

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

113° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 9 FEBBRAIO 1993

INDICE

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	Pag. 6
2 ^a - Giustizia	» 31
3 ^a - Affari esteri	» 41
5 ^a - Bilancio	» 57
6 ^a - Finanze e tesoro	» 67
7 ^a - Istruzione	» 71
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 83
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 90
10 ^a - Industria	» 95
11 ^a - Lavoro	» 100
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 102

Giunte

Affari Comunità europee	Pag. 107
Elezioni e immunità parlamentari	» 3

Organismi bicamerali

Questioni regionali	Pag. 110
Mafia	» 116
Assistenza sociale	» 119

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	Pag. 124
6 ^a - Finanze e tesoro - Pareri	» 126
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni - Pareri	» 127
Giunta affari comunità europee - Comitato Pareri	» 128

CONVOCAZIONI	Pag. 129
--------------------	----------

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MARTEDÌ 9 FEBBRAIO 1993

48ª Seduta

Presidenza del Presidente
PELLEGRINO

La seduta inizia alle ore 15,15.

VERIFICA DEI POTERI

Comunicazioni del Presidente

(A 8, C 21ª, 17º)

Il PRESIDENTE informa che in data 4 febbraio è stata inoltrata alla Pretura di Napoli la richiesta per l'invio alla Giunta dei plichi contenenti le schede corrispondenti ai voti validi, relativi alle elezioni senatoriali del 1992 nei collegi di Napoli V e Napoli VI, limitatamente alle sezioni elettorali indicate nell'elenco allegato alla richiesta stessa. Ciò è avvenuto in attuazione della deliberazione approvata dalla Giunta nella seduta del 27 gennaio, di procedere ad un esame per campione delle schede contenenti voti validi dei collegi di Napoli V e Napoli VI.

Dopo gli interventi dei senatori DIONISI e SAPORITO, che rappresentano entrambi l'esigenza di procedere in tempi rapidi al supplemento di istruttoria deliberato dalla Giunta per la verifica delle elezioni della regione Campania, il PRESIDENTE assicura che verrà preso sollecitamente contatto con la Pretura di Napoli perchè provveda ad ottemperare al più presto alla richiesta della Giunta.

Regione Basilicata

(R 19, C 21ª, 12º)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 dicembre 1992.

Il senatore COVI, relatore per la regione Basilicata, illustra l'esito della revisione delle schede nulle e contenenti voti nulli e dei voti contestati, assegnati e non assegnati dagli Uffici elettorali circoscrizionali, dei collegi di Melfi e Lagonegro; revisione deliberata dalla Giunta al fine di accertare la posizione in graduatoria dei candidati Mario Di Nubila ed Enzo Grazzini nel gruppo 14-DC.

La Giunta delibera quindi all'unanimità, accogliendo la proposta formulata dal relatore, di respingere il ricorso del candidato Enzo Grazzini.

La Giunta, infine, delibera di dichiarare valida l'elezione di tutti i senatori proclamati eletti nella regione Basilicata, e cioè: Azzarà, Brescia, Coviello, D'Amelio, Di Nubila, Pierri e Vozzi.

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE

La Giunta prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 2 febbraio 1993, della seguente domanda:

Doc. IV, n. 58, contro il senatore Calvi, per i reati di cui agli articoli 595 del codice penale, 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47; agli articoli 110 e 595 del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa).

(R 135, C 21^a, 61^o)

Dopo che il PRESIDENTE ha reso una serie di comunicazioni, la Giunta delibera di rinviare il seguito dell'esame.

La Giunta esamina quindi la seguente domanda:

Doc. IV, n. 62, contro il senatore Lobianco, per i reati di cui agli articoli 734 del codice penale e 20 lettera *b*) della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e all'articolo 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (distruzione o deturpamento di bellezze naturali; effettuazione di scarichi in acque senza la prescritta autorizzazione; esecuzione di lavori in totale difformità o assenza della concessione, oppure prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di sospensione).

(R 135, C 21^a, 64^o)

Il PRESIDENTE espone preliminarmente i fatti.

Prendono la parola i senatori COVI, FABJ RAMOUS, MORA e il PRESIDENTE.

Dopo un intervento del senatore FRANCHI, la Giunta rinvia il seguito dell'esame.

La Giunta esamina quindi congiuntamente le seguenti domande:

1) *Doc. IV, n. 69*, contro il senatore Loreto, per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale (diffamazione). (R 135, C 21^a, 65^o)

2) *Doc. IV, n. 70*, contro il senatore Loreto, per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale (diffamazione). (R 135, C 21^a, 66^o)

3) *Doc. IV, n. 73*, contro il senatore Loreto, per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale (diffamazione). (R 135, C 21^a, 67^o)

Il PRESIDENTE espone preliminarmente i fatti.

La Giunta ascolta il senatore LORETO, che fornisce chiarimenti ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato. Gli

pongono domande i senatori COMPAGNA, PINNA, DI LEMBO e il PRESIDENTE.

Congedato il senatore Loreto, prendono la parola i senatori COVI, FRANCHI, COMPAGNA, DI LEMBO, PEDRAZZI CIPOLLA, SELLITTI, MORA, DIONISI, PINNA, FABJ RAMOUS e il PRESIDENTE.

La Giunta - con separate votazioni - delibera quindi a maggioranza di proporre la concessione dell'autorizzazione a procedere, relativamente ai documenti IV, nn. 69, 70 e 73 contro il senatore Loreto, ed incarica il senatore Covi di redigere le relazioni per l'Assemblea.

Infine, su proposta del PRESIDENTE, la Giunta rinvia l'esame dei seguenti documenti:

1) *Doc. IV*, n. 65, contro il senatore Frasca, per il reato di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 (omessa richiesta di autorizzazione alla gestione di discarica di rifiuti).

2) *Doc. IV*, n. 66, contro il senatore Frasca, per il reato di cui agli articoli 61, numero 9, e 341, prima ed ultima parte, del codice penale (oltraggio a un pubblico ufficiale).

3) *Doc. IV*, n. 68, contro il senatore De Cosmo, per i reati di cui agli articoli 112, 323, secondo comma, del codice penale; e all'articolo 323, secondo comma, del codice penale (abuso d'ufficio; abuso d'ufficio).

4) *Doc. IV*, n. 76, contro il senatore Florino, per il reato di cui all'articolo 595, primo, secondo e terzo comma, del codice penale (diffamazione).

La seduta termina alle ore 16,50.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 9 FEBBRAIO 1993

76^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente

CALVI

indi del Presidente

MACCANICO

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno MURMURA, per la difesa MADAUDO e per i lavori pubblici BISAGNO.

La seduta inizia alle ore 16,30.

SULLA DATA DI SVOLGIMENTO DELLE PROSSIME ELEZIONI AMMINISTRATIVE

Il senatore COSSUTTA chiede al rappresentante del Ministero dell'interno conferma delle voci secondo cui il Governo sarebbe intenzionato a rinviare le elezioni amministrative parziali previste per il prossimo 28 marzo. Dichiarò la assoluta contrarietà della sua parte politica ad una simile iniziativa.

Si associa il senatore PONTONE.

Il sottosegretario MURMURA, precisò che il Governo non adotterà alcun provvedimento di urgenza di rinvio delle elezioni amministrative, fa presente che la Camera dei deputati sta esaminando, sulla materia, il disegno di legge n. 1980 presentato dal Ministro dell'interno.

IN SEDE CONSULTIVA

Conversione in legge del decreto-legge 1° febbraio 1993, n. 21, recante provvedimenti urgenti in ordine alla situazione determinatasi in Somalia e Mozambico (950)

(Parere alla 4^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: esame e rinvio)

Il relatore CABRAS, dopo aver ricordato che il decreto-legge sulla partecipazione italiana alla missione in Golfo Persico è stato approvato

dopo numerosi rinvii e reiterazioni e che durante l'esame parlamentare erano state sollevate molte perplessità sulla utilizzazione della decretazione d'urgenza, si chiede per quale motivo il Governo abbia adottato un decreto-legge anche in questa occasione. Dovrebbe essere evidente, infatti, l'inefficacia di tale metodo di procedere.

Fa notare, inoltre, che la copertura finanziaria prevista dall'articolo 2 (che si basa in gran parte sulle disponibilità del fondo per la cooperazione allo sviluppo) desta molte perplessità. Ha motivo di ritenere, fra l'altro, che la presentazione al Senato del decreto-legge in titolo, dopo un originario invio alla Camera sia dovuta proprio alle obiezioni che erano state formulate dalla terza Commissione dell'altro ramo del Parlamento su questa forma di copertura.

Pur osservando che il contenuto del provvedimento merita attenta considerazione, propone che, per i motivi esposti, la Commissione esprima parere contrario sulla sussistenza dei presupposti di costituzionalità.

Si apre il dibattito.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO ritiene che le considerazioni del relatore siano estremamente importanti. Esse confermano le perplessità che la sua parte politica ha sempre manifestato sul modo di utilizzare la decretazione d'urgenza.

Precisato di non avere obiezioni sul merito del provvedimento, considera indispensabile avere conferma della ragione per la quale l'esame del decreto-legge è stato trasferito dalla Camera al Senato.

Il senatore PONTONE ritiene che se fosse confermato quanto rilevato dal relatore circa le motivazioni che hanno indotto il Governo a ritirare il disegno di legge di conversione inviato alla Camera e a ripresentarlo al Senato, la Commissione dovrebbe sottolineare la estrema gravità di un simile comportamento e, al limite, decidere di non esaminare il provvedimento.

Il presidente CALVI propone di rinviare l'esame del decreto-legge in titolo in attesa di chiarimenti da parte del Governo sulla questione sollevata dal relatore.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Conversione in legge del decreto-legge 1° febbraio 1993, n. 24, recante interventi in favore dei dipendenti delle imprese di spedizione internazionale, dei magazzini generali e degli spedizionieri doganali (951)

(Parere alla 11^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: rinvio dell'esame)

Il senatore MARCHETTI rileva preliminarmente che le perplessità esposte dal senatore Cabras in ordine al disegno di legge n. 950 possono essere riferite anche al provvedimento in titolo, in merito al quale -

pertanto - il Governo dovrebbe chiarire le ragioni della successiva presentazione nei due rami del Parlamento.

Si associa il relatore COMPAGNA, che propone di rinviare l'esame del disegno di legge in titolo.

Conviene unanime la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

Compagna: Disposizioni riguardanti i partiti politici e i candidati alle elezioni politiche e amministrative (443)

Chiarante ed altri: Norme per la trasparenza del finanziamento dei partiti politici e per il concorso dello Stato all'attività politica dei cittadini e delle cittadine (607)

Compagna ed altri: Abrogazione delle leggi sul finanziamento pubblico dei partiti e norme per attribuire ai contribuenti la determinazione dell'ammontare dei contributi ai partiti politici (642)

Preioni: Modifica dell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, concernente divieto di finanziamento ai partiti (732)

Ferrara Pasquale ed altri: Disciplina del finanziamento e dell'attività patrimoniale dei partiti politici (768)

Acquaviva ed altri: Principi sull'ordinamento interno dei partiti politici e finanziamenti dell'attività politica (800)

Postal ed altri: Nuova disciplina del finanziamento dei partiti politici (870)

Rocchi ed altri: Norme sul sostegno pubblico all'attività politica, sulla trasparenza delle situazioni patrimoniali, sul controllo pubblico delle procedure amministrative dei partiti (879)

Libertini ed altri: Disposizioni per il sostegno dell'attività democratica dei partiti, di associazioni politico-culturali e degli istituti di democrazia diretta (884)

Pontone ed altri: Disciplina per i contributi e le strutture da destinare ai partiti ed ai movimenti politici (908)
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 3 febbraio scorso.

Il PRESIDENTE avverte che l'emendamento 16.8, nella nuova formulazione presentata nella seduta del 3 febbraio 1993, è ritirato dai proponenti. Allo stesso emendamento per un mero errore materiale era stata apposta la firma del senatore Saporito.

Il relatore COVATTA illustra, quindi, il nuovo testo unificato che egli ha predisposto tenendo conto degli emendamenti presentati dai vari Gruppi. Precisa che nell'elaborarlo si è rifatto in particolare alle proposte avanzate dai senatori del Gruppo democristiano allo scopo di fornire alla Commissione un contributo concreto sul quale si auspica il consenso più ampio da parte dei commissari.

Dopo aver osservato che gli emendamenti del Gruppo democristiano avevano l'obiettivo non tanto di stravolgere il testo originario quanto di ridurne il contenuto, fa presente che all'articolo 3, concernente il finanziamento delle fondazioni, ha preferito prevedere tre varianti che riproducono le proposte avanzate sul punto dai maggiori Gruppi parlamentari. Precisa che, a suo giudizio, le varianti sono alternative e non cumulabili.

Il senatore PREIONI, dopo aver apprezzato il contributo di semplificazione e di chiarimento offerto dal relatore Covatta, dichiara di mantenere la propria perplessità su taluni punti della proposta che confermano quanto stabilito nel precedente testo. Non condivide, in particolare, la norma che prevede l'erogazione di finanziamenti per i comitati promotori dei *referendum* e quella che attribuisce una valutazione discrezionale all'autorità di vigilanza con riferimento alla ripartizione di una quota dei finanziamenti alle fondazioni.

Conferma, infine, la propria valutazione negativa sull'assenza di sanzioni di natura detentiva anche in ragione delle conseguenze che ciò può determinare sulla vigenza delle disposizioni contenute nella legge n. 195 del 1974.

Il senatore PONTONE considera indispensabile compiere un adeguato approfondimento del testo proposto dal relatore, il quale deve sciogliere le alternative in ordine alle modalità di finanziamento delle fondazioni.

Esprime, quindi, la propria valutazione critica sul sistema sanzionatorio previsto nel nuovo testo, che sopprime le sanzioni di carattere detentivo, e ribadisce la contrarietà della sua parte politica sul finanziamento pubblico delle fondazioni che, a prescindere dal meccanismo prescelto, si sostanzia in un indiretto mantenimento del finanziamento dei partiti.

Il senatore MARCHETTI osserva che nella proposta del relatore vengono riconfermate talune scelte su cui il suo Gruppo aveva manifestato netta contrarietà. Tra di esse, in particolare, quella relativa alla distinzione di ruoli tra partiti e fondazioni e quella di non prevedere sanzioni detentive per le violazioni della legge.

Come ha riconosciuto lo stesso relatore, il nuovo testo è molto simile alla impostazione configurata dagli emendamenti che erano stati presentati dal Gruppo democristiano. Nel prendere atto di tale orientamento, ribadisce la sua disponibilità a compiere ulteriori approfondimenti, anche se appare inaccettabile il tentativo di giungere ad una abrogazione tacita delle sanzioni penali previste dalla legge n. 195 del 1974. Non condivide nemmeno la prevista soppressione delle norme concernenti gli ausili e le agevolazioni ai partiti.

Il senatore RUFFINO ritiene che il relatore abbia chiarito molto correttamente il senso della sua proposta. A questo punto la Commissione deve approfondirla in modo adeguato non solo con riferimento alle diverse ipotesi indicate all'articolo 3, ma anche in relazione agli

emendamenti che erano stati presentati sul testo originario e che potranno, in parte, essere confermati.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO prende atto dell'impostazione prescelta dal relatore, che si richiama espressamente agli emendamenti presentati dal Gruppo democristiano. Conferma quindi la validità degli emendamenti che aveva proposto sul precedente testo riservandosi ulteriori approfondimenti.

Il relatore COVATTA, dopo aver ribadito che era sua intenzione presentare alla Commissione un testo estremamente aperto, su cui auspica il più ampio approfondimento, precisa che la decisione che verrà assunta con riferimento all'articolo 3 avrà notevoli implicazioni sulle altre norme.

Fa presente, poi, che la soppressione di punti anche qualificanti del precedente testo, fra cui quello sugli ausili e sulle agevolazioni ai partiti, deriva dalla consapevolezza del relatore circa la valutazione negativa dell'opinione pubblica su tali previsioni. Si augura che le forze politiche che giudicano utili e opportune quelle norme si assumano eventualmente la responsabilità di riproporle sotto forma di emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Disposizioni relative al differimento di termini previsti da disposizioni legislative, alla prosecuzione di interventi finanziari vari ed in materia di servizi pubblici (624-bis), risultante dallo stralcio degli articoli da 2 a 39 del disegno di legge n. 624, deliberato dalla 1^a Commissione permanente nella seduta del 28 ottobre 1992.

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 512, recante disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative (876)

(Segue dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 3 febbraio, degli articoli del decreto-legge n. 512 del 1992 e dei relativi emendamenti.

Quanto all'articolo 1, precedentemente accantonato, il relatore RUFFINO rammenta che la Commissione territorio e ambiente ha formulato un parere contrario, motivato dalla mancata utilizzazione, nel corso del tempo, degli stanziamenti in questione nonché dalla prossima ridefinizione del piano generale degli acquedotti.

Il sottosegretario BISAGNO si riserva di esaminare in modo più approfondito il citato parere della 13^a Commissione, proponendo un ulteriore accantonamento dell'articolo 1.

La Commissione concorda.

Si passa all'esame dell'articolo 5.

Il sottosegretario MURMURA - in risposta ad una richiesta di chiarimenti formulata a suo tempo dalla senatrice Barbieri - precisa che i contributi in questione riguardano anche i mezzi strumentali per l'espletamento delle attività di soccorso in caso di emergenza.

Il senatore RUFFINO, quindi, si esprime favorevolmente in ordine all'emendamento 5.1 e illustra l'emendamento 5.2, volto ad accogliere l'osservazione formulata dalla Commissione bilancio circa l'opportunità di riferire gli oneri finanziari in questione ai limiti delle disponibilità di bilancio.

La Commissione, quindi, accoglie i predetti emendamenti nonché l'articolo 5 nel testo modificato.

Vengono del pari accolti, senza discussione e senza modifiche, gli articoli 6 e 7 del decreto-legge in esame.

Quanto all'articolo 8, il relatore RUFFINO illustra l'emendamento 8.1, che viene accolto dalla Commissione. Successivamente risulta parimenti accolto l'articolo 8 nel testo così modificato.

Si passa all'articolo 9: il sottosegretario MURMURA, su richiesta del senatore Covatta, fornisce chiarimenti in ordine ai progetti finalizzati di cui si tratta.

La Commissione, quindi, accoglie l'articolo senza discussione e senza modifiche.

Quanto all'articolo 10 il relatore illustra il parere contrario formulato dalla Commissione bilancio, ritenendo peraltro che il Governo debba fornire una propria valutazione al riguardo.

Il sottosegretario MURMURA non condivide le ragioni di opposizione che motivano il parere in questione: ritiene, pertanto, che l'articolo debba essere accolto dalla Commissione.

Si associa il senatore MARCHETTI.

La Commissione, quindi, accoglie l'articolo 10 senza modifiche.

Si passa all'articolo 11, che il relatore propone di accogliere senza modifiche in riferimento al comma 1, illustrando l'emendamento 11.1, sostitutivo del secondo periodo del comma 2.

Il sottosegretario MURMURA, nel chiarire i presupposti delle disposizioni contenute nel comma 2 dell'articolo in esame, ritiene inopportuna la modifica testè illustrata, anche per gli oneri finanziari che ne deriverebbero. Invita il relatore, pertanto, a ritirare l'emendamento.

Il relatore RUFFINO, nel ribadire le ragioni sottese all'emendamento proposto, prospetta l'opportunità di accantonare l'articolo 11 illustrando altresì l'emendamento 11.2.

Dopo che il presidente MACCANICO ha rilevato l'esigenza di formulare in modo più appropriato il testo del comma 2, la Commissione conviene di accantonare l'articolo in esame.

Il sottosegretario MURMURA presenta gli emendamenti 11.0.1 e 11.0.2, che si riserva di illustrare in altra seduta.

Quanto all'articolo 12, il relatore riferisce in ordine al parere contrario formulato dalla 5^a Commissione, proponendo comunque di accogliere la disposizione in esame, anche per sopperire alla grave crisi occupazionale che si riscontra nel settore cantieristico e armatoriale.

Si associa il senatore MARCHETTI.

Il sottosegretario MURMURA, quindi, illustra l'emendamento 12.1, sul quale il relatore esprime il proprio avviso favorevole, dopo aver rammentato che la Commissione bilancio si è pronunciata in senso contrario anche in riferimento a tale proposta di modifica.

Il senatore SAPORITO osserva che l'emendamento si rende necessario per assicurare un adeguato servizio di ristoro ai dipendenti del Dicastero della marina mercantile, per i quali la nuova disciplina del pubblico impiego introduce l'obbligo di una pausa prolungata nel corso dell'orario di lavoro.

Il sottosegretario MURMURA non trova giustificato il parere contrario della 5^a Commissione, in quanto l'accantonamento di cui si tratta è già disposto dalla legislazione vigente.

La Commissione, quindi, conviene di accantonare l'esame dell'articolo 12 e del relativo emendamento.

Viene poi accolto l'articolo 13, senza discussione e senza modifiche.

Quanto all'articolo 14, il relatore RUFFINO riferisce sul parere contrario espresso dalla 5^a Commissione, proponendo - ciononostante - di accogliere la relativa disposizione.

Il sottosegretario MURMURA prospetta l'opportunità di acquisire in proposito l'orientamento del Ministro degli esteri.

Si associa il relatore RUFFINO.

Il senatore SAPORITO, quindi, illustra l'emendamento 14.1, proponendo di acquisire l'orientamento del Dicastero competente anche a tale riguardo.

Il senatore COVATTA, quindi, presenta l'emendamento 14.2, inizialmente riferito al disegno di legge n. 624-bis.

La Commissione conviene poi di accantonare l'esame dell'articolo 14 e dei relativi emendamenti.

Si passa all'articolo 15.

La senatrice BARBIERI chiede chiarimenti circa gli effetti delle disposizioni in esame, sollevando perplessità in ordine alla incongruenza di una norma legislativa volta a disporre un regime transitorio in attesa della entrata in vigore del regolamento di esecuzione.

Si associa il senatore GUERZONI.

Il sottosegretario MURMURA assicura che il regolamento in questione, all'esame del Consiglio di Stato, sarà emanato tempestivamente.

Il relatore RUFFINO prospetta l'opportunità di differire al 31 dicembre 1993 il termine di cui al comma 1.

Il senatore MARCHETTI esprime riserve sulla formulazione della seconda parte del comma 1.

Il presidente MACCANICO osserva che tale formulazione riproduce le corrispondenti disposizioni della legge n. 287 del 1991.

L'articolo 15 viene poi accolto.

Quanto all'articolo 16, si procede all'esame degli emendamenti 16.1, 16.2 e 16.3 che, in assenza della proponente, sono fatti propri dalle senatrici Barbieri e Tossi Brutti.

Il relatore RUFFINO osserva che il Ministero dell'industria ha segnalato che il mancato accoglimento della disposizione in esame recherebbe gravi inconvenienti alle imprese impegnate nel settore.

Il senatore GUERZONI ritiene che in materia devono essere precisate le competenze delle regioni e delle amministrazioni locali.

La senatrice BARBIERI rileva che la mancata attuazione della normativa in questione è da attribuire in primo luogo alle inadempienze dei consorzi: occorre assicurare, in ogni caso, la tempestiva realizzazione degli interventi di tutela ambientale previsti dalla legislazione che disciplina la materia.

Il relatore RUFFINO ribadisce le ragioni sottese alla disposizione di proroga dei termini di cui si tratta.

Il sottosegretario MURMURA ritiene che la disposizione in esame sia indispensabile anche per prevenire le inevitabili iniziative giudiziarie nei confronti degli amministratori locali che, senza proprie responsabi-

lità, si troverebbero in una condizione di inadempienza. Trova opportuno, in ogni caso, ridefinire in modo organico la normativa che regola la materia.

Il senatore GUERZONI preannuncia il proprio voto contrario al mantenimento dell'articolo 16.

La Commissione, quindi, respinti gli emendamenti 16.1, 16.2 e 16.3, accoglie l'articolo 16 senza modifiche.

Quanto all'emendamento 16.0.1, esso viene dichiarato decaduto per l'assenza del proponente.

L'articolo 17 risulta poi accolto senza discussione e senza modifiche.

Il senatore SAPORITO, quindi, illustra l'emendamento 17.0.1.

Il sottosegretario MURMURA esprime perplessità sulla prima parte di tale emendamento.

Il senatore DUJANY, quindi, illustra l'emendamento 17.0.2.

Il senatore SAPORITO riformula l'emendamento 17.0.1, eliminando la prima parte dell'originaria proposta emendativa (comma 1).

La Commissione, quindi, accoglie l'emendamento 17.0.1 nel testo riformulato, nonchè l'emendamento 17.0.2.

Viene poi accolto l'articolo 18.

Il senatore SAPORITO, quindi, illustra l'emendamento 18.0.1, motivato dall'esigenza di non attribuire ai titolari dei frantoi le conseguenze di un ritardo attuativo che non risulta loro imputabile.

Il senatore ACQUARONE aggiunge la propria firma al predetto emendamento.

La senatrice BARBIERI esprime perplessità circa l'ulteriore differimento dei termini relativi a disposizioni volte ad assicurare una maggiore tutela ambientale.

Il sottosegretario MURMURA prospetta l'opportunità di approfondire la questione, rilevando l'esigenza di chiarire le competenze regionali in materia.

Il senatore SAPORITO, nel ritenere che non vi siano questioni di competenze regionali, insiste perchè l'emendamento sia accolto.

Il sottosegretario MURMURA ribadisce le perplessità dianzi espresse.

Il senatore SAPORITO ritira l'emendamento, riservandosi di presentarlo in Assemblea ed invitando il relatore ed il Governo a fornire in tale sede ulteriori chiarimenti sulla questione. Illustra poi l'emendamento 18.0.2.

La senatrice TOSSI BRUTTI esprime riserve sulla reiterata proposizione di norme volte a prorogare o a differire l'entrata in vigore di provvedimenti concernenti la tutela ambientale nonché la protezione dei consumatori e degli utenti.

Il predetto emendamento viene tuttavia accolto dalla Commissione.

Il senatore SAPORITO, quindi, illustra l'emendamento 18.0.3.

Il presidente CALVI osserva che su tale emendamento la Commissione bilancio ha formulato un parere contrario.

Il senatore SAPORITO ritira l'emendamento, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea, qualora venga accertato che la norma non figura in altro provvedimento legislativo.

Il relatore RUFFINO, quindi, illustra gli emendamenti 18.0.4 e 18.0.5, che riproducono rispettivamente gli articoli 1 e 4 del disegno di legge n. 624-bis.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Conversione in legge del decreto-legge 1° febbraio 1993, n. 21, recante provvedimenti urgenti in ordine alla situazione determinatasi in Somalia e Mozambico (950)

(Parere alla 4^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: ripresa dell'esame e rinvio)

Il sottosegretario MADAUDO, in risposta alle perplessità esposte nella relazione del senatore Cabras, precisa che il provvedimento in esame è stato dapprima presentato alla Camera dei deputati e successivamente ripresentato al Senato solo per ragioni inerenti il calendario dei lavori parlamentari, considerata l'urgenza delle disposizioni in questione e la circostanza che l'altro ramo del Parlamento ha disposto una sospensione dei lavori per la settimana in corso. Rileva, inoltre, che presso la Camera dei deputati era stato già avviato l'esame del decreto-legge nella Commissione competente, che in proposito aveva acquisito un parere contrario della Commissione esteri.

Sui chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo si apre un breve dibattito nel quale intervengono il senatore SAPORITO, che conviene sui motivi di opportunità testè esposti, nonché dei senatori BARBIERI e MARCHETTI, che viceversa manifestano dubbi sulle reali motivazioni della singolare condotta del Governo in ordine all'iniziativa

legislativa di cui si tratta, considerate le particolari circostanze dianzi evocate dallo stesso sottosegretario.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A 7, C 1ª, 20ª)

Il senatore PONTONE prospetta l'esigenza di non trattare, nelle sedute convocate per giovedì 11 febbraio, i disegni di legge di maggiore rilievo politico, considerato che egli sarà assente, dovendo partecipare alla prevista giornata di mobilitazione per i problemi occupazionali nella città di Napoli.

Il presidente MACCANICO prende atto di tale richiesta.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente MACCANICO avverte che l'ordine del giorno della Commissione, per le sedute della settimana in corso, è integrato con l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 866, concernente la composizione delle assemblee e la nomina degli organi di presidenza delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno, nonché con l'esame dei presupposti di costituzionalità del decreto-legge n. 30 (A.S. n. 960), recante la modifica del termine «sordomuto» nel sistema normativo.

Il presidente MACCANICO avverte infine che la seduta della Commissione, già convocata per domani 10 febbraio alle ore 9.30, non avrà luogo a causa di concomitanti impegni parlamentari.

La seduta termina alle ore 19.

EMENDAMENTI

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 512, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative (876)

Art. 5.

Al comma 1 e al comma 2, sostituire le parole: «28 febbraio 1993» con le parole: «30 giugno 1993».

5.1

IL GOVERNO

Al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e delle corrispondenti disponibilità di bilancio».

5.2

IL RELATORE

Art. 8.

Al comma 2 sostituire le parole: «31 dicembre 1992» con le parole: «30 giugno 1993».

8.1

IL RELATORE

Art. 11.

Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Entro lo stesso termine si provvede, altresì, sentito il Ministro del turismo e dello spettacolo, ad emanare la disciplina organica dei servizi di vigilanza all'interno delle attività di spettacolo e dei compiti ispettivi affidati al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, potendosi nel frattempo continuare a fare ricorso a presidi di vigilanza privati sulla base della precedente normativa. Contestualmente il Ministro dell'interno, provvede, d'intesa con il Ministro del tesoro, alla revisione delle tariffe per i servizi a pagamento effettuati nelle attività di spettacolo dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 5, primo comma, della legge 26 luglio 1965, n. 966».

11.1

IL RELATORE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Fino alla emanazione delle norme tecniche coordinate di cui al comma 2 sono prorogati i termini previsti dall'articolo 21 della legge 31 maggio 1990, n. 128 e dal decreto del Ministro dell'interno 4 febbraio 1985, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 26 febbraio 1985».

11.2

IL RELATORE

Dopo l'articolo 11, aggiungere i seguenti:

«Art. 11-bis.

1. Allo scopo di provvedere alle momentanee deficienze di fondi presso i Comandi provinciali dei vigili del fuoco, le Scuole centrali antincendi ed il Centro studi ed esperienze, rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, viene stanziata annualmente la somma occorrente in apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno.

2. Le somme accreditate alle Scuole centrali antincendi, al Centro studi ed esperienze e ai Comandi provinciali dei vigili del fuoco sullo stanziamento di detto capitolo debbono essere versate presso la competente sezione di tesoreria provinciale con imputazione in uno speciale capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato quando cessino o diminuiscano le necessità dell'accreditamento e, in ogni caso, alla chiusura di ciascun esercizio finanziario».

11.0.1

GOVERNO

«Art. 11-ter.

1. Per l'esercizio finanziario 1993 l'ammontare del fondo di cui all'articolo 1 è fissato in lire 40.000 milioni.

2. Il Ministro del Tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio e a stabilire, con decreto da emanarsi di concerto col Ministro dell'Interno e da sottoporsi al visto di registrazione della Corte dei conti, i criteri per l'impiego del fondo».

11.0.2

GOVERNO

Art. 12.

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. Per l'attuazione delle finalità di cui all'art. 15 del D.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni nell'esercizio finanziario 1993 e di lire 400 milioni in ciascuno degli esercizi successivi.

1-ter. All'onere relativo di cui al precedente comma si fa fronte per l'anno 1993, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento «Ministero Marina Mercantile» di cui alla Tabella A della legge 23 dicembre 1992, n. 500 e per gli anni 1994 e 1995 mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento «Presidenza del Consiglio dei Ministri» di cui alla medesima Tabella A con imputazione al capitolo 6856 dello Stato di previsione del Ministero del Tesoro, bilancio di previsione 1993 e per il triennio 1993-1995.

1-quater. Il Ministro del Tesoro è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio».

12.1

IL GOVERNO

Art. 14.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per l'attuazione delle iniziative di cooperazione, ad esclusione di quelle finanziate ai sensi degli articoli 11 e 29 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e di quelle da affidare a soggetti interni all'Amministrazione dello Stato, o ad Enti pubblici di ricerca o ad altri Enti ed Associazioni senza fini di lucro, legalmente riconosciuti, è resa in tutti i casi obbligatoria l'effettuazione di gare pubbliche di aggiudicazione secondo la vigente normativa comunitaria.

Il comma 6 dell'articolo 15 della medesima legge n. 49 del 1987 è abrogato.

È altresì abrogato il comma 3 dell'articolo 3 della legge 30 dicembre 1991, n. 412».

14.2

COVATTA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. Il riferimento alla vigente normativa comunitaria, contenuta nell'art. 3, punto 3 della legge n. 412 del 1991, deve intendersi in relazione alle direttive comunitarie recepite nell'ordinamento italiana, ovvero in esso immediatamente applicabili, semprechè sia rispettata la condizione di reciprocità di trattamento sulla base di accordi bilaterali stipulati con il nostro Paese, nelle attività di cooperazione allo sviluppo bilaterale a dono.

14.1

SAPORITO, RUFFINO

Art. 16.

Sopprimere l'articolo.

16.1

ROCCHI

Sopprimere il comma 1.

16.2

ROCCHI

Sopprimere il comma 2.

16.3

ROCCHI

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

(Catasto dei rifiuti)

1. Il termine del 28 febbraio, previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge 9 novembre 1988, n. 475, di conversione con modificazioni del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, è differito, per il solo anno 1993, al 31 luglio, al fine di consentire lo svolgimento delle attività di cui al decreto del Ministro dell'ambiente in data 14 dicembre 1992».

16.0.1

GOLFARI

Art. 17.

Dopo l'articolo 17, aggiungere i seguenti:

«Art. 17-bis.

*(Termini previsti dalla legge 5 marzo 1990 n. 46,
in materia di installazione di impianti)*

1. Il termine previsto dall'articolo 5 della legge 5 marzo 1990, n. 46, per la presentazione della domanda di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali da parte di coloro che fossero iscritti alla data di entrata in vigore della legge medesima come imprese installatrici o di manutenzione di impianti, nell'albo delle imprese artigiane ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443, o nel registro delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, è da intendersi come termine ordinatorio e non preclude il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali da parte dei soggetti che dimostrino di avere maturato, entro il medesimo termine, il periodo di iscrizione di almeno un anno indicato nel medesimo articolo 5.

2. Il termine di cui all'articolo 7, comma 3 della legge 5 marzo 1990, n. 46, è differito al 31 dicembre 1994. Il mancato rispetto del termine suindicato comporta l'applicazione, nei confronti del proprietario dell'immobile, dell'amministratore di condominio per le utenze di uso comune o comunque del soggetto incaricato della gestione degli impianti, di una sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire cinque milioni, secondo le modalità che saranno determinate con decreto del Ministro dell'industria, commercio e artigianato, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge».

17.0.1

SAPORITO

«Art. 17-ter.

1. Il termine di cui all'articolo 5, comma 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46, è differito di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».

17.0.2

DUJANY

Art. 18.

Dopo l'articolo 18, aggiungere i seguenti:

«Art. 18-bis.

1. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia di scarichi dei frantoi oleari, prorogato, da ultimo, dall'articolo 24 della legge 31 maggio 1990, n. 1 28, è prorogato al 31 marzo 1995».

18.0.1

SAPORITO, RUFFINO, GUZZETTI, RABINO, CARLOTTO, CAMPAGNOLI, MAZZOLA, ACQUARONE

«Art. 18-ter.

1. Il termine del 31 dicembre 1992, concernente le caratteristiche del latte crudo previste dalla legge 3 maggio 1988, n. 169, è differito al 31 dicembre 1994».

18.0.2

SAPORITO, RUFFINO, GUZZETTI, RABINO, CARLOTTO, CAMPAGNOLI, MAZZOLA

«Art. 18-quater.

1. A decorrere dall'anno 1992 è concesso all'Unione Italiana Ciechi un contributo annuo di lire 4.000 milioni. Al relativo onere si provvede, per gli anni 1992, 1993 e 1994, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi vari nel campo sociale"».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

18.0.3

SAPORITO

«Art. 18-quinquies.

(Sedi di servizio dell'Arma dei carabinieri)

1. La facoltà di acquisizione di edifici indicata all'articolo 6, quarto comma, della legge 6 febbraio 1985, n. 16, è estesa agli anni 1992 e seguenti in relazione agli stanziamenti iscritti al capitolo 8412 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici ai sensi della medesima legge n. 16 del 1985».

18.0.4

IL RELATORE

«Art. 18-sexies.

(Consorzio del canale Milano-Cremona-Po)

1. Il termine del 31 dicembre 1991 fissato dall'articolo 16 della legge 31 maggio 1990, n. 128, per il proseguimento dell'attività del Consorzio del canale Milano-Cremona-Po, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1995».

18.0.5

IL RELATORE

**Testo unificato dei disegni di legge
nn. 433, 607, 642, 732, 768, 800, 870, 879, 884 e 908
proposto dal Relatore**

Art. 1.

(Fondazioni politico-culturali)

1. I partiti e movimenti politici rappresentati nel Parlamento europeo o della Repubblica o nei consigli regionali che intendono avvalersi degli ausili previsti da leggi della Repubblica sono tenuti a costituire, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, una fondazione alla quale devono essere conferiti, entro i successivi dodici mesi, tutti i cespiti patrimoniali e le attività economiche ad essi direttamente o indirettamente appartenenti.

2. I conferimenti a qualunque titolo, compiuti in attuazione di quanto stabilito nel precedente comma, sono esenti da qualsiasi imposta o tassa.

3. Le fondazioni possono articolarsi in strutture nazionali e regionali e svolgono, direttamente o a mezzo di organismi da esse controllati, costituiti anche in forma societaria, tutte le attività di ricerca, elaborazione, formazione, comunicazione e promozione politica e quelle ad esse connesse, ivi comprese quelle editoriali, con esclusione della propaganda elettorale diretta.

4. Gli statuti delle fondazioni e degli organismi da esse costituiti sono soggetti all'approvazione da parte dell'Autorità di vigilanza di cui all'articolo 6. L'Autorità predetermina i principi cui devono essere informati gli statuti delle fondazioni al fine di assicurare la correttezza e trasparenza del loro funzionamento.

5. A seguito dell'approvazione dello statuto le fondazioni sono iscritte in un apposito albo istituito presso l'Autorità di vigilanza.

6. L'Autorità esercita sulle fondazioni, che si avvalgono degli ausili pubblici e delle agevolazioni previsti dalla presente legge, il controllo sulla rispondenza del loro funzionamento agli statuti ed alle norme. Le potestà ed i controlli spettanti a norma del codice civile all'autorità governativa sono esercitati dall'Autorità di vigilanza.

Art. 2.

(Attività e bilanci delle fondazioni)

1. Le fondazioni traggono le risorse finanziarie per l'esercizio dell'attività statutaria:

a) dalla gestione dei cespiti patrimoniali ad esse conferiti ai sensi del precedente articolo 1, comma 2;

b) dalla gestione del contributo erogato dallo Stato ai sensi del successivo articolo 3;

c) dalle donazioni e liberalità di persone fisiche;

d) dai proventi delle proprie attività e delle attività economiche svolte dagli organismi operativi da esse costituiti e controllati.

2. I bilanci delle fondazioni politico culturali e degli eventuali organismi operativi da esse costituiti o controllati sono soggetti alla certificazione da parte di una società di revisione.

3. Non possono ricoprire cariche nelle fondazioni i membri del Parlamento, del Parlamento europeo e dei consigli regionali, provinciali e comunali, e i componenti degli organi preposti alla determinazione o all'attuazione dell'indirizzo politico del rispettivo partito.

4. Il controllo sulla regolarità del funzionamento e del bilancio delle fondazioni è riservato all'Autorità di vigilanza.

5. Le fondazioni e gli organismi da esse costituiti possono concorrere all'attività dei partiti e movimenti politici mediante prestazioni di beni o servizi. Tali forme di concorso sono evidenziate in appositi capitoli dei bilanci dei partiti e delle fondazioni e degli organismi da esse costituiti o controllati.

6. Nel caso di erogazione di finanziamenti o contributi alle fondazioni per un importo che nell'anno superi i 19 milioni, il soggetto erogante e la fondazione sono tenuti a farne dichiarazione congiunta all'Autorità di vigilanza secondo le modalità da questa stabilite.

VARIANTE A

Art. 3.

(Finanziamento delle fondazioni)

1. Per il finanziamento delle fondazioni di cui all'articolo 1 è istituito un fondo per le attività politico-culturali delle stesse. Tale fondo ammonta per il 1994 a lire 50.000 milioni ed è iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Tale importo è annualmente rivalutato in base al tasso di inflazione programmato. Sono conseguentemente soppressi i finanziamenti per l'attività funzionale dei partiti.

VARIANTE B

Art. 3.

(Finanziamento delle fondazioni)

1. L'articolo 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195, modificato dalla legge 18 novembre 1981, n. 659, è sostituito dal seguente:

«1. A partire dall'anno finanziario 1993, i cittadini che lo desiderano possono richiedere, in sede di dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, che una parte del gettito dell'imposta sul reddito delle persone

fisiche, non superiore al 4 per mille dell'ammontare complessivo, sia destinata allo sviluppo dell'attività delle fondazioni di cui all'articolo 1.

2. L'importo complessivo dei contributi da erogare alle fondazioni è stabilito in una quota del 4 per mille proporzionale alle opzioni dei cittadini. La quota del 4 per mille corrispondente alle opzioni inesprese è portata in economia di bilancio. L'importo corrispondente alle opzioni espresse, è distribuito tra le fondazioni proporzionalmente alle indicazioni preferenziali indicate in apposito modulo allegato alle dichiarazioni dei redditi.

3. A decorrere dall'anno finanziario 1994, entro il 30 giugno di ciascun anno, lo Stato corrisponde ai rappresentati legali delle fondazioni, a titolo di anticipo e salvo conguaglio entro il successivo 31 dicembre, una somma pari al 50 per cento del contributo loro spettante nel precedente anno finanziario.

4. Le modalità di attuazione, a tutela della riservatezza delle scelte espresse dai contribuenti, sono disposte con decreto del Ministero delle finanze, in modo da consentire la possibilità di scelta a tutte le categorie di contribuenti».

VARIANTE C

Art. 3.

(Finanziamento delle fondazioni)

1. I cittadini possono concorrere, a titolo di liberalità, al finanziamento delle fondazioni politico-culturali mediante contributi o prestazioni di beni o servizi per un valore non superiore a 100 milioni annui.

2. Il valore dei contributi e prestazioni può essere dedotto dal reddito imponibile nella misura dell'80 per cento.

3. I contributi e le prestazioni di cui al precedente comma 1 non sono soggetti ad alcuna imposta o tassa.

4. Le fondazioni devono registrare le contribuzioni finanziarie o le prestazioni in beni e servizi ricevute secondo le modalità ed entro i termini prescritti dall'Autorità di vigilanza. La violazione delle prescrizioni è punita con una pena pecuniaria pari al triplo del valore del contributo o della prestazione. Gli atti relativi alle violazioni sono trasmessi all'autorità giudiziaria.

Art. 4.

(Contributo alle spese elettorali)

1. A titolo di concorso nelle spese sostenute per le elezioni europee, nazionali e regionali e per i consigli delle province autonome di Trento e Bolzano, i partiti e movimenti politici che abbiano conseguito una rappresentanza parlamentare o consiliare hanno diritto a contributi finanziari nella misura complessiva di: 30 miliardi per le elezioni europee; 30 miliardi per le elezioni politiche nazionali; 40 miliardi per le elezioni dei consigli regionali.

2. La misura dei contributi alle spese elettorali è adeguata annualmente in misura pari alla variazione del costo della vita secondo l'indice ISTAT.

3. L'erogazione dei contributi è disposta dall'Autorità di vigilanza, mediante richiesta di liquidazione al Ministro del tesoro, a seguito della convalida degli eletti, secondo modalità stabilite con apposito regolamento da essa emanato, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le Commissioni affari costituzionali del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, in proporzione ai consensi elettorali ricevuti.

4. A titolo di promozione delle forme di democrazia diretta lo Stato eroga ai comitati promotori dei *referendum*, di cui alla legge 25 maggio 1970 n. 352, che abbiamo avuto svolgimento, un contributo di 1 miliardo di lire per ciascun *referendum*. Nel caso in cui più *referendum* siano stati promossi da un medesimo comitato, il contributo complessivo non può comunque superare la somma di 2 miliardi. L'onere complessivo annuo non può superare la somma di 4 miliardi.

Art. 5.

(Contributo al finanziamento dei gruppi parlamentari o consiliari)

1. Il Senato della Repubblica, la Camera dei deputati, i consigli regionali, i consigli provinciali di Trento e Bolzano assicurano il funzionamento dei gruppi parlamentari e consiliari mediante contributi, a carico dei propri bilanci, di entità proporzionale alla consistenza dei gruppi. Le modalità di determinazione e di erogazione dei contributi sono disciplinate da appositi regolamenti parlamentari o consiliari. Alla disciplina del personale dei Gruppi si provvede con disposizioni degli organi parlamentari o consiliari competenti.

Art. 6.

(Autorità di vigilanza)

1. È costituita un'Autorità istituzionale indipendente di vigilanza sulla gestione amministrativa dei partiti e sul funzionamento ed i bilanci delle fondazioni e degli organismi operativi da esse costituiti o controllati, ai sensi della presente legge.

2. L'Autorità ha sede a Roma ed è un organo collegiale costituito dal Presidente e da quattro membri, scelti tra cittadini italiani, non iscritti a partiti, di alta qualificazione morale e civile.

3. Il Presidente dell'Autorità è nominato dal Presidente della Corte Costituzionale. Entro quindici giorni dalla nomina del Presidente, il Presidente della Corte costituzionale, su proposta di questi, nomina gli altri quattro membri. I membri dell'Autorità durano in carica cinque anni e non sono riconfermabili.

4. Le indennità spettanti ai membri dell'Autorità sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro.

5. La carica di membro dell'Autorità non è compatibile con l'esercizio di alcuna attività professionale o di consulenza, e con altro ufficio pubblico o privato, eccezion fatta per l'attività di ricerca e pubblicistica. I membri del collegio non possono assumere cariche pubbliche anche elettive per i cinque anni successivi alla scadenza della carica. I membri del collegio che siano pubblici dipendenti sono collocati fuori ruolo.

6. L'Autorità di vigilanza si avvale di un Segretariato composto da non più di trenta addetti, dei quali dieci con regime giuridico e trattamento economico di dirigenti dello Stato. Gli addetti al Segretariato sono tenuti ad osservare il segreto relativamente a tutti gli atti del proprio ufficio. Gli addetti al Segretariato, se già dipendenti dello Stato o di enti pubblici, vengono posti fuori ruolo dalle amministrazioni ed enti di provenienza. Gli addetti al Segretariato non possono essere candidati ad elezioni politiche o amministrative. Alla gestione del Segretariato è preposto un Segretario generale, scelto tra i dirigenti generali dello Stato, gli avvocati dello Stato o i professori di ruolo di università in materie giuridiche o economiche.

7. L'Autorità disciplina la propria organizzazione e funzionamento con un regolamento adottato d'intesa con il Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

8. Sulla base dello stanziamento di cui all'articolo 3, l'Autorità provvede a ripartire le sovvenzioni pubbliche in favore delle fondazioni di cui all'articolo 1 della presente legge, secondo una programmazione annuale determinata sulla base dei seguenti criteri: a) il 70 per cento proporzionalmente al numero di voti conseguito dal partito politico di riferimento nelle ultime elezioni della Camera dei deputati; b) il 30 per cento in relazione ad attività di formazione effettivamente svolte. Il piano di ripartizione delle sovvenzioni a carico dello Stato è reso pubblico mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

9. Entro il 30 aprile di ogni anno l'Autorità presenta alle Camere una relazione sull'attività svolta nell'anno solare precedente.

Art. 7.

(Sanzioni)

1. Fermo restando quanto previsto dal codice penale in materia di reati contro la pubblica amministrazione ed il conseguente divieto di contribuzione ai partiti politici da parte di amministrazioni dello Stato e regionali, enti locali, enti pubblici economici, le persone giuridiche non possono erogare contributi in qualsiasi forma o modo ai soggetti di cui all'articolo 1.

2. L'erogazione e la percezione di finanziamenti e contributi, in violazione del divieto di cui al comma precedente, sono punite con una pena pecuniaria pari al triplo del contributo ricevuto ovvero pari al triplo dell'utilità conseguita.

3. Ove, nell'esercizio delle proprie funzioni, l'Autorità di vigilanza riscontri irregolarità nel bilancio dei partiti, delle fondazioni e degli organismi da esse costituiti ne chiede conto agli organi rispettivamente responsabili, indicando, ove occorra, le rettificazioni o modifiche da

apportare. Nel caso in cui i chiarimenti richiesti non siano soddisfacenti o il partito, la fondazione o l'organismo non si conformi alle istruzioni ricevute l'Autorità apre un procedimento di contestazione.

4. Il procedimento deve svolgersi in contraddittorio con i soggetti interessati ed è disciplinato da un apposito regolamento emanato dall'Autorità di vigilanza.

5. Ove, all'esito del procedimento, risulti accertata la violazione delle norme contenute nella presente legge o in regolamenti o prescrizioni dell'Autorità, il collegio adotta, anche congiuntamente, le seguenti sanzioni:

a) la irrogazione di una pena pecuniaria, consistente nel pagamento di una somma di importo fino al triplo dell'entità delle somme oggetto dell'accertata irregolarità;

b) la revoca parziale o totale dell'ultimo contributo ricevuto.

Art. 8.

(Contributi a candidati)

1. I divieti di cui all'articolo 7 sono estesi ai finanziamenti ed ai contributi in qualsiasi forma o modo erogati, anche indirettamente, ai membri del Parlamento nazionale, ai membri nazionali del Parlamento europeo, ai membri dei consigli regionali, provinciali e comunali ed ai candidati alle predette cariche. I candidati devono trasmettere, entro tre mesi dallo svolgimento delle elezioni, all'Autorità di vigilanza l'elenco dei contributi ricevuti ed un rendiconto delle spese sostenute e devono inoltre conservare per dieci anni la documentazione relativa.

Art. 9.

(Sanzioni)

1. Nel caso di erogazione di finanziamenti o contributi ai soggetti di cui all'articolo 8 per un importo che nell'anno superi il valore di 19 milioni di lire, sotto qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione di servizi, il donante e il donatario rendono di ciò dichiarazione congiunta all'Autorità di vigilanza nelle forme e nei modi da questa stabiliti. In caso di inosservanza di tale obbligo o di dichiarazioni non corrispondenti a verità si applica al donante e al candidato non eletto la sanzione di cui all'articolo 7, comma 5, lettera a).

2. Nel caso in cui la violazione sia commessa da un parlamentare, l'Autorità di vigilanza trasmette alla Presidenza dell'Assemblea di appartenenza gli atti relativi. Specifiche ed adeguate sanzioni disciplinari sono stabilite dai regolamenti parlamentari.

3. Nel caso in cui la violazione sia commessa da un consigliere regionale, provinciale o comunale, l'Autorità trasmette gli atti al Presidente o al Sindaco. Il consiglio delibera la sospensione del consigliere dall'attività consiliare per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno.

Art. 10.

(Limite alle spese elettorali)

1. Le spese elettorali di ciascun candidato non possono superare il limite stabilito con apposito provvedimento dell'Autorità di vigilanza. La violazione di tale obbligo è punita con la multa fino al triplo delle somme irregolarmente spese. Ove si tratti di un parlamentare o di un consigliere regionale, provinciale o comunale si applicano altresì le norme di cui ai commi 2 e 3 comma del precedente articolo 9.

Art. 11.

(Disciplina della propaganda radiotelevisiva)

1. Nel corso delle campagne elettorali relative alla elezione dei membri del Parlamento, del Parlamento europeo, dei consigli regionali è vietata la trasmissione di comunicati commerciali di propaganda. I concessionari privati esercenti attività di diffusione radiotelevisiva in ambito nazionale o locale, o comunque i soggetti autorizzati alle trasmissioni in attesa di concessione, devono riconoscere a tutti i partiti o gruppi politici partecipanti alle consultazioni l'accesso gratuito in appositi spazi di trasmissione in condizioni di parità tra loro, secondo regole e tempi definiti dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria. La presenza dei candidati e dei rappresentanti dei partiti, dei membri del Governo nazionale, delle giunte regionali e locali, deve essere limitata alle sole trasmissioni informative in relazione all'esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione. È vietata la presenza di candidati nelle trasmissioni di intrattenimento.

2. In caso di inosservanza delle norme di cui al presente articolo e dei regolamenti di cui al comma 1, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 10 milioni a lire 100 milioni e la sospensione della concessione o dell'autorizzazione per un periodo da dieci giorni a un mese.

Art. 12.

(Divieto di pubblicità a mezzo stampa)

1. Nel corso delle campagne elettorali relative alla elezione dei membri del Parlamento, del Parlamento europeo e dei consigli regionali è vietata la propaganda elettorale a mezzo di inserzioni pubblicitarie su quotidiani e periodici, con esclusione di giornali, periodici ed organi di informazione di partiti politici.

2. In caso di inosservanza di tale divieto si applicano le sanzioni di cui all'articolo 11 secondo comma.

Art. 13.

(Disciplina della propaganda)

1. Tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo scritti, stampa o fotostampa, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni

altro mezzo di divulgazione, debbono recare l'indicazione del committente responsabile.

2. Le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritti o affissioni murali e di volantinaggio sono a carico in solido dell'esecutore materiale e del committente responsabile.

3. L'inosservanza di tale obbligo è punita con l'ammenda di un minimo di lire 500.000 ad un massimo di lire 2.000.000.

Art. 14.

(Copertura finanziaria)

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 9 FEBBRAIO 1993

45ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
DI LEMBO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia De Cinque.

La seduta inizia alle ore 18,15.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 21 gennaio 1993, n. 14, recante disposizioni urgenti concernenti misure patrimoniali e interdittive in tema di delitti contro la pubblica amministrazione (916)
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 3 febbraio 1993.

Il presidente DI LEMBO comunica che egli, essendo il senatore Bargi cessato dall'appartenere alla Commissione, assumerà temporaneamente le funzioni di relatore.

Il senatore BARGI, dopo aver ribadito che l'attuale testo ha tenuto conto delle conclusioni cui era pervenuta in passato la Commissione, rileva che permangono tuttora motivi di perplessità, soprattutto sul piano tecnico-giuridico. Infatti, l'attuale decreto ha accolto l'opzione circa l'assegnazione al solo giudice ordinario della competenza ad applicare le misure in discussione; così come ha riportato la misura patrimoniale nell'ambito della figura della confisca e cioè di una misura di sicurezza, eliminando in tal modo i pregressi dubbi di incostituzionalità legati all'apparente prospettazione della misura come anomala sanzione penale. Pur tuttavia, esso ha conservato talune imperfezioni sia sul piano processuale - in ordine al coordinamento sistematico con l'attuale disciplina codicistica - sia sul piano sostanziale con particolare riguardo all'esatta definizione dei criteri soggettivi ed oggettivi di applicabilità della nuova misura. Ciò premesso, procede all'illustrazione dei cinque emendamenti da lui presentati.

L'emendamento 1.1, integralmente sostitutivo dell'articolo 1 del decreto-legge, introduce al comma 1 l'articolo 319-bis (Circostanze

aggravanti) fra le ipotesi di reato per le quali il pubblico ministero, nella fase delle indagini preliminari, può disporre accertamenti sulle disponibilità patrimoniali e finanziarie dell'indagato al fine di individuare i beni da sottoporre non a sequestro (come recita il testo del disegno di legge di conversione), bensì a confisca ai sensi dell'articolo 240 del codice penale. Il medesimo comma 1 stabilisce che al fine di individuare detti beni bisogna aver riguardo al momento in cui essi sono entrati nella disponibilità dell'imputato o del prestanome; ciò al fine di evitare che siano sottoposti a confisca anche beni appartenuti in momento anteriore alla consumazione del reato e, come tali, non raggiunti dal sospetto di essere frutto di attività illecita. Il comma 2 del medesimo articolo precisa che il G.I.P. può disporre il sequestro dei beni di cui al precedente comma, solo contestualmente all'emanazione del decreto che dispone il rinvio a giudizio, e cioè solo dopo l'esercizio dell'azione penale.

Il comma 3, a sua volta, chiarisce che al menzionato sequestro, in ragione della particolare disciplina della presente legge, non sono applicabili le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 321 del medesimo codice, che prevedono il potere del P.M. di disporre il sequestro in caso di urgenza. L'emendamento del senatore Bargi contempla altresì la possibilità al comma 4 per l'interessato di chiedere che, in luogo del sequestro, venga versata fidejussione o altra garanzia reale. Il successivo comma 5 prevede che la richiesta di sequestro può essere presentata in ogni stato e grado del giudizio; mentre il comma 6 garantisce il rispetto del principio del contraddittorio ai fini della decisione relativa al sequestro di beni intestati a terzi. Il comma 8, poi, contempla la possibilità, su richiesta dell'indagato, di procedere ad incidente probatorio per l'espletamento di perizia in ordine all'accertamento della corrispondenza fra il valore dei beni sequestrati e il valore indicato nell'imputazione preliminare. Il comma 9, infine, esplicita il principio per cui, in caso di sentenza di assoluzione, il sequestro deve essere revocato e in caso di condanna deve essere parzialmente revocato in rapporto al valore accertato in sentenza.

Con riferimento al comma 10 - che introduce la possibilità di disporre la confisca dei beni ovvero della somma depositata a titolo di fidejussione anche in presenza di sentenza *ex* articolo 444 del codice di rito - egli, pur non del tutto convinto della bontà di tale scelta, sottolinea la necessità della previsione di un testo esplicito.

L'emendamento 2.1 sostituisce all'articolo 2 il riferimento improprio alla cauzione con il richiamo alla figura della fidejussione.

L'emendamento 3.1 modificativo dell'articolo 32-*quater* (Casi nei quali alla condanna consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione) del codice penale estende - per motivi sistematici - la previsione dell'incapacità di contrattare anche in presenza di condanna per abuso di ufficio di cui all'articolo 323, comma 2, del medesimo codice e non solo per i delitti previsti dagli articoli già menzionati dal decreto.

L'emendamento 4.1 specifica, all'interno dell'articolo 4 (Accertamenti di irregolarità amministrative) del decreto, come non sia sufficiente ai fini dell'esperibilità del provvedimento previsto la sola qualifica di socio, ma necessita che si tratti di soci «in grado di

determinare scelte ed indirizzi della società». Inserisce nell'ambito di quell'articolo anche il richiamo alla corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio di cui all'articolo 319.

L'emendamento 5.1, da ultimo, riscrive integralmente il comma 2 dell'articolo 12-*quinquies* del decreto-legge n. 306 dello scorso anno convertito nella legge n. 356 al fine di evitare una inutile duplicazione di procedura nei confronti di persone sottoposte a procedimento o provvedimento di prevenzione e al fine di apprestare anche uno strumento più efficace nei confronti della ricchezza mafiosa, mediante il riferimento ai reati di cui all'articolo 53, comma 3-*bis* del codice di rito penale, quale presupposto oggettivo che determinerà anche la competenza della procura distrettuale.

Conclude sottolineando come la pienamente legittima esigenza di colpire degenerazioni penalmente rilevanti non debba essere perseguita sacrificando ineliminabili valori di civiltà del diritto.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

COVI ed altri. - Nuove disposizioni in materia di arbitrato e disciplina dell'arbitrato internazionale (633)

CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO. - Conciliazione ed arbitrato in materia di lavoro (873)

(Esame congiunto e rinvio)

Riferisce congiuntamente sui due disegni di legge il senatore COVI il quale si sofferma a rievocare i precedenti del disegno di legge n. 633, testo che prende le mosse da un articolato elaborato dall'Associazione italiana per l'arbitrato e da questa presentato al Ministro della giustizia, che lo fece proprio con alcune modifiche e lo presentò in Parlamento nel marzo del 1989. Successivamente, nel maggio dello stesso anno, il disegno di legge fu approfonditamente esaminato in un convegno degli studiosi del processo civile tenutosi a Roma, ricevendo un consenso pressoché generale sulle sue linee ispiratrici, pur in presenza di divergenze di carattere dottrinale su alcuni specifici punti.

Il testo in parola venne esaminato, senza giungere ad una conclusione, dalla Commissione Giustizia del Senato sul finire della passata Legislatura, che si concluse poco prima dell'esaurimento dei lavori del Comitato ristretto all'uopo costituito.

Il Gruppo repubblicano, a fronte della perdurante inerzia del Governo dopo alcuni mesi dall'inizio della Legislatura, su questo come su altri importantissimi temi - ricorda in particolare la revisione delle circoscrizioni giudiziarie e la riforma del Ministero di grazia e giustizia - ha recuperato, con poche modifiche, il testo in questione nel disegno di legge n. 633.

Passando al merito del provvedimento il relatore sottolinea come esso persegua il triplice fine di: corrispondere all'esigenza - generalmente avvertita - di dare la massima tutela alla manifestazione della volontà sancita dalle parti con la sottoscrizione della clausola compromissoria di deferire ad arbitri la controversia; regolare l'arbitra-

to internazionale in modo da conseguire la massima armonizzazione dell'ordinamento italiano con quello degli altri paesi; adeguare la legislazione nazionale alle convenzioni internazionali e, in particolare, a quella sottoscritta a New York nel 1958.

Venendo ad una analitica disamina delle singole disposizioni il relatore si sofferma in primo luogo sulla nuova formulazione prevista per l'articolo 808 del codice di rito civile, laddove si consente la sottoscrizione della clausola compromissoria in un atto separato, oltre che nel contratto che le parti stipulano; inoltre il secondo comma di tale articolo prevede che la clausola contenuta in contratti o accordi collettivi o individuali di lavoro sia nulla ove autorizzi gli arbitri a pronunciare secondo equità, ovvero dichiarare il lodo non impugnabile. Qui emerge un grave profilo di contrasto con l'altro disegno di legge iscritto all'ordine del giorno, di iniziativa del Consiglio nazionale dell'Economia e del Lavoro e contraddistinto dal n. 873, che invece adotta una soluzione diametralmente opposta: incidentalmente va ricordato che su tale provvedimento la 11ª Commissione ha rivendicato la propria competenza, a suo avviso con scarso fondamento, in quanto è incontestabile la prevalenza della legittimazione della Commissione Giustizia nei confronti di un disegno di legge concepito in forma di novella codicistica, e per di più connesso al provvedimento di riforma generale dell'intera materia dei giudizi arbitrali. Comunque, il contrasto fra i due testi costringe ad una scelta, prima di compiere la quale è necessario il maggiore approfondimento della materia.

Gli articoli 2 e 3 novellano gli articoli 809 ed 810 del codice, con l'intento di apprestare la massima tutela alla volontà compromissoria espressa dalle parti, mentre l'articolo 4 non innova sostanzialmente la disciplina dell'articolo 813 salvo per quanto attiene alla facoltà, concessa alle parti, di sostituire l'arbitro che omette o ritarda un atto relativo alle sue funzioni: anche questa disposizione denuncia l'intento di garantire la massima tenuta della clausola compromissoria.

Molto importante è poi la nuova formulazione dell'articolo 815, laddove si prevede che la ricusazione possa essere proposta entro il termine perentorio di dieci giorni a decorrere o dalla notificazione della nomina o dalla successiva conoscenza della causa di ricusazione. Pure notevole è la novella dell'articolo 819, in base alla quale la sospensione del procedimento è obbligatoria solo quando gli arbitri ritengano che il giudizio ad essi affidato dipenda dalla definizione di una questione che, per legge, non può costituire oggetto di giudizio arbitrale. Opportuno è pure l'ampliamento del termine previsto nel terzo comma dello stesso articolo da venti a sessanta giorni.

L'articolo 9 del disegno di legge esplicita poi, inserendo nel codice un nuovo articolo 819-bis, che la competenza degli arbitri non è esclusa dalla connessione fra la controversia ad essi deferita ed una causa pendente dinanzi al giudice, con ciò lasciando agli arbitri il potere di decidere in merito. Altrettanto rilevante è poi l'innovazione introdotta nel successivo articolo 820: la proroga, per una sola volta, del termine per la decisione viene ammessa - oltre che quando debbono essere assunti mezzi di prova - anche quando sia stato pronunciato lodo non definitivo. L'articolo 15 riscrive poi l'articolo 825 del codice di rito, risolvendo con una soluzione di compromesso un problema sul quale è

tuttora aperta una disputa in dottrina: si discute se il lodo sottoscritto dagli arbitri debba acquistare immediatamente l'efficacia di una vera e propria sentenza o se si debba mantenere il sistema vigente, nel quale il pretore accorda l'esecutorietà alle sole decisioni di condanna che acquistano così efficacia di sentenza, al contrario dei lodi aventi natura di accertamento o costitutiva. Il nuovo testo prevede che, con l'omologazione da parte del pretore, tutti i lodi acquistino l'efficacia di una sentenza dell'autorità giudiziaria. Su tale questione, comunque, si potrà tornare più approfonditamente in sede di esame dell'articolato.

L'articolo 16, sulla correzione del lodo, è una norma completamente nuova con la quale si consente che la pronuncia possa essere corretta, su istanza di parte, dagli stessi arbitri che hanno giudicato, qualora siano incorsi in omissioni o in errori materiali o di calcolo.

L'articolo 18, sostitutivo dell'articolo 828 del codice, amplia poi il termine per proporre l'impugnazione per nullità a novanta giorni e attribuisce la relativa competenza alla corte d'appello nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato, conformemente ad un indirizzo legislativo prevalso ormai da alcuni anni.

Quanto alla elencazione dei casi di nullità contenuti nell'articolo 829, il disegno di legge introduce al numero 8) l'ipotesi del lodo contrario ad altro precedente non più impugnabile o a sentenza passata in giudicato tra le parti, purchè la relativa eccezione sia stata dedotta nel giudizio arbitrale e, al numero 9), l'ipotesi dell'inosservanza, nel procedimento, del principio del contraddittorio.

Di particolare importanza è poi la nuova formulazione dettata per l'articolo 830, laddove si prevede che la corte d'appello possa dichiarare con sentenza la nullità parziale del lodo qualora il vizio incida soltanto su di una parte di esso scindibile dalle altre. Inoltre il principio per cui la corte d'appello pronuncia anche sul merito, se la causa è in condizioni di essere decisa, viene ribadito, con l'opportuna clausola della salvezza della volontà contraria di tutte le parti: in tal caso evidentemente la causa ritornerà davanti agli arbitri.

Passando alla tematica dell'arbitrato internazionale, il relatore sottolinea come si tratti, in sostanza, di opportuni adeguamenti dell'ordinamento nazionale a quello degli altri paesi: ad esempio con l'articolo 833 si stabilisce che non è necessaria l'approvazione specifica della clausola compromissoria ex articoli 1341 e 1342 del codice civile: ciò perchè solo nell'ordinamento italiano si è voluto sinora accentuare un preteso carattere vessatorio della clausola in parola.

Per quanto poi riguarda il disegno di legge n. 873, si tratta di un provvedimento in parte alternativo rispetto a quello testè illustrato: i principali profili di contraddizione sono d'altra parte già stati evidenziati. È importante poi notare come - con il nuovo articolo 410 del codice processuale civile - il testo in questione sancisca l'obbligatorietà del tentativo di conciliazione, che interrompe la prescrizione e sospende - per tutto il tempo del suo espletamento e per i venti giorni successivi alla sua conclusione - ogni decadenza. Il tentativo di conciliazione - lo si stabilisce nel successivo articolo 412-bis - costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Inoltre si prevede che l'impugnazione del lodo arbitrale possa avvenire, per violazione di disposizioni inderogabili di legge e per difetto assoluto di motivazione, al tribunale in funzione del giudice del lavoro anzichè alla Corte d'Appello.

Con l'articolo 8 del disegno di legge, infine, si aggiunge un comma all'articolo 296 del codice di procedura con il quale si stabilisce che - quando la decisione di una controversia tra quelle previste nell'articolo 409 dipenda dall'interpretazione di un contratto o accordo collettivo e sia in corso un'attività delle parti firmatarie dello stesso volte a fornirne una interpretazione - il giudice possa sospendere il processo fino all'espletamento dell'attività stessa. Questa disposizione suscita non poche perplessità.

In conclusione il senatore Covi auspica comunque che tutti i Gruppi parlamentari rappresentati nella Commissione si trovino d'accordo nel richiedere al Presidente del Senato anche in questa Legislatura, come già nella precedente, il trasferimento del disegno di legge n. 633 dalla sede referente alla sede redigente.

Il presidente DI LEMBO rileva tuttavia l'opportunità di attendere, prima di formulare una richiesta in tal senso, che il Presidente del Senato abbia deciso in ordine al conflitto di competenza sollevato dalla 11^a Commissione riguardo al connesso disegno di legge n. 873.

Dello stesso parere si dichiara il sottosegretario DE CINQUE il quale, pur riservandosi di interpellare in proposito la Presidenza del Consiglio, anticipa un orientamento di massima favorevole al trasferimento di sede per il disegno di legge n. 633, mentre esprime alcune perplessità in ordine al disegno di legge n. 873 che - a suo avviso - meriterebbe di essere trattato disgiuntamente.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 20.

EMENDAMENTI

Conversione in legge del decreto-legge 21 gennaio 1993, n. 14, recante disposizioni urgenti concernenti misure patrimoniali e interdittive in tema di delitti contro la pubblica amministrazione (916)

Art. 1.

All'emendamento 1.1, comma 1, sostituire le parole: «tra quelli comunque entrati» fino alla fine del periodo, con le altre: «entrati nella disponibilità dell'imputato o di un suo prestanome per effetto della consumazione del reato, da sottoporre a confisca ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale».

1.1/1

Covi

All'emendamento 1.1, sopprimere il comma 8 e al comma 10 sopprimere le parole: «nei limiti dei valori indicati al comma 1 accertati con la sentenza».

1.1/2

Covi

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1.

(Misure patrimoniali)

1. Quando si procede ad indagini per i reati di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 320, 321, 323, secondo comma e 326, terzo comma, prima parte, del codice penale, il Pubblico Ministero precedente può disporre indagini sulle disponibilità patrimoniali e finanziarie delle persone sottoposte ad indagine, a norma dell'articolo 2-bis, comma 1, 2, 3 e 6, della legge 31 maggio 1965, n. 575, al fine di individuare i beni, tra quelli comunque entrati nella disponibilità dell'imputato o di un suo prestanome dopo la consumazione del reato, da sottoporre a confisca ai sensi dell'articolo 240 secondo comma del codice penale per un valore pari all'effettivo vantaggio

patrimoniale o al concreto profitto derivati dal reato ovvero, per i delitti di concussione e corruzione, pari a quanto dato o ricevuto.

2. Su richiesta del Pubblico Ministero il giudice per le indagini preliminari, nei limiti della imputazione e con decreto motivato contestuale a quello di rinvio a giudizio, dispone il sequestro dei beni di cui al comma 1, nonché dei beni che, assoggettabili a confisca ai sensi del precedente comma, non siano più nella piena titolarità dell'imputato, sempre che il relativo atto di disposizione dei beni sia stato compiuto al fine di sottrarre il bene al sequestro dopo che l'imputato abbia comunque avuto conoscenza dell'esistenza del procedimento e sempre che il successivo titolare sia stato consapevole della dolosa preordinazione.

3. il sequestro indicato nel comma 2 è regolato dalle disposizioni del codice di procedura penale concernenti il sequestro preventivo, ad eccezione di quelle di cui ai commi 3-bis, 3-ter dell'articolo 321 dello stesso codice.

4. L'imputato o l'interessato può chiedere che in luogo del sequestro sia prestata fidejussione o altra garanzia reale. Il giudice, se accoglie la richiesta, stabilisce le modalità di prestazione della fidejussione o della garanzia reale e, se queste non vengono prestate, dispone il sequestro.

5. Il Pubblico Ministero può presentare la richiesta di sequestro in ogni stato e grado del giudizio. Il giudice dinanzi al quale pende il processo è competente a decidere e può preventivamente svolgere indagini e chiedere all'autorità competente tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno.

6. Se tra i beni assoggettati a sequestro taluni risultano intestati a terzi, questi ultimi sono chiamati ad intervenire nel procedimento, e possono, anche con l'assistenza del difensore, svolgere in camera di consiglio le loro deduzioni e chiedere l'acquisizione degli elementi utili ai fini della decisione.

7. Per l'esecuzione del sequestro e della custodia e l'amministrazione di beni sequestrati si osservano le disposizioni degli art.2-quater, 2-sexies, 2-septies e 2-octies della legge 31 maggio 1965, n. 575.

8. L'interessato in qualsiasi stato e grado del processo può chiedere che si proceda ad incidente probatorio per l'espletamento di perizia in ordine alla corrispondenza del valore dei beni sequestrati a quello dedicato nell'imputazione o nella sentenza.

9. Il sequestro è revocato quando interviene la sentenza di assoluzione. Su richiesta dell'interessato, il giudice, ove non abbia già provveduto, dispone la revoca parziale del sequestro o la riduzione delle garanzie, in relazione a quanto ritenuto nella sentenza che definisce ciascun grado del giudizio.

10. con la sentenza di condanna ovvero, in deroga all'articolo 448, comma 1, del codice di procedura penale, con la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2 del codice di procedura penale, il giudice dispone, nei limiti dei valori indicati nel comma 1 accertati con la sentenza, la confisca dei beni, ovvero la confisca della somma depositata a titolo di fidejussione, o dispone che si proceda ad esecuzione sui beni costituiti in garanzia».

Art. 2.

Al comma 1, sopprimere le parole: «o comunque all'effettivo vantaggio patrimoniale o al concreto profitto derivati dal reato» e sostituire la parola «cauzione» con l'altra «fidejussione».

2.1

BARGI

Art. 3.

Al comma 3, inserire, dopo di quello all'articolo 322, il richiamo all'articolo 323, comma 2.

3.1

BARGI

Art. 4.

Al comma 1, inserire dopo le parole: «dei soci» le altre: «in grado di determinare scelte ed indirizzi della società;» altresì inserire, prima di quello all'articolo 321, il richiamo agli articoli 319 e 319-bis. Infine, inserire prima delle parole: «il pubblico ministero» le seguenti: «e risulta altresì che dall'attività per la quale si procede è derivata una grave alterazione delle procedure e delle condizioni contrattuali in danno alla pubblica amministrazione».

4.1

BARGI

Art. 5.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il comma 2 dell'articolo 12-*quinquies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, è così sostituito: "Fuori dai casi previsti dal comma 1 e dagli articoli 648, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale, coloro che essendo sottoposti a procedimento penale ovvero condannati per uno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, i quali, anche per interposta persona fisica o giuridica, risultano essere titolari o avere la disponibilità a qualsiasi titolo di denaro, beni o altra utilità di valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini

delle imposte, o alla propria attività economica, e dei quali non possano giustificare la legittima provenienza, sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e il denaro, beni o altre utilità sono confiscati.»»

5.1

BARGI

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MARTEDÌ 9 FEBBRAIO 1993

24^a Seduta*Presidenza del Presidente*

FANFANI

Intervengono il ministro degli affari esteri COLOMBO e il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero AZZARÀ.

La seduta inizia alle ore 11,20.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R 33 0 04, C 3^a, 3^o)

Il presidente FANFANI comunica che da parte di alcuni senatori è stata avanzata la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivare l'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista e avverte che, ove la Commissione aderisca a tale richiesta, il Presidente del Senato ha già preannunciato il suo assenso.

La Commissione aderisce alla richiesta e, conseguentemente, tale forma di pubblicità viene adottata per il susseguente corso dei lavori.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
(A 8, C 3^a, 7^o)

Il presidente FANFANI informa che il Presidente del Senato ha trasmesso il documento finale della Conferenza interparlamentare sull'ambiente e lo sviluppo, svoltasi a Brasilia il novembre scorso. Tale documento sarà prontamente tradotto e distribuito ai membri della Commissione.

Preannunzia inoltre che avvierà opportuni contatti con il Presidente della 13^a Commissione, cui lo stesso documento è stato ugualmente deferito, al fine di concordare le modalità di un dibattito sull'argomento.

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO**Comunicazioni del Ministro degli affari esteri sui principali punti di crisi nei territori dell'ex Jugoslavia, nel Medio Oriente e in Africa**
(R 46 0 03, C 3^a, 1^o)

Il presidente FANFANI ringrazia il ministro Colombo per aver sollecitamente accolto l'invito rivoltagli dalla Commissione e gli dà la parola per la sua esposizione introduttiva.

Il ministro COLOMBO osserva anzitutto che, dopo la fine dei blocchi, si è registrata una prevedibile moltiplicazione delle tensioni in alcune regioni e che ciò impone un ruolo più incisivo dell'ONU, cui gli Stati membri dovrebbero contribuire fornendo alle Nazioni Unite i mezzi necessari per i suoi interventi. Nel contempo l'Italia è chiamata a una maggiore presenza nelle aree di crisi, che si esplica attraverso interventi politici, economici o anche militari, nell'ambito di forze multinazionali di pace.

Soffermandosi sulla situazione nei territori dell'ex Jugoslavia, pone in risalto gli aspetti salienti del piano Vance-Owen, che si differenzia dal precedente piano di Lord Carrington perchè non prevede la divisione della Bosnia- Erzegovina in tre cantoni - che potevano apparire gli embrioni di tre stati nazionali - ma si fonda sul permanere di un solo stato sovrano, suddiviso in dieci province delimitate in base a fattori etnici, religiosi, storici e geografici e non già sulla base dei fatti compiuti negli scontri militari. In particolare, il piano respinge le richieste dei serbi relative alla contiguità territoriale dei loro territori in Bosnia con la Serbia e con i territori della Croazia abitati dai serbi, nè prevede analoga contiguità per i territori dei croati di Bosnia.

Di fronte alle riserve avanzate soprattutto dalla comunità serba e da quella musulmana, l'Italia si è prodigata per favorire una soluzione negoziale, sia attraverso pressioni dirette sia con iniziative assunte nell'ambito della Comunità europea e in altri consessi internazionali. In particolare si ascrive a merito dell'Italia l'inserimento nel documento finale del Consiglio europeo di Edimburgo di una dichiarazione volta a fermare le offensive militari dei serbi, minacciando il completo isolamento internazionale.

I punti imprescindibili della posizione italiana sono il rifiuto più fermo della cosiddetta polizia etnica, con il conseguente corollario del ritorno dei profughi, nonché il disarmo delle fazioni e l'invio di una consistenza forza internazionale di pace. Tali posizioni sono state rappresentate ai governi di Belgrado, di Zagabria e di Sarajevo nelle recenti visite da lui compiute, d'intesa con i due copresidente della conferenza di pace. Da tali visite ha ricavato l'impressione che ai musulmani interessino soprattutto garanzie militari credibili e la consegna delle armi pesanti; al governo croato ha peraltro manifestato il giudizio negativo dell'Italia sull'offensiva croata in Krajina.

Riferisce poi sul rapporto appena inviato dal Segretario generale dell'ONU circa l'andamento della discussione nel Consiglio di sicurezza, da cui emergono segnali preoccupanti: la posizione dei musulmani è divenuta più intransigente e punta a limitare gli accordi all'elaborazione di una nuova costituzione della Bosnia; i serbi richiedono che ogni accordo territoriale sia sottoposto alle popolazioni della province, che implicherebbe un riconoscimento delle operazioni di polizia etnica già effettuate; infine i croati sembrano disposti a qualche piccolo sacrificio territoriale nella delimitazione delle province.

Dopo aver riferito sugli interventi umanitari che l'Italia ha promosso a favore dei profughi dei territori dell'ex Jugoslavia, il Ministro fa presente che l'Italia sta esercitando pressioni sulla federazione serbo-montenegrina e sull'Albania perchè la questione del Kossovo sia risolta accordando un'ampia autonomia amministrativa alla

comunità albanese, in modo da prevenire ulteriori spinte secessionistiche. Per quanto riguarda infine il riconoscimento della Macedonia, l'Italia per il momento ha stabilito un consolato generale a Skopje ed ha autorizzato lo stabilimento di un consolato macedone di uguale rango a Roma. Il Governo appoggia inoltre il compromesso, accettato anche dalla Grecia, per la soluzione dello spinoso problema del nome della nuova Repubblica, che provvisoriamente viene denominata ex Repubblica federale jugoslava di Macedonia, in attesa di un arbitrato internazionale che stabilisca il nome definitivo.

Passando a trattare la questione della Somalia, il ministro Colombo ricorda anzitutto la visita effettuata da lui a Mogadiscio nel mese di settembre, nel corso della quale incontrò i capi di tutte le fazioni, esercitando un'opera di moderazione. Successivamente l'Italia ha manifestato la propria disponibilità a inviare un contingente militare di 2.400 uomini nell'ambito dell'intervento voluto dall'ONU, per imporre la pace e favorire gli aiuti umanitari. Inoltre il Governo, con il consenso del Parlamento, intende mantenere tale contingente anche nella seconda fase dell'intervento, volta a mantenere la pace e favorire la ricostruzione del paese.

Al di là dell'intervento militare, che finora si è svolto con efficienza e in piena armonia con la popolazione locale, il problema politico resta quello di favorire negoziati tra le fazioni somale, che nel frattempo sono opportunamente disarmate dalla forza multinazionale. In tale prospettiva gli USA e l'Italia hanno inviato propri osservatori alla riunione preparatoria della Conferenza di conciliazione nazionale, che si è svolta ad Addis Abeba e ha visto la partecipazione di tutti i movimenti, compresi i secessionisti della Somalia ex inglese, che però hanno inviato solo osservatori.

Nel frattempo, già dalla scorsa estate, l'Italia ha promosso interventi urgenti di cooperazione nei settori della sanità, dell'alimentazione, dell'igiene, dell'acqua e dell'energia, collaborando con la Croce rossa, l'Unicef ed altre organizzazioni internazionali.

L'Italia segue con attenzione anche gli sviluppi in Eritrea, dove esiste una consistente comunità di connazionali, ed è stato il primo paese a stabilire relazioni diplomatiche, insediando per ora un consolato generale ad Asmara. Inoltre sono stati forniti al Governo provvisorio eritreo aiuti tecnici ed economici per poter effettuare in aprile il previsto *referendum* sull'indipendenza. Il Governo ritiene uno sviluppo di grande importanza l'accordo raggiunto tra i Governi provvisori dell'Etiopia e dell'Eritrea sull'autodeterminazione del popolo eritreo e si prodigherà per favorire la generale pacificazione del Corno d'Africa.

Il Ministro ricorda poi il ruolo avuto dal Governo italiano e dalla Comunità di Sant'Egidio nel negoziato di pace tra il Governo del Mozambico e i guerriglieri del Frelimo, conclusosi con l'accordo di Roma del 4 ottobre scorso. Successivamente si è svolta a Roma la Conferenza dei paesi donatori, in cui sono stati stanziati circa 400 milioni di dollari per favorire l'inquadramento dei gruppi armati in un esercito unico e lo svolgimento delle elezioni.

L'Italia contribuirà con 100 miliardi di lire e invierà anche un contingente di 1.200 uomini - nell'ambito di una forza di pace

multinazionale - al quale sarà assegnato il compito di presidiare il corridoio tra lo Zimbabwe e il mare.

Il ministro Colombo ricorda poi che l'Italia ha condannato tutti gli atti e le ritorsioni che ostacolano il processo di pace in Medio Oriente, ivi inclusa la deportazione di circa 400 palestinesi accusati di far parte del gruppo estremistico Hamas. Benchè il governo israeliano abbia inteso colpire una forza che considera ostile al processo di pace, è assai probabile che una misura di questo tipo - peraltro prontamente condannata dall'ONU - sortisca l'effetto di spingere le masse palestinesi su posizioni sempre più oltranzistiche e di isolare Israele nella comunità internazionale.

Il compromesso successivamente accettato dal governo israeliano si è rivelato insufficiente a evitare lo slittamento del negoziato; d'altra parte esso costituisce un implicito riconoscimento dell'errore originariamente commesso.

Peraltro nelle prime fasi del negoziato sono emersi incoraggianti progressi, soprattutto per quanto concerne il tavolo israelo-giordano; anche nel negoziato tra Israele e Siria, tuttavia, si va facendo strada la possibilità di uno scambio tra pace e territori. Più complessa e difficile è la trattativa tra Israele e i palestinesi, benchè sia incoraggiante la disponibilità di entrambe le parti ad accettare un periodo transitorio di 5 anni in cui la comunità palestinese si autogovernerà. È inoltre un segnale costruttivo anche la depenalizzazione dei contatti con l'OLP, decisa dal parlamento israeliano.

Il governo italiano, pur esprimendo amarezza per lo slittamento dei negoziati che si sarebbero dovuti tenere a Roma e per il conseguente trasferimento della sede, continua ad appoggiare in tutte le sedi il processo di pace. A tal riguardo ricorda i suoi recenti incontri con i capi di stato e di governo dei principali paesi del Medio Oriente, in cui ha avuto modo di verificare il persistere di una reciproca diffidenza ma anche il generale interesse per la pace.

Per quanto riguarda la questione irachena, non è ancora chiaro se l'insediamento della nuova amministrazione americana possa condurre a una reale distensione. L'Italia ribadisce il suo appoggio alle azioni militari intraprese nell'ambito del mandato dell'ONU per costringere l'Iraq a dare integrale attuazione alle risoluzioni delle Nazioni Unite; tuttavia esprime rammarico per le vittime civili e rileva che la risposta militare non è stata sempre congrua e proporzionata all'entità delle violazioni irachene.

L'ONU è stata accusata dai paesi arabi di applicare differenti pesi e misure all'Iraq e a Israele, ma tale accusa va respinta perchè non tiene conto della sostanziale differenza tra le due questioni e della particolare complessità storica e politica del conflitto arabo-israeliano.

Infine il ministro Colombo si sofferma brevemente sul Trattato di Parigi, che ha condotto alla messa al bando delle armi chimiche, ponendo in risalto il grande significato dell'accordo nell'ambito del controllo degli armamenti.

Il presidente FANFANI dichiara aperta la discussione sulle comunicazioni del Governo.

Il senatore ANDREOTTI ritiene che una valida base di discussione sulla questione della ex Jugoslavia sia costituito dal documento approvato la scorsa settimana dall'Assemblea del Consiglio d'Europa, in cui si sollecita anzitutto un controllo più incisivo dell'embargo. Tale problema, che presenta aspetti assai delicati soprattutto per ciò che concerne la navigazione sul Danubio, deve essere impostato tenendo conto anche delle responsabilità dei paesi da cui provengono le merci e, dunque, in primo luogo dell'Ucraina e della Russia, la quale peraltro dovrebbe avvertire maggiormente le responsabilità che le derivano dallo status di membro permanente del Consiglio di sicurezza.

Dopo aver espresso il suo consenso circa il compromesso con la Macedonia, esprime apprezzamento anche per gli sviluppi del processo di pace nel Mozambico e in Eritrea e, con riferimento alla Somalia, osserva che l'obiettivo prioritario da raggiungere è la ricostruzione del paese. Se tale risultato non può essere conseguito tenendo insieme tutte le molteplici etnie, è preferibile l'indipendenza dell'ex colonia britannica all'unità precaria e, forse, artificiosa del paese.

Condivide ciò che il Ministro ha affermato sull'impossibilità di paragonare il conflitto arabo-israeliano a quello del Golfo persico e prende atto con soddisfazione della crescente disponibilità israeliana al negoziato di pace, che ha avuto modo di verificare personalmente nel corso di recenti incontri con i più importanti leader ebraici. In particolare è importante che da parte israeliana non si parli più di autonomia amministrativa, ma si riconosca una funzione politica ai rappresentanti palestinesi che saranno eletti nei Territori.

Per quanto riguarda l'Iraq, gli altri paesi arabi saranno divisi tra la tendenza a ridimensionare il paese aggressore e più realistiche considerazioni sugli equilibri complessivi nel Medio Oriente e, soprattutto, sul rapporto di forze tra musulmani sunniti e sciiti. La situazione della popolazione civile irachena è comunque drammatica, per la grave carenza di viveri e medicinali, e richiede che siano adottate misure appropriate, anche in relazione al persistente blocco dei fondi iracheni. Preannunzia poi che incontri a livello parlamentare con rappresentanti iracheni si svolgeranno nell'ambito della prossima Conferenza dell'Unione interparlamentare.

Infine il senatore Andreotti osserva che l'accordo di Parigi sulle armi chimiche poteva essere concluso probabilmente già da qualche anno, grazie anche agli sforzi dell'Italia e della Germania. Tuttavia si tratta di un risultato importante, nonostante la mancata adesione di importanti paesi arabi, i quali avrebbero preferito un accordo che comprendesse anche gli armamenti nucleari e batteriologici. Ciò deve costituire un pungolo per ulteriori iniziative che consentano di stabilire l'equilibrio degli armamenti nel Medio Oriente e nel Golfo persico al più basso livello possibile.

Il ministro COLOMBO fa presente al senatore Andreotti che l'UEO ha manifestato la propria disponibilità a fornire assistenza ai paesi danubiani per il rafforzamento dell'embargo sul Danubio, ma non ha ricevuto risposta. Coglie inoltre l'occasione per dar notizia che il Governo nella giornata di ieri ha autorizzato la Francia a servirsi di una base italiana sull'Adriatico per interventi di tipo umanitario.

Il senatore Arduino AGNELLI sottolinea la piena conformità della politica estera italiana agli orientamenti delle Nazioni Unite. Con particolare riguardo alla questione jugoslava, la mediazione Vance-Owen, che rappresentano rispettivamente l'ONU e la Comunità europea, costituisce l'unica realistica prospettiva di pace, anche se favorisce indubbiamente i croati rispetto alle altre due comunità. È perciò opportuno continuare ad appoggiare tale piano, mantenendo un'equilibrata posizione tra le parti in conflitto e cercando nei limiti del possibile di far osservare l'embargo.

A tal proposito, ritiene ingenerose le accuse ai paesi danubiani, dal momento che il regime internazionale del Danubio consente alle navi che mantengono una linea mediana di sfuggire a qualsiasi controllo; inoltre vi sono responsabilità anche della Grecia - i cui rappresentanti in seno al Consiglio d'Europa si sono peraltro difesi rivolgendo analoghe accuse all'Italia e alla Germania - nonché dell'Albania, attraverso cui transita la maggior parte del petrolio destinato alla Serbia.

Le recenti elezioni amministrative svoltesi in Croazia hanno visto il trionfo nei distretti istriani della Dieta democratica istriana, in cui vi è una forte rappresentanza della comunità italiana. In maniera del tutto singolare, il presidente croato Tudjman ha reagito proclamando che il problema della tutela della minoranza italiana è subordinato al riconoscimento degli analoghi diritti della minoranza croata in Italia, la quale è notoriamente assai esigua ma è stata da lui arbitrariamente quantificata in ben 350.000 cittadini dal cognome slavo.

In tal modo il Governo croato getta la maschera e dimostra di avere una concezione naturalistica della nazionalità - tipica della cultura germanica - cui l'Italia contrappone la sua tradizionale concezione mazziniana e manciniana, che Federico Chabod definì volontaristica.

Auspica che il Governo italiano segua con estrema attenzione l'evoluzione della situazione politica croata, anche in considerazione dei delicati problemi connessi alla definizione del confine sloveno-croato con le possibili implicazioni per le acque territoriali del Golfo di Trieste.

Infine il senatore Agnelli esprime consenso per le posizioni espresse dal Governo circa la crisi palestinese e i problemi dell'Iraq e del Corno d'Africa.

Il senatore STAGLIENO osserva che nell'ex Jugoslavia, come in Somalia e nei territori palestinesi, è in corso un sistematico genocidio della popolazione civile. È quindi responsabilità di tutti i paesi europei, nonché delle Nazioni Unite, intervenire con le forze necessarie per porre fine al massacro nella Bosnia-Erzegovina.

Quanto alla Somalia, si dichiara d'accordo con il senatore Andreotti circa la difficoltà di mantenere l'integrità territoriale del paese. Più in generale osserva che i paesi industrializzati non possono disinteressarsi della sorte delle ex colonie, ma devono intervenire, quando occorre, per bloccare i conflitti e aiutare la ricostruzione dei paesi distrutti.

Nei territori occupati della Palestina l'unica soluzione possibile è, a suo avviso, la creazione di una zona protetta dall'ONU in cui il popolo palestinese possa autogovernarsi.

Richiama poi l'attenzione del Governo sui diritti della minoranza italiana in Istria e in Dalmazia, che non possono essere abbandonati al loro destino solo perchè si riconosce la successione della Slovenia e della Croazia negli accordi sottoscritti con la ex Jugoslavia. Pertanto, pur non avanzando rivendicazioni territoriali, invita il Governo a difendere le minoranze italiane.

Infine il senatore Staglieno fa presente che la crisi del Golfo persico coinvolge non solo interessi petroliferi degli USA, ma anche i vitali interessi dei paesi europei, che devono quindi intervenire con equilibrio ma anche con determinazione per la soluzione del conflitto in atto.

La seduta, sospesa alle ore 13,50, riprende alle ore 16,10.

Il senatore GUALTIERI osserva come, nell'esposizione del Ministro degli affari esteri, non sia stato dato adeguato rilievo alle conseguenze dell'avvicendamento ai vertici dell'amministrazione statunitense sui principali scenari di crisi, a cominciare dalla ex Jugoslavia. Ad esempio, lo *staff* del nuovo Presidente ha mostrato di ritenere che il piano Vance-Owen sia eccessivamente sbilanciato a vantaggio delle posizioni della Serbia. Per contro, si assiste alla ripresa dell'iniziativa della Repubblica russa nei Balcani, iniziativa che sembra destinata a rafforzare lo schieramento internazionale filo-serbo. Non è chi non veda come l'evoluzione delle posizioni rispettivamente proprie degli USA e della Russia possa in prosieguo di tempo tradursi in frizioni e contrasti.

L'iniziativa della CEE per la soluzione dei conflitto nell'ex Jugoslavia è stata finora alquanto labile; ciò è dovuto anche alla circostanza che le principali potenze europee, come la Germania, la Gran Bretagna e la Francia, tendono ad assumere un ruolo autonomo. Basti pensare al preannunziato dispiegamento di unità navali della marina francese nell'Adriatico, per il quale è stata chiesta la concessione dell'uso di basi sul territorio italiano. Su tale questione, il Governo ha avuto un atteggiamento oscillante.

Riferendosi a quanto testè dichiarato dal senatore Gualtieri, il ministro COLOMBO precisa che sulla questione dell'eventuale utilizzazione di basi navali italiane la posizione del Governo sia stata assolutamente univoca.

Riprendendo il suo intervento, il senatore GUALTIERI rileva come negli auspici dei più, l'ONU avrebbe dovuto, con la caduta degli assetti bipolari, assumere un ruolo sempre più incisivo, per la salvaguardia della pace e per la promozione dello sviluppo e del rispetto dei diritti umani. Tali aspettative sono tuttavia destinate a rimanere frustrate fin quando che l'organizzazione non sarà incisivamente riformata; in particolare, appare urgente dotare l'ONU di un autonomo dispositivo militare.

La presenza dell'Italia sulla scena internazionale risulta negli ultimi tempi alquanto marginale. Ciò rappresenta in parte la conseguenza delle distorsioni registratesi al livello della struttura stessa del Ministero degli affari esteri. Non giova certo alla credibilità nazionale dell'Italia il

retaggio delle esperienze fallimentari maturate sul versante della cooperazione allo sviluppo. Al riguardo, prosegue il senatore Gualtieri, sarebbe auspicabile il rapido insediamento di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle distorsioni nella cooperazione.

Per quanto riguarda l'applicazione delle sanzioni dell'ONU contro la federazione serbo-montenegrina, è intollerabile che numerosi Stati continuino impunemente a violare l'embargo, specie per via fluviale, lungo il Danubio.

Nel contesto medio-orientale, non può dirsi che le speranze che erano state riposte nell'avvento del nuovo Governo israeliano siano andate deluse. In effetti, il nuovo primo ministro ha assunto una coraggiosa iniziativa di pace, trovandosi però a dover fronteggiare una grave recrudescenza della violenza terroristica.

In tale contesto, la scelta dell'espulsione di 400 palestinesi sospettati di appartenere all'organizzazione estremista Hamas, può forse essere stata controproducente, ma è quanto meno scorretto considerarla come un segnale di chiusura rispetto al processo di pace.

Il senatore PECCHIOLI rileva preliminarmente come dall'esposizione del Ministro degli affari esteri non sia agevole riscontrare quali siano gli indirizzi generali della politica internazionale del Governo. L'attenzione è stata in effetti focalizzata su alcune delle situazioni di crisi esistenti, mentre non si è fatta menzione di questioni di primaria importanza, come il vuoto creatosi nell'Europa dell'Est con il crollo del regime preesistenti e l'affiorare di gravi difficoltà nel processo di integrazione comunitaria. Non minore interesse rivestono le questioni del dualismo economico internazionale e quelle della salvaguardia dell'ambiente.

In effetti, l'Italia sembra aver smarrito quella capacità di svolgere un ruolo incisivo sulla scena internazionale.

Per quanto riguarda l'ex Jugoslavia, non può non constatarsi come l'embargo internazionale sancito dall'ONU sia largamente disatteso; ciò che è più preoccupante, si va diffondendo il traffico degli armamenti, anche attraverso i confini con l'Italia. Particolarmente intenso risulta il flusso delle armi proveniente dalla Repubblica russa, la quale di fatto sta assumendo il ruolo di principale alleato della Serbia.

L'Europa occidentale reca non lievi responsabilità per la tragica evoluzione degli avvenimenti nel territorio della ex Jugoslavia. In particolare, le incertezze e le divisioni insorte a livello comunitario all'inizio del conflitto hanno finito per lasciare spazio alle posizioni più oltranzistiche nell'ambito di ciascuna parte del conflitto.

Per quanto riguarda le recenti iniziative internazionali in Somalia, prosegue il senatore Pecchioli, l'Italia, che reca gravissime responsabilità, non soltanto di ordine politico, per il sostegno prestato tanto a lungo al regime di Siad Barre, non potrà recuperare la sua credibilità nei confronti di tutte le parti in conflitto intanto che non sarà fatta piena luce su tutta la vicenda degli aiuti ai paesi in via di sviluppo; al riguardo appare quindi indispensabile procedere all'insediamento di una Commissione parlamentare di inchiesta. La Comunità europea è comunque chiamata a dare un nuovo impulso ai programmi di cooperazione allo sviluppo, in una situazione resa obiettivamente più difficile dall'emerge-

re in Germania di una tendenza al disimpegno rispetto allo sforzo di solidarietà verso il Terzo mondo, in rapporto alle ben note difficoltà incontrate nell'integrazione dei territori orientali.

La comunità internazionale è posta di fronte a due sfide di ardua soluzione, entrambe connesse con la questione del dualismo economico internazionale: quella della salvaguardia ambientale e quella dei massicci fenomeni migratori. A tale ultimo riguardo è lecito domandarsi se gli strumenti configurati dalla legge Martelli siano i più adeguati a fronteggiare un fenomeno destinato ad intensificarsi.

Il senatore BERNASSOLA sottolinea l'opportunità di evitare che violazioni della legalità internazionale in tutto simili vengano affrontate in modo difforme. Concorda peraltro con il senatore Andreotti sull'esigenza di valutare le peculiarità che ciascuna crisi internazionale può presentare prima di denunciare ipotetiche disparità di trattamento.

Per quanto riguarda il conflitto che dilania le Repubbliche della ex Jugoslavia, occorre evitare di assecondare le manovre dilatorie degli schieramenti oltranzisti, consentendo di trascinare oltre il limite del ragionevole i lavori delle Conferenze multilaterali. Il piano Vance-Owen può rappresentare un valido punto di equilibrio; tuttavia è assai dubbio che esistano le condizioni per darvi attuazione. Le autorità serbe approfittano delle incertezze della comunità internazionale per sottrarsi al rispetto delle intese, facendosi forti anche della nuova posizione di sostegno assunta nei loro confronti dalla Russia in una preoccupante cornice di solidarietà inter-slava.

In tale contesto, prosegue il senatore Bernassola, l'iniziativa assunta dal ministro Colombo di recarsi nella capitale serba può essere considerata positiva, ma rischia di restare sterile in un contesto internazionale che tende a mutare con l'evoluzione delle posizioni russa e statunitense.

L'esito delle elezioni in Croazia può favorire le iniziative dirette ad assicurare il rispetto dei diritti delle minoranze, oppure, all'opposto, incoraggiare velleità neocentralistiche. È compito della Comunità internazionale condizionare il mantenimento delle attuali relazioni con la Croazia e la Slovenia al rispetto dei diritti di tutte le minoranze.

In generale, deve realisticamente prendersi atto delle difficoltà che si frappongono ad un intervento militare per la soluzione del conflitto; la risposta più appropriata sembra essere quella di una drastica accentuazione dell'embargo. Al riguardo, è intollerabile che nell'area balcanica continuino a registrarsi sistematiche violazioni delle misure sanzionatorie dell'ONU, e vada anzi prosperando il traffico di armi e di droga.

Per quanto riguarda la questione del riconoscimento della Macedonia, lo stallo dell'iniziativa della Cee potrebbe essere superato chiamando in causa il Consiglio d'Europa.

Dopo aver sottolineato l'opportunità di una più decisa iniziativa per il disarmo delle fazioni che si fronteggiano in Somalia, chiede al Ministro quale riscontro abbiano avuto gli ordini del giorno adottati nei due rami del Parlamento per sollecitare una svolta nella gestione degli aiuti allo sviluppo. Al riguardo, non sembra certo un segnale incoraggiante il fatto che alla guida della Direzione generale per la

cooperazione allo sviluppo non vi sia ancora stato l'auspicato avvicendamento.

Il senatore MIGONE, pur constatando il sostanziale accordo delle forze politiche italiane sui grandi principi della politica estera, rileva una notevole difficoltà del Governo a tradurre tali principi in politiche coerenti.

Per quanto riguarda in particolare il ruolo delle Nazioni Unite, il Gruppo del PDS è favorevole alla creazione di uno stato maggiore militare - previsto del resto da un articolo della Carta - e alla proposta del Segretario generale che ha chiesto agli stati membri di mettere a disposizione dell'ONU permanentemente contingenti militari. È invece fermamente contrario a delegare il comando delle azioni militari compiute sotto l'egida dell'ONU a ufficiali di alcuni paesi membri.

Per quanto riguarda poi l'ampliamento del numero dei membri permanenti del Consiglio di sicurezza, si dichiara favorevole all'istituzione di un seggio permanente della Comunità europea, pur essendo consapevole dell'opposizione che tale proposta incontra non solo in Francia e nel Regno Unito ma anche nella Germania.

L'atteggiamento delle forze politiche italiane sulla crisi jugoslava oscilla, a suo avviso, tra la velleità interventista e l'impotenza effettiva. Sarebbe più costruttivo rafforzare l'embargo e, a tal fine, l'Italia potrebbe per prima sollecitare la sorveglianza di osservatori dell'ONU sui propri confini, creando così un precedente che potrebbe poi essere generalizzato a tutti i paesi confinanti.

In merito alle polemiche sulla politica della cooperazione, osserva che il Parlamento non può lasciare ai giudici il compito di far chiarezza sugli errori del passato, altrimenti non sarà possibile restituire credibilità alla cooperazione italiana. È inoltre essenziale superare la lottizzazione della direzione generale della cooperazione allo sviluppo, i cui gradi apicali sono finora stati appannaggio dei due maggiori partiti della coalizione del Governo, anche se non mancano responsabilità delle forze di opposizione.

Infine il senatore Migone sollecita il Ministro a intervenire con decisione sui problemi del personale, che versa in uno stato di sbandamento e di demotivazione, anche a causa della valanga di discutibili promozioni effettuate dal precedente Ministro e poi colpite da un'ordinanza di sospensione del Consiglio di Stato.

Il senatore POZZO rileva nell'esposizione del Ministro l'assenza di chiari orientamenti politici, che del resto è una caratteristica desolante della politica estera italiana.

È necessaria una chiara inversione di marcia nella politica di cooperazione, che dovrà scaturire da un'inchiesta parlamentare volta ad accertare soprattutto le responsabilità di ordine politico. È pertanto grave che il ministro Colombo stia dimostrando una sostanziale omertà nei confronti dei suoi predecessori, i quali si sono gravemente compromessi aiutando i regimi di Barre e di Menghistu. Si deve inoltre porre fine al finanziamento di grandi opere costose e inutili, per ricondurre la cooperazione allo sviluppo alle sue autentiche finalità.

Invita poi il Governo a promuovere finalmente la revisione del

Trattato di Osimo, non limitatamente agli aspetti economici, ma soprattutto per ciò che concerne la tutela delle minoranze italiane in Istria e in Dalmazia. A tale questione, che peraltro suscita l'interesse anche di forze politiche della maggioranza, il Gruppo del MSI-DN attribuisce importanza fondamentale: pertanto continuerà ad incalzare il Governo, perchè non si nasconda dietro risposte burocratiche, come se non fosse successo niente negli ultimi due anni in Jugoslavia.

Il senatore Vittorino COLOMBO osserva preliminarmente che la fine del bipolarismo USA-URSS è coincisa con la prima guerra scoppiata in Europa dopo il secondo conflitto mondiale. Se questo è incontestabile, occorre però chiedersi quali siano le ragioni remote del conflitto, senza indulgere a spiegazioni unilaterali, che forse hanno determinato una eccessiva fretta nel riconoscimento di stati ex jugoslavi per motivi di affinità storiche.

La posizione assunta dalla nuova amministrazione statunitense blocca di fatto l'attuazione del piano Vance-Owen: i motivi di tale atteggiamento non sono però affatto chiari. Contemporaneamente nell'assemblea del Consiglio d'Europa si va facendo strada una proposta - contro cui si è battuto - volta ad abolire l'embargo poichè di fatto funziona solo per la Bosnia.

In una situazione così problematica è necessario che l'Europa si assuma le sue responsabilità e che siano chiariti i rapporti, attualmente assai confusi, tra l'UEO e la NATO. Occorre inoltre dare nuovo impulso all'integrazione europea, che ha subito indubbiamente alcune battute di arresto, anche se il cancelliere Kohl conserva il suo ottimismo.

In conclusione il senatore Vittorino Colombo richiama l'attenzione del Ministro sul decreto-legge 1 febbraio 1993, n. 21, che utilizza in difformità ben 200 miliardi prelevati dal fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo, al fine di dar copertura alle spese per gli interventi militari in Somalia e in Mozambico. A tal riguardo, fa presente che il Gruppo della Democrazia cristiana non potrà dare il proprio consenso a una scelta politicamente così infelice.

Il senatore BRATINA, dopo aver sottolineato le aspettative favorevoli dei paesi dell'Europa orientale e centrale verso la politica dell'Italia, pone in evidenza gli errori commessi dai paesi occidentali, che hanno sottovalutato negli scorsi anni la gravità della crisi economica jugoslava e delle spinte centrifughe. Si è così appoggiato in modo miope il centralismo serbo, anzichè sostenere i più realistici tentativi di trasformare la Jugoslavia in una confederazione di stati sovrani. Infine, una volta disgregatosi la Jugoslavia, si è esitato troppo nel riconoscere i nuovi stati, incoraggiando così l'avventurismo militare serbo.

Contrariamente a un'opinione assai diffusa, ritiene che il problema jugoslavo non nasca da conflitti etnici, anche perchè le popolazioni sono tutte slave, ma da differenze religiose, sociali ed economiche, che hanno alimentato gli opposti nazionalismi. Quando poi la Serbia ha invaso gli altri Stati, calpestando il principio di intangibilità dei confini, sono state scatenate le operazioni di pulizia etnica, che in realtà rappresentano una politica di sterminio delle popolazioni vinte al fine di consentire l'annessione dei territori conquistati.

Dopo aver sottolineato le gravi responsabilità dell'amministrazione Bush, che ha favorito Milosevic salvo poi tentare di sostituirlo con Panic, *sottolinea il rischio di allargamento del conflitto, soprattutto per la politica revanscista del governo croato. L'Italia si trova poi esposta anche ad una concreta minaccia terroristica, assieme ad altri paesi dell'occidente.*

In tale contesto il Governo italiano deve battersi per riaffermare i principi dell'intangibilità dei confini e del rispetto delle minoranze, a cominciare dalla minoranza italiana in Croazia, che si trova sottoposta a *un governo nazionalistico e tendenzialmente autoritario.*

Il senatore PICCOLI concorda con il senatore Migone sull'esigenza di riordinare il Ministero degli affari esteri e di riqualificare il personale diplomatico. Sarebbe inoltre opportuno che il Governo desse ai servizi di informazione la direttiva di analizzare in maniera approfondita gli sviluppi politici nei paesi dell'Europa orientale, la cui destabilizzazione può condurre all'affermarsi di regimi nazionalisti e militaristici, con grave rischio per la sicurezza nazionale.

La crisi dell'ex Jugoslavia è emblematica da questo punto di vista: Milosevic rappresenta un potere bonapartista, simile a quello che potrebbe affermarsi in Russia se il governo di Eltsin dovesse essere travolto dalla crisi economica. Peraltro non c'è dubbio che dietro la Serbia vi sono potenze che la armano e forse la finanziano, allo scopo di destabilizzare i Balcani e di mantenere la porta aperta per una possibile riaffermazione dell'egemonia militare degli stati ex sovietici.

Se è grave la responsabilità dell'Occidente per non avere aiutato economicamente l'ex URSS in maniera adeguata, non meno tragico è stato l'errore di sottovalutare il militarismo del governo serbo, che solo ora nei paesi occidentali viene giustamente considerato alla stregua di un aggressore.

Il senatore Piccoli si sofferma poi sul conflitto arabo-israeliano, affermando che il sostegno alla giusta causa palestinese va temperato con il riconoscimento dei diritti di Israele, che è permanentemente minacciato dal terrorismo. È quindi opportuno evitare di isolare Israele oppure di delegare solo agli Stati Uniti il rapporto con lo stato ebraico.

Esprime poi perplessità sull'intervento in Somalia e auspica che, in considerazione dei gravi errori commessi nel passato, il Ministro voglia integralmente rinnovare il personale della rappresentanza diplomatica a Mogadiscio, in modo da dare un chiaro segnale di svolta. Anche l'invio di un contingente in Mozambico suscita gravi timori, nella consapevolezza della fragilità degli accordi di pace raggiunti nei paesi dell'Africa, come dimostra il caso dell'Angola.

Il conclusione il senatore Piccoli invita il Ministro a mantenere aperto il dialogo con il Parlamento, che non può apprendere dai mezzi di comunicazione di massa gli sviluppi di una guerra che è alle porte di casa, mentre per la crisi del Golfo le Commissioni esteri e difesa delle due Camere furono permanentemente in attività durante l'intero conflitto.

Interviene quindi il senatore MOLINARI, il quale rileva come l'Italia non riesca da tempo a esprimere indirizzi coerenti nel campo

della politica estera. Ciò risulta evidente in rapporto a ciascuna delle principali questioni che si presentano oggi a livello internazionale, dal ruolo dell'ONU in un contesto non più bipolare, al processo di integrazione comunitaria, all'affermarsi, infine, di un autonomo schieramento islamico.

In tale contesto, si assiste con preoccupazione al progressivo arroccamento dell'Europa occidentale rispetto ai paesi del Sud del Mediterraneo e dell'Europa orientale, sempre più considerati alla stregua di una minaccia per gli equilibri economici, sociali e culturali. L'atteggiamento di egoistica chiusura degli Stati più prosperi finisce per favorire, sul versante europeo, l'emergere di tendenze panslaviste e, sull'altro versante, il fondamentalismo islamico.

L'Italia può svolgere, prosegue il senatore Molinari, un prezioso ruolo di raccordo fra le diverse aree geo-politiche, a condizione che non si appiattisca in modo acritico sulle posizioni definite nell'ambito del sistema di alleanze cui appartiene. Anche nel campo della cooperazione allo sviluppo, sarebbe auspicabile, ad avviso del senatore Molinari, una politica più autonoma ed incisiva dell'Italia.

Ha quindi la parola il senatore BENVENUTI, il quale sottolinea l'opportunità, al fine di assicurare uno sbocco propositivo al dibattito odierno, di promuovere già nei prossimi giorni contatti fra le forze politiche in vista dell'elaborazione di un documento unitario relativo alle grandi linee della politica estera italiana.

Il senatore ORSINI rileva come un puntuale controllo parlamentare sulla politica estera del Governo sia essenziale; tuttavia, le Camere non devono sovrapporsi all'Esecutivo nell'elaborazione degli indirizzi della politica internazionale, salva la facoltà di far valere, se del caso, la responsabilità governativa mediante strumenti appropriati.

Se il ministro Colombo assicurerà, in sede di replica, una risposta puntuale e soddisfacente ai quesiti rivoltigli, il Gruppo Democratico-cristiano riterrà senz'altro esaurito il confronto odierno. Nell'eventualità che ciò non dovesse accadere, essa valuterà la possibilità di promuovere, in via autonoma o congiuntamente con altri Gruppi, altre iniziative.

Da vari oratori, si è deplorata una asserita mancanza di identità nella politica estera italiana. Tale rilievo appare infondato, se solo si considera quanto spesso il paese abbia saputo svolgere, nel quadro delle alleanze con i popoli liberi, un ruolo autonomo ed originale, ad esempio per la promozione del dialogo arabo-israeliano.

È evidente che, in uno scenario mondiale profondamente modificato, si pone l'esigenza di un complessivo ripensamento della presenza internazionale dell'Italia. Si manifesta, in particolare, un certo allentamento nella coesione della NATO, mentre si avvertono i limiti dell'ONU, nella sua attuale configurazione, ereditata dall'immediato dopoguerra, rispetto ai nuovi gravosi compiti che l'organizzazione è chiamata a svolgere.

Di fronte a sfide di simile portata, l'Italia deve avere una presenza incisiva, senza indulgere però ad atteggiamenti velleitari, e senza abbandonare le opzioni fondamentali della sua politica estera, dall'inse-

rimento nella NATO alla scelta europeistica. La preferenza deve inoltre essere accordata alle azioni multilaterali per quanto riguarda la salvaguardia della pace e della sicurezza. D'altra parte, in un contesto *mondiale sempre più interdipendente appare inevitabile che l'identità internazionale dei singoli paesi risulti in qualche misura meno marcata.*

Per quanto riguarda la situazione nella ex Jugoslavia, non vi è dubbio che il ritardo nella presa d'atto della irreversibilità della crisi dell'assetto federale preesistente abbia provocato seri danni. Dal dibattito odierno emerge un'indicazione univoca al Governo nel senso dell'assunzione di iniziative dirette a rendere più efficace l'embargo. Non è in effetti accettabile che le sanzioni siano sistematicamente eluse, perfino, a quanto sembra, da parte di paesi appartenenti alla CEE.

Per ciò che concerne la situazione in Somalia, sarebbe auspicabile, in prosieguo di tempo, il dispiegamento, in sostituzione dell'attuale corpo di spedizione, di autonome unità dell'ONU. Il mantenimento della pace non potrà comunque essere garantito in via stabile se non verrà completato il disarmo delle fazioni.

Nelle presenti condizioni è lecito interrogarsi sugli obiettivi e sulla durata che potrà avere l'intervento internazionale. Al riguardo sarebbe certamente dannoso indulgere nel disegno di trasporre in un paese fortemente caratterizzato dalle identità etniche, i meccanismi della democrazia classica. L'obiettivo deve più realisticamente essere individuato nella promozione di assetti politici ed amministrativi sufficientemente solidi per far fronte alle peculiari esigenze e possibilità della Somalia.

Per quanto riguarda la situazione nel Medio Oriente, prosegue il senatore Orsini, è auspicabile che si faccia strada nel governo israeliano la consapevolezza che la rinuncia alla tradizionale linea delle puntuali ritorsioni contro le provocazioni estremistiche non può che giovare all'emarginazione dei fautori della violenza.

Sul versante della cooperazione allo sviluppo, occorre probabilmente sottoporre a revisione alcuni aspetti della legge n. 49 del 1987; in particolare, occorre superare la logica dei finanziamenti a pioggia, e concentrare gli aiuti su un più ristretto numero di programmi.

Il ministro COLOMBO ringrazia preliminarmente tutti gli intervenuti per il prezioso contributo di riflessione, del quale il Governo non mancherà di tener conto.

Da qualche parte, sono state espresse riserve sulla sua scelta di circoscrivere le comunicazioni svolte all'inizio della seduta soltanto ad alcuni scenari di crisi. In realtà, la rinuncia a svolgere un'esposizione complessiva sulle linee della politica estera del Governo discende unicamente dalla formulazione dell'ordine del giorno della seduta, nei termini nei quali gli è stato trasmesso.

L'asserito difetto di identità nella politica estera italiana merita comunque sin d'ora qualche considerazione.

Per il passato, osserva il ministro Colombo, il rilievo può essere facilmente confutato sulla base di una sommaria ricognizione delle molteplici iniziative internazionali, spesso feconde, assunte dall'Italia nel corso degli anni. Indubbiamente, tuttavia, il venir meno del

preesistente assetto bipolare impone per l'avvenire un ripensamento delle forme della presenza internazionale dell'Italia. Pur nelle mutate condizioni che si sono da ultimo determinate, l'Italia non deve comunque abbandonare le scelte di fondo della sua politica estera; è presumibile che un ruolo crescente verrà svolto dalle organizzazioni internazionali. Al riguardo, l'esperienza degli ultimi anni mostra come l'Italia, nell'applicazione delle misure adottate da parte di tali organizzazioni, abbia spesso saputo assumersi speciali responsabilità, ad esempio mediante il dispiegamento di proprie unità militari.

In ogni caso, la promozione di autonome iniziative deve essere preventivamente sottoposta ad attento vaglio, onde evitare l'assunzione di atteggiamenti velleitari. In generale, sarebbe preferibile rapportare le iniziative nel contesto comunitario, sebbene il grado di maturazione dell'integrazione europea sul versante della politica estera sia ancora insoddisfacente rispetto agli obiettivi indicati nel Trattato di Maastricht.

In merito alle promozioni nell'ambito dell'Amministrazione degli affari esteri i cui effetti sono stati sospesi dal Consiglio di Stato, fa presente che il Governo, non essendo ancora note le motivazioni dei provvedimenti giurisdizionali, non avrebbe potuto attenersi ad altra via che quella di fatto seguita. D'altra parte, la singolare asprezza assunta dalle polemiche su tale vicenda riflette la tendenza di alcuni ambienti a favorire le interferenze partitiche in un ambito che dovrebbe restare affidato alla sfera di autonomia del Ministro degli affari esteri.

Il senatore PECCHIOLI fa presente al ministro Colombo che il richiamo alle interferenze partitiche nell'ambito dell'amministrazione degli affari esteri dovrebbe semmai essere riferito all'operato di qualche suo predecessore.

Il ministro COLOMBO, riprendendo il suo intervento, assicura che nei prossimi giorni consegnerà ai due rami del Parlamento una esauriente relazione sulle attività di cooperazione allo sviluppo. In attesa che le forze politiche e i singoli parlamentari esaminino tale documento, le polemiche e le stesse ipotizzate iniziative nel senso della istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta rischiano di appuntarsi su dati inconsistenti.

Fa presente inoltre di aver provveduto ad alcuni avvicendamenti nell'ambito di uffici competenti in materia di cooperazione allo sviluppo; tutto ciò non comporta peraltro un giudizio negativo nei confronti di coloro che risultano conseguentemente destinati ad altro incarico.

Per quanto riguarda l'evoluzione della situazione nell'ex Jugoslavia, le considerazioni svolte dal senatore Piccoli sono certamente meritevoli di attenta e preoccupata considerazione. Tuttavia, appare eccessivo ascrivere all'attuale *leadership* della Repubblica russa una tendenza egemonica sull'area già di influenza sovietica, sebbene non manchino segnali della crescente influenza di ambienti conservatori delle forze armate. In concreto, non va dimenticato che rispetto al piano Vance-Owen la Russia non si è dissociata, pur essendosi poi opposta alla instaurazione di una zona di interdizione aerea.

D'altra parte, un intervento militare internazionale nell'ex Jugoslavia diretto ad imporre una determinata soluzione di pace sarebbe impraticabile, anche per la riluttanza dei paesi europei ad impegnare propri reparti in una operazione tanto rischiosa. Soltanto se sarà raggiunto un accordo almeno in linea di massima, da tutte le parti del conflitto, potrà eventualmente, in un secondo tempo, valutarsi la possibilità del dispiegamento di un dispositivo internazionale per garantirne l'applicazione.

In conclusione, ribadisce la sua disponibilità ad un ulteriore confronto con la 3^a Commissione permanente del Senato sulle linee generali della politica estera.

La seduta termina alle ore 20,50.

BILANCIO (5ª)

MARTEDÌ 9 FEBBRAIO 1993

67ª Seduta

Presidenza del Presidente
ABIS*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Madaudo.**La seduta inizia alle ore 16,10.***AFFARI ASSEGNATI****Esame delle petizioni nn. 56, 65 e 70**

Riferisce il senatore PICANO facendo presente che sono all'esame della Commissione tre petizioni, di cui una (56) in materia di aggiustamenti alla manovra economica per quanto concerne sanità, pubblico impiego e pensioni; una (65) concernente la vendita del Credito Italiano e l'ultima (70), in materia di manovra complessiva per diminuire il deficit pubblico.

Per quanto concerne la prima, si tratta in effetti di una serie di considerazioni alle quali si può riflettere se e in che misura si possa dare seguito. La materia era quella della legge delega, il cui testo veniva licenziato dalla Commissione all'Assemblea, dopo il ritorno dalla Camera dei deputati, nella stessa data - 21 ottobre - in cui veniva assegnata la petizione stessa. (R 141 0 02, C 5ª, 1º)

A quest'ultima quindi sarebbe opportuno dar corso con una presa in considerazione, utilizzando le modalità previste dall'articolo 141, comma 2, del Regolamento del Senato, nel senso che tale petizione venga trasmessa a cura del Presidente del Senato al Governo con l'invito a provvedere.

Per quanto concerne poi la petizione n. 65, essa riguarda argomento che non investe la competenza del Parlamento: se gli atti sono innanzi alla magistratura, è in quella sede che vanno valutate le circostanze addotte nella petizione stessa. Competente è anche la Banca d'Italia. Per quanto concerne quindi questa petizione, la proposta è l'archiviazione, sempre ai sensi dell'articolo 141, comma 2, del Regolamento. (R 141 0 02, C 5ª, 2º)

Analogo esito viene proposto per la terza petizione (70), che propone una serie di misure che in realtà non sembrano condivisibili

per la loro drasticità e, oltretutto, per la loro scarsa possibilità di poter incidere realmente sul deficit pubblico. (R 141 0 02, C 5ª, 3º)

È necessario ricordare che ai tre soggetti presentatori verrà in ogni caso data comunicazione della decisione adottata dal Senato, ai sensi dell'articolo 141, comma 3, del Regolamento.

La Commissione concorda quindi con la proposta del relatore.

IN SEDE CONSULTIVA

Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 512, recante disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative (876)

(Parere alla 1ª Commissione: in parte favorevole, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 3 febbraio 1993.

Riferisce il senatore CREUSO, facendo presente che la 8ª Commissione ha espresso parere contrario sull'utilizzo in difformità previsto nell'emendamento 12.1. Propone pertanto di esprimere parere contrario, per mancanza di copertura, su detto emendamento, così come su quello 18.0.2, per i motivi illustrati nella seduta del 3 febbraio u.s.

Concorda la Commissione.

Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, recante disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica (905)

(Parere alla 6ª Commissione: in parte favorevole in parte contrario per mancanza di copertura ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riferisce il senatore PAVAN, facendo presente che sul testo è stato già fornito un parere di segno favorevole e si tratta ora di esprimersi sugli emendamenti.

Ad un primo esame, sembrano comportare problemi di aggravio della finanza pubblica gli emendamenti 1.2, 1.7, 2.2, 4.6, 4.2, 6.9, 9.1, 9.2, 12.1, 12.2, 12.6, 12.8, 12.9, 20.0, 25.1: su di essi il parere può essere di semplice contrarietà.

Incidono invece sul bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 2.1, 4.5, 9.3, 10.2, 10.22, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 10.17, 10.18, 10.19, 10.20, 12.12, 12.3, 12.13, 20.1.

Per quanto riguarda l'emendamento 4.0.1, è da valutare se si pone un problema di utilizzo difforme e quindi di richiesta di parere alla Commissione ambiente, se si continua a privilegiare il criterio della Commissione su quello della coerenza tra stanziamento e spesa. Per quanto concerne poi l'emendamento 4.0.2, si segnala che esso è stato già approvato nell'ambito del disegno di legge n. 877.

Il senatore Michelangelo RUSSO osserva che non dovrebbero sussistere motivi di contrarietà sull'emendamento 4.6, poichè i mutui per la ricostruzione del Belice sono già previsti dalla legge n. 505 del 1992.

Il relatore PAVAN fa presente che il parere su tale emendamento ha carattere di semplice contrarietà e che comunque con esso si incrementa il fabbisogno.

Si apre quindi un dibattito sui singoli emendamenti, nel quale intervengono il presidente ABIS, il relatore PAVAN e il senatore SPOSETTI.

La Commissione concorda quindi di esprimere, a maggioranza, un parere nel senso proposto dal relatore, esprimendosi in senso di nulla osta sull'emendamento 4.0.1.

Conversione in legge del decreto-legge 1° febbraio 1993, n. 21, recante provvedimenti urgenti in ordine alla situazione determinatasi in Somalia e Mozambico (950)

(Parere alla 4^a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di parere ai sensi dell'articolo 40, comma 11, del Regolamento)

Riferisce il senatore CREUSO, facendo presente che si tratta del decreto-legge che prevede misure per il personale che presta servizio in Somalia e Mozambico. Le spese sono quantificate in 275 miliardi fino al 31 marzo 1993 e coperte per 200 miliardi con l'utilizzo del fondo fuori bilancio della legge sulla cooperazione allo sviluppo e per 75 miliardi con il fondo speciale relativo al Ministero del tesoro. Posto che entrambe le fonti presentano adeguata capienza, si deve osservare, quanto alla prima copertura, che sarebbe opportuno, anzichè utilizzare disponibilità presenti in un fondo fuori bilancio, prevedere una riduzione dell'autorizzazione di spesa consentita per il 1993 per la medesima finalità. I fondi utilizzati poi sono di pertinenza della Commissione affari esteri: si potrebbe valutare l'opportunità di chiedere a tale Commissione il parere sull'utilizzo in difformità.

Il senatore SPOSETTI ritiene che la parte del provvedimento coperta con il fondo speciale del Ministero del tesoro costituisca una fattispecie di utilizzo in difformità, vietato per i decreti-legge.

Il relatore CREUSO precisa che si tratta di spese per esigenze connesse alla tutela della sicurezza del paese e che dunque non ricorre la fattispecie in esame. Egli propone tuttavia di chiedere alla Commissione affari esteri il parere sull'utilizzo in difformità del fondo per la cooperazione.

La Commissione concorda e l'esame è conseguentemente rinviato.

Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 1993, n. 13, recante misure urgenti per lo sviluppo delle esportazioni (910)

(Parere alla 10ª Commissione: in parte favorevole, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame, rinviato il 3 febbraio.

Il relatore PAVAN fa presente che sono pervenuti i pareri contrari, da parte delle Commissioni 7ª e 9ª sull'utilizzo in difformità. Propone pertanto l'espressione di un parere contrario, per mancanza di copertura.

Il senatore SPOSETTI lamenta il fatto che il Governo già nel mese di gennaio proceda all'emanazione di decreti che si coprono sui fondi speciali utilizzandoli in difformità.

La Commissione concorda quindi di trasmettere un parere contrario, nel senso proposto dal relatore.

Conversione in legge del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, recante disposizioni urgenti per il recupero degli introiti contributivi in materia previdenziale (900)

(Parere su emendamenti alla 11ª Commissione: in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riferisce il senatore CREUSO, osservando che, dopo che il 3 febbraio 1993 la Commissione ha espresso parere favorevole sul testo, sono stati trasmessi emendamenti dalla Commissione di merito. Di essi suscitano problemi quelli: 1.10, che amplia il numero dei componenti delle Commissioni competenti ad assegnare le qualifiche; 3.8, che istituisce comitati di vigilanza in ogni provincia; 3.9 che aumenta le retribuzioni del personale degli ispettorati del lavoro, facendo gravare l'onere sui bilanci delle amministrazioni, senza quantificarlo, nè coprirlo; gli emendamenti 4.1 e 4.2 sopprimono l'articolo 4, dal quale dovrebbe derivare un gettito per il condono; tuttavia, in mancanza di una relazione tecnica su tale articolo, risulta difficile quantificare la perdita di gettito, mentre d'altra parte nel caso di mancato condono il debitore è tenuto al pagamento dell'intera somma dovuta; 4.3 che porta la sanzione per il condono al 10 per cento, ad un livello cioè pari all'attuale interesse legale, provocando quindi una convenienza relativa all'evasione; 4.4 che posticipa i termini per il pagamento del condono; 4.5 che nella sostanza sana le situazioni previdenziali pregresse e quindi contrae l'area di applicazione del condono; 4.6 che protrae i termini di pagamento sempre in materia di condono; 4.7 4.8 e 4.9, soppressivi del comma 3 dell'articolo 4, che consentono di ampliare le fattispecie di condono anche a chi sia sotto ispezione; 4.10 che, ammettendo regolarizzazioni anche dopo i termini di prescrizione consente di elevare la massa contributiva con probabili riflessi sui trattamenti pensionistici; 4.11 che nella sostanza estende le vigenti disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali; 4.12 che estende benefici

pensionistici ai titolari dei trattamenti sociali; 4.13 che estende il miglior trattamento previsto dal decreto-legge in tema di condono per gli enti pubblici anche a quelli privati, analogamente, all'emendamento 4.14; 4.0.1, che estinguendo i crediti fino a 35.000 lire può provocare una perdita di gettito contributivo; 4.0.2, che tuttavia sembra essere limitato a fissare diverse modalità per il conseguimento della qualifica dirigenziale; 4.0.4, che tuttavia, pur provocando un probabile onere, si limita a equiparare il trattamento previdenziale corrisposto prima del 1991 a quello attuale, per quanto riguarda le indennità di trasferta.

In data 9 febbraio il Tesoro ha fatto conoscere di essere contrario, per motivi di copertura, agli emendamenti 1.1, 1.3, 1.5, 1.10, 3.8, 3.9, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.0.3 e 4.0.4, mentre esso è contrario per motivi di merito sugli emendamenti 3.2, 3.5, 3.10, 3.11, 4.15, 4.0.2.

Pertanto, la Commissione potrebbe adeguarsi alle proposte del Tesoro, esprimendo parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.1, 1.3, 1.5, 1.10, 3.8, 3.9, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13.

Concorda la Commissione.

Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale (940), approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Occhetto ed altri; Zanone ed altri; Fini ed altri; Mundo ed altri; La Ganga ed altri; Tiscar ed altri; Patria ed altri; Bossi ed altri; Boato ed altri; La Malfa ed altri; Signorile; Mensorio; Ferri ed altri; Mastrantuono; Tassi
(Parere alla 1ª Commissione: favorevole)

Riferisce il senatore CREUSO facendo presente che si tratta del testo approvato dalla Camera dei deputati in materia di elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale. Per quanto di competenza, rileva l'articolo 30, che raddoppia i limiti delle indennità di carica dei sindaci e degli assessori e aumenta del 50 per cento le indennità di presenza dei consiglieri. Per la copertura si precisa che all'eventuale maggiore onere si provvede «nei limiti delle disponibilità di bilancio con le entrate ordinarie proprie degli enti locali e con le minori spese conseguenti alla riduzione del numero degli assessori e dei consiglieri, nonché in coerenza degli indirizzi della politica economica nazionale». Posto che quest'ultimo inciso non ha conseguenze sul piano giuridico, la copertura con le disponibilità di bilancio degli enti locali contravviene al principio di cui all'articolo 27 della legge di contabilità. Tuttavia poichè l'innalzamento dell'indennità ha carattere compensativo ed è equilibrato con la diminuzione del numero dei consiglieri e degli assessori, probabilmente non deriva un maggior onere e quindi si può esprimere un parere favorevole.

In senso favorevole si pronunciano i senatori SPOSETTI e PAVAN, che ritengono che l'innalzamento dell'indennità abbia carattere facoltativo.

Il presidente ABIS osserva che la dizione di cui alla lettera a) dell'articolo 30 non sembra essere corretta.

Conclusivamente, la Commissione concorda di trasmettere un parere favorevole.

Pizzo ed altri. - Ordinamento degli studi di educazione fisica, motoria e dello sport presso le università. Norme transitorie sugli istituti superiori di educazione fisica (ISEF) (40)

Zoso ed altri: - Ordinamento degli studi di educazione fisica, motoria e dello sport presso le università. Norme transitorie sugli istituti superiori di educazione fisica (ISEF) (498)

Nocchi ed altri. - Ordinamento degli studi di educazione fisica, motoria e dello sport presso le Università; Norme transitorie sugli istituti superiori di educazione fisica (ISEF) (514)

Saporito ed altri. - Riordinamento degli istituti superiori di educazione fisica (714)

(Parere alla 7ª Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Riferisce il senatore GIORGI, facendo presente che in data 6 novembre 1992 il Servizio del bilancio ha trasmesso una nota di lettura sui provvedimenti. In base ad essa si desume che esiste una probabile sottovalutazione degli oneri relativi al personale e alle spese di primo impianto. Infatti, la spesa per il solo personale docente inquadrato nel livello universitario ammonterebbe a 2,7 miliardi, pari alla differenza fra gli stipendi attuali percepiti dai docenti dell'ISEF di Roma e quelli spettanti ai docenti universitari. Non è poi chiaro se lo stanziamento di 4 miliardi previsto dal piano per ogni nuova facoltà sia da riferirsi al solo costo aggiuntivo rispetto a quello attuale o corrisponda all'intero costo della nuova istituzione universitaria. Pertanto è indispensabile un chiarimento in materia da parte del Governo, tenendo altresì conto che l'onere indicato nell'articolo 14 del Piano di sviluppo dell'Università è stimato complessivamente in 12 miliardi per il 1993 per quanto riguarda le facoltà di scienze dell'educazione fisica: poichè l'onere stimato per ogni nuova facoltà è di 4 miliardi, ne risulterebbe la possibilità di istituire solo tre nuove facoltà. In ogni caso, sempre secondo il Servizio del bilancio, la spesa supererebbe i cennati 4 miliardi, se alle spese di personale, si aggiungono quelle di primo impianto. Mancano inoltre specificazioni circa l'esito giuridico del contributo attualmente corrisposto dallo Stato all'ISEF di Roma, se esso cioè continuerà ad essere corrisposto o meno, così come non è chiarito se permarranno gli attuali contributi destinati agli ISEF pareggiati. Tutto ciò in mancanza di dati precisi relativi alla situazione di bilancio e di organico dei vari ISEF e al numero di ISEF da convenzionare.

Tutto ciò tenendo conto del fatto che la legge finanziaria per il 1993 prevede in tabella A 51,5 miliardi l'anno per il Ministero dell'università, mentre in tabella F il piano triennale di sviluppo reca 413 miliardi per il 1993 e lo stanziamento è stato ridotto, ancorchè moderatamente dalla tabella E, senza che nulla sia stato previsto in tabella C. Il che suscita perplessità: infatti la tabella F è destinata a modulare nel tempo spese di

natura capitale già decise e coperte, mentre il piano attuativo dell'Università entrerà in vigore dal 1996 e dovrebbe riguardare anche spese correnti, che, come tali, devono essere quantificate in sede di tabella C, per la quale è indispensabile definire, in sede di legge finanziaria, anche la necessaria copertura. In questo modo invece il requisito della copertura, cui nel testo in esame si fa indiretto riferimento per opera del rinvio al Piano di sviluppo dell'Università, viene a mancare per il triennio di esercizio, per quanto concerne gli oneri di natura corrente, non essendo stata prevista apposita clausola nel testo del provvedimento e dovendosi ritenere che esso comporti nuove spese correnti (docenti e personale amministrativo). La via per evitare la sopra menzionata contraddizione è quella di dare valore alla normativa solo in futuro, ma allora essa dovrebbe limitarsi ad avere contenuto meramente programmatico e non precettivo, come si evince invece da alcune norme (articoli. 5, 6, 7). Ciò a meno di non inserire specifici finanziamenti nella sede della tabella C della prossima legge finanziaria; ma ciò comporterebbe la necessità di attendere il prossimo anno per approvare il disegno di legge.

Interviene il senatore ZOSO per osservare che alcuni presupposti sui quali si basa la relazione non sono condivisibili; infatti non è vero che tutti i docenti passerebbero di ruolo, ma permarrrebbero incarichi, e, d'altra parte, non si realizzerebbe un aumento automatico della spesa. In realtà, il provvedimento mira a risparmiare, non consentendo che tutti gli ISEF, che attualmente sono 21, si trasformino in facoltà, mentre la questione finanziaria dipende dal piano triennale, nella cui sede si deciderà l'istituzione delle nuove facoltà tenendo conto delle disponibilità relative alle risorse. Nel caso in cui le disponibilità siano insufficienti verrà naturalmente contenuto il numero delle nuove facoltà, la cui istituzione provocherà la cessazione dei trasferimenti agli ISEF.

Il senatore PAVAN ritiene che è indispensabile chiedere al Governo una nuova relazione tecnica sulla materia.

A tale proposta si associano il senatore CREUSO e il presidente ABIS, che osserva altresì come sia opportuno che il Servizio del bilancio approfondisca tale futura relazione tecnica, che si augura possa essere trasmessa nei tempi più brevi possibili onde non pregiudicare l'iter del provvedimento.

La Commissione concorda quindi di richiedere una relazione tecnica al Governo sulla base delle osservazioni emerse in Commissione e l'esame è conseguentemente rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A 7, C 5ª, 19°)

Il senatore RASTRELLI chiede quale seguito abbia avuto la richiesta avanzata per avere spiegazioni da parte del Ministro del tesoro sulle implicazioni finanziarie della vendita della SME.

Il presidente ABIS informa che si era in un primo tempo convenuto con il Ministro del tesoro di discutere tale questione nell'ambito dell'esame del decreto-legge n. 957: il fatto che domani sia stato convocato il Consiglio dei ministri impedisce al ministro Barucci di essere presente per la seduta già convocata per le ore 17,30, il che rende necessario anticipare tale seduta alle ore 15.

Egli fa poi presente che è altresì necessario convocare la Commissione per le ore 19 di domani, 10 febbraio, per l'esame degli emendamenti al disegno di legge n. 877.

Conviene la Commissione.

PER UN PRONTO RISTABILIMENTO DELLE CONDIZIONI DI SALUTE DEL SENATORE BACCHIN

Il presidente ABIS rivolge al senatore Bacchin il fervido augurio da parte della Commissione per un pronto ristabilimento delle sue condizioni di salute.

IN SEDE CONSULTIVA

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 485, recante contributo straordinario per la parziale copertura dei disavanzi delle aziende di trasporto pubblico locale (944), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 8ª Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore GIORGI, il quale fa presente che perviene dalla Camera dei deputati un decreto-legge in materia di contributo straordinario per la parziale copertura dei disavanzi delle aziende di trasporto locale. In parte si utilizza una voce di fondo globale per il 1992, impegnata dal decreto-legge varato il 19 dicembre scorso, e in parte una quota dell'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti per il 1993.

Non sembrano esservi problemi quantitativi, anche alla luce dell'esame della Commissione bilancio della Camera.

Il primo problema riguarda la quota di 400 miliardi relativa al 1992, costruita come rata ammortamento mutui: al riguardo, si tratta di avere conferma del fatto che l'onere è un limite d'impegno.

Inoltre, dato che la quota di fondo globale per il 1993 non è costruita come rata ammortamento mutui, se vi si appoggia un onere, pari a 12 miliardi, che è invece un limite d'impegno, ciò crea un problema di copertura. Il tesoro in altre parole deve chiarire se l'onere per il 1992 di 412 miliardi, coperto solo per 400 miliardi sul fondo globale 1992 e quindi coperto sul 1993 per la differenza di 12 miliardi, deve intendersi come riferito al solo 1993 o come limite d'impegno.

In altre parole, si nota che la spesa di 32 miliardi di cui al comma 3 dell'articolo 1 è coperta per 20 miliardi come limite d'impegno per il 1992 all'interno dei 400 miliardi di cui al fondo globale 1992 e per 12 miliardi per il 1993 con un fondo globale *una tantum*. Se l'onere è pluriennale, vi è una scoperta per 12 miliardi a partire dal 1994,

mentre, se l'onere non è permanente, esso non poteva essere coperto nel 1992 con una rata di ammortamento mutui, a meno che in quest'ultimo caso il Tesoro non intende come economia di bilancio il limite d'impegno di 12 miliardi a partire dal 1994.

Un altro problema riguarda l'interrogativo se il comma 4-ter dell'articolo 1, che ha una copertura annuale, non sia riferito invece ad un fondo che si tratta di capire se dovrà essere confermato o meno negli anni a venire, con i conseguenti problemi di copertura.

Il presidente ABIS dà conto del parere del Tesoro, in base al quale il contributo straordinario sui disavanzi del trasporto locale (art. 1, comma 1) è determinato in 380 miliardi per il solo anno 1992, trattandosi di un contributo *una tantum* e non di un contributo su oneri pluriennali, quali sono quelli connessi con le rate di ammortamento dei mutui che le regioni e gli enti locali dovranno sostenere, a carico dei propri bilanci, per la copertura di suddetti disavanzi. L'onere di 380 miliardi è coperto con utilizzo parziale dell'accantonamento di 400 miliardi iscritto nella tabella A della legge finanziaria 31.12.1991, n. 415 per l'anno 1992 sotto la voce Ministero dei trasporti «Legge quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione e il potenziamento dei trasporti pubblici locali (rate ammortamento mutui)».

Inoltre, il contributo sui disavanzi dei servizi di trasporto di competenza statale (articolo 1, comma 3) è determinato in complessive lire 32 miliardi e si configura come un contributo straordinario concesso *una tantum* e non come contributo di carattere pluriennale. La copertura dei 32 miliardi è assicurata, per 20 miliardi, attraverso l'utilizzo della residua quota del suddetto accantonamento di 400 miliardi iscritto nella tabella A della legge finanziaria n. 415 del 1991 per l'anno 1992 e, per i restanti 12 miliardi, mediante utilizzo parziale dell'accantonamento di 650 miliardi iscritto per il solo 1993 nella tabella A della legge n. 500 del 1992 e relativo al Ministero dei trasporti.

Infine, il fondo di riequilibrio di lire 245 miliardi di cui all'articolo 1, comma 4-ter, ha una dotazione che è limitata al solo anno 1993, per cui eventuali ulteriori interventi di riequilibrio non potranno che trovare considerazione nell'ambito delle risorse che in proposito dovranno essere determinate per il settore dei trasporti locali degli anni 1994 e successivi. La copertura dell'onere di 245 miliardi è assicurata mediante il parziale utilizzo dell'accantonamento iscritto per il solo anno 1993 nella tabella A della legge finanziaria n. 500 del 1992 sotto la voce Ministero dei trasporti.

Il senatore SPOSETTI fa osservare che non è possibile coprire i 20 miliardi per il 1992 nel 1993: pertanto, la questione va approfondita.

Il presidente ABIS fa osservare che il fatto che la 1^a Commissione non abbia ancora fornito il prescritto parere sulla costituzionalità rende necessario il rinvio dell'esame alla seduta già prevista per le ore 19 di domani.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Deputati Bruni ed altri. - Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati (685), approvato dalla Camera dei deputati

Lobianco ed altri. - Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati (226)

(Parere su testi ed emendamenti alla 9^a Commissione: favorevole)

Riferisce alla Commissione il senatore REDI, il quale fa presente che si tratta di un disegno di legge già approvato dalla Camera dei deputati e che non dovrebbe avere problemi per quanto di competenza, avendo la Camera dei deputati varato un testo che esclude oneri per il bilancio dello Stato. Solo l'articolo 9 può presentare problemi, poichè vi è prevista non una possibilità, ma un compito ben preciso a carico delle regioni, anche se è esclusa l'instaurazione di rapporti di lavoro dipendente.

Ad esso si considera abbinato quello numero 226.

Nulla da osservare poi sugli emendamenti presentati.

Il presidente ABIS informa del parere sostanzialmente favorevole del Tesoro.

La Commissione incarica quindi il relatore di trasmettere un parere favorevole sui testi e sugli emendamenti.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente ABIS avverte che la Commissione è convocata per domani, 10 febbraio, alle ore 19 per l'esame degli emendamenti al disegno di legge n. 877, nonchè per il seguito dell'esame del disegno di legge 944.

La seduta termina alle ore 18,40.

FINANZE E TESORO (6^a)

MARTEDÌ 9 FEBBRAIO 1993

54^a Seduta*Presidenza del Presidente*

FORTE

Intervengono il Ministro per il tesoro Barucci ed il sottosegretario di Stato per le finanze Carta.

La seduta inizia alle ore 16,20.

IN SEDE REFERENTE

Norme per la composizione delle assemblee degli enti derivanti da Casse di risparmio e Monti di credito su pegno di 1^a categoria che abbiano effettuato operazioni di conferimento ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e per la nomina dei presidenti e dei vice presidenti degli enti medesimi (866)
(Esame e rinvio)

Il senatore SCHEDA riferisce sul disegno di legge in titolo, il quale persegue la finalità di disciplinare in modo innovativo la composizione delle assemblee e le nomine dei presidenti e dei vice presidenti degli enti derivanti da casse di Risparmio e monti di credito su pegno di prima categoria che abbiano effettuato conferimenti, ai sensi della legge n. 218 del 1990. Nel ricordare che sui criteri di nomina la Commissione si è già soffermata in occasione dei pareri su nomine di enti creditizi resi di recente, il relatore sottolinea come il disegno di legge abbia il grande merito di porre le basi per il definitivo superamento dei rischi di lottizzazione delle cariche istituzionali di alcuni enti creditizi. Fa quindi presente che, traendo spunto dagli articoli 12 e 23 del decreto legislativo n. 356 del 1990, l'articolo 1 del provvedimento in esame prevede l'introduzione dell'organo assembleare presso le fondazioni che ne sono attualmente sprovviste e, dando finalmente una rappresentanza territoriale all'assemblea medesima, stabilisce che per il 50 per cento l'organo è composto da soggetti designati da enti operanti in diversi settori della vita economica e sociale, nonchè, in misura non superiore al 10 per cento, dagli enti locali territoriali; per il restante 50 per cento, i soci sono invece cooptati dalla stessa assemblea. Risultano, pertanto, finalmente equiparate, per quel che riguarda la composizione delle compagnie assembleari, le casse costituite in forma associativa e le casse-fondazioni. Molto importante è la disposizione del comma 5, in

base alla quale sia i membri del consiglio di amministrazione che i membri dell'organo di controllo sono nominati dall'assemblea nell'ambito dei propri componenti; grande rilievo ha altresì, ad avviso del relatore, il comma 4, che ha introdotto finalmente una scadenza per la qualifica di socio. Relativamente al comma 6, il relatore prospetta invece l'opportunità di fare riferimento, per l'individuazione degli enti aventi rilevanza nazionale, alla quota di mercato detenuta nelle provincie in cui l'ente opera, anziché alla quota nazionale. Anche con riferimento al comma 7, suggerisce di precisare che il componente del consiglio di amministrazione nominato dal Ministro del tesoro non possa assumere la carica di presidente o vice presidente. Il relatore si sofferma poi sull'articolo 2, relativo alla nomina dei presidenti e vice presidenti, per i quali lo statuto deve stabilire requisiti di onorabilità ed esperienza. Al riguardo, esprime comunque l'avviso che, trattandosi di fondazioni e non di società operative, sarebbe legittimo prescindere dalla sussistenza di requisiti professionali strettamente connessi con un'esperienza di tipo bancario. Nel dar conto infine dell'articolo 3, che provvede alle conseguenti abrogazioni delle norme incompatibili con la nuova disciplina, il relatore esprime apprezzamento per il contenuto del provvedimento e propone di richiedere per il medesimo il trasferimento alla sede deliberante.

Si apre il dibattito.

Il senatore FERRARA Vito, nel riconoscere la portata innovativa del provvedimento, esprime perplessità per la mancata indicazione dei requisiti di cui dovrebbe essere in possesso il rappresentante del Ministero del tesoro di cui al comma 7 dell'articolo 1; prospetta altresì l'opportunità di puntualizzare, con riferimento alla composizione dell'assemblea, che le esperienze dei soci devono essere coerenti con lo scopo della fondazione, a sua volta connesso con le caratteristiche territoriali in cui opera.

Il senatore TRIGLIA, espresso apprezzamento per il provvedimento, si associa alle perplessità del senatore Ferrara Vito, rilevando che sembrano poco rappresentate le associazioni di categoria e che la percentuale riservata agli enti territoriali è troppo contenuta; chiede poi chiarimenti sulla *ratio* del comma 7 dell'articolo 1.

Il senatore LONDEI riconosce che il disegno di legge contiene grosse novità indotte, da una parte, dalle ricorrenti critiche dell'opinione pubblica sulla lottizzazione degli enti creditizi e dall'altra, dalla necessità di evitare uno dei *referendum* proposti. Nel riservarsi un esame più approfondito, esprime l'avviso che la percentuale assegnata agli enti territoriali per la designazione di soci sembra troppo bassa, anche in relazione alla nuova legge sulle elezioni comunali.

Il senatore BRINA, nel chiedere una precisazione sulla consistenza numerica dei soci che dovranno essere designati dagli enti locali, segnala la propria preferenza per un'accentuazione dei profili professionali dei soci, da valutare a cura delle camere di commercio.

Esprimendo poi apprezzamento per il comma 6, che realizza l'ancoraggio dell'ente al territorio, si riserva di dichiarare in una prossima seduta la posizione del proprio Gruppo per quel che riguarda il trasferimento alla sede deliberante.

Il presidente FORTE, esprimendo soddisfazione per il testo, che contribuisce all'attuazione della privatizzazione in campo creditizio con spirito localistico, dettando una disciplina che va ben oltre la proposta referendaria e prospetta l'opportunità di una correzione formale al comma 1 dell'articolo 1, nonché di una precisazione al comma 3, in merito alla rilevanza, all'atto della designazione dei soci, delle caratteristiche economiche del territorio in cui opera la fondazione.

Non avendo il relatore nulla da aggiungere alla relazione svolta, prende la parola per la replica il ministro BARUCCI il quale, dichiarato preliminarmente il proprio favore per una richiesta di trasferimento alla sede deliberante, afferma che il disegno di legge, al di là della proposta referendaria, è stato presentato soprattutto per razionalizzare la realtà complessa ed eterogenea delle casse di risparmio. In modo particolare, il provvedimento intende superare il sistema vetusto della cooptazione, che non rende possibile rappresentare la collettività locale nel suo complesso; inoltre, esso permette di distinguere gli enti di rilevanza nazionale dagli altri, laddove nel passato il Ministro del tesoro doveva designare i soggetti preposti alle cariche istituzionali, anche nel caso di una cassa di piccola dimensione.

Il criterio fondamentale della razionalizzazione proposta è quello di conferire la massima autonomia all'assemblea, che è l'organo proprietario della società operativa, con il compito primario di predisporre lo statuto, precisando altresì con rigore i criteri di composizione dell'organo assembleare stesso.

Per quel riguarda i rilievi in merito alla ridotta partecipazione degli enti locali nelle designazioni dei soci, il Ministro rileva che comunque il 50 per cento dei soci sono designati per cooptazione e quindi il rapporto con le realtà locali è a suo avviso molto forte; in particolare, fa notare che i soggetti che svolgono attività politica, oltre che essere designati dagli enti di cui alla lettera a) dell'articolo 1, potrebbero rientrare senz'altro tra i soci attraverso la cooptazione. Segnala poi, in merito al comma 6, che il concetto di rilevanza nazionale potrebbe essere definito, per esempio con riferimento al numero di province limitrofe in cui la fondazione opera. In relazione al comma 7, il ministro Barucci chiarisce poi che la presenza di un funzionario del Tesoro risponde alla finalità sia di rappresentare l'autorità di vigilanza, sia di costituire un canale di informazione qualificato, essendo il consiglio di amministrazione un osservatorio privilegiato del mercato del credito. Prospetta comunque l'opportunità di chiarire che deve trattarsi di un funzionario della Direzione generale del tesoro, nonché di prevedere anche la presenza di un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato nell'ambito del collegio sindacale.

Con riferimento all'articolo 2, dichiara di aver rinunciato a prevedere una qualificazione dell'oggetto della fondazione, pur avendo nutrito a lungo dei dubbi al riguardo.

In risposta ad una sollecitazione del relatore, il Ministro si dichiara infine disponibile a prevedere un termine di durata del periodo transitorio, nonché la presentazione al Ministero del tesoro di una relazione illustrativa sull'esperienza maturata da parte delle casse coinvolte nel processo di razionalizzazione.

Il presidente FORTE comunica che il termine per la presentazione degli eventuali emendamenti è fissato per martedì 16 febbraio alle ore 12.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 17,35.

ISTRUZIONE (7^a)

MARTEDÌ 9 FEBBRAIO 1993

57^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

RICEVUTO

indi del Vice Presidente

ALBERICI

e del Presidente

ZECCHINO

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Artioli e per la pubblica istruzione Matulli.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE CONSULTIVA

Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 1993, n. 13, recante misure urgenti per lo sviluppo delle esportazioni (910)

(Parere alla 5^a Commissione, ai sensi dell'articolo 40, comma 11, del Regolamento: contrario)

Il presidente RICEVUTO fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere un parere alla Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 40, comma 11, del Regolamento, sul disegno di legge n. 910, di conversione in legge del decreto-legge n. 13 del 1993, recante misure urgenti per lo sviluppo delle esportazioni. La norma di copertura finanziaria (articolo 1, comma 2) prevede infatti l'utilizzo di 5 miliardi dell'accantonamento della legge finanziaria riservato al Ministero della pubblica istruzione, il cui ammontare per il 1993 (10 miliardi) in parte è già stato utilizzato dalla legge approvata dal Senato sull'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare.

Considerata quindi l'estrema esiguità delle risorse in questione, propone di esprimere parere contrario.

Dopo che i rappresentanti di tutti i Gruppi politici hanno dichiarato di condividere la proposta del relatore, la Commissione esprime parere contrario ai sensi dell'articolo 40, comma 11, del Regolamento.

IN SEDE REFERENTE

Pizzo ed altri. Ordinamento degli studi di educazione fisica, motoria e dello sport presso le università. Norme transitorie sugli istituti superiori di educazione fisica (ISEF) (40)

Zoso ed altri. Ordinamento degli studi di educazione fisica, motoria e dello sport presso le università. Norme transitorie sugli istituti superiori di educazione fisica (ISEF) (498)

Nocchi ed altri. Ordinamento degli studi di educazione fisica, motoria e dello sport presso le Università. Norme transitorie sugli istituti superiori di educazione fisica (ISEF) (514)

Saporito ed altri. Riordinamento degli Istituti superiori di educazione fisica (714)

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 21 gennaio scorso.

Il relatore ZOSO, ad integrazione della relazione svolta nella seduta del 23 settembre 1992, illustra il disegno di legge n. 714, osservando preliminarmente che esso non tiene conto nè dell'approfondito dibattito svoltosi nella passata legislatura sulla materia (di cui sono frutto i disegni di legge nn. 40-498-514, pressochè uguali fra loro) nè delle procedure per la programmazione universitaria introdotte dalla legge n. 245 del 1990.

Passa quindi ad esaminare brevemente il testo: l'articolo 1 prevede la costituzione di istituti universitari atipici che godono della stessa autonomia delle università, soluzione opinabile e pressochè unica nel panorama europeo. Dopo avere espresso riserve circa la procedura per la loro costituzione (articoli 3 e 4), si sofferma sull'articolo 17 - relativo alla soppressione dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma - e sull'articolo 18, relativo agli ISEF pareggiati. Ritiene poi che nell'articolo 15 si possa ravvisare la *ratio* ispiratrice del disegno di legge. Infatti esso prevede l'inquadramento in un ruolo ad esaurimento corrispondente alla fascia dei professori associati delle università, del personale direttivo e docente di ruolo nelle scuole secondarie che abbia ottenuto incarichi d'insegnamento presso gli ISEF a partire dall'anno accademico 1979-80. Detta norma corrisponde alle aspettative di larga parte del personale degli ISEF.

Esprime quindi un giudizio fortemente negativo sul disegno di legge, la cui impostazione è diametralmente opposta a quella delineata nel testo unificato da lui elaborato per i disegni di legge nn. 40, 498 e 514, che passa quindi ad illustrare. Esso si differenzia dal disegno di legge n. 40 solo in quanto prevede l'inquadramento nelle nuove facoltà del personale tecnico-amministrativo di ruolo degli ISEF pareggiati in servizio al 1° gennaio 1990, per superare le criticabili manovre sugli incarichi che sono state operate in previsione della legge di riforma.

In conclusione, anche alla luce della grave situazione di confusione nella quale versano gli ISEF, propone che la Commissione esamini subito il testo unificato da lui predisposto, nel quale considerare assorbito il disegno di legge n. 714. Fa presente infine che non è

necessario attendere il parere della Commissione bilancio, poichè il testo unificato non contiene nulla di nuovo rispetto ai disegni di legge originari, sui quali già da molti mesi la Commissione bilancio era stata invano invitata a pronunciarsi.

Il senatore NOCCHI condivide la valutazione del relatore sul disegno di legge n. 714 e auspica una celere approvazione del testo unificato, sintesi delle diverse posizioni confrontatesi nel corso del lungo dibattito svoltosi nella passata legislatura.

La senatrice ZILLI, pur condividendo l'esigenza di una rapida approvazione, considera necessario chiarire le competenze della nuova facoltà anche rispetto a quelle del CONI, prevedere un indirizzo riabilitativo (per non limitare lo sbocco professionale dei futuri laureati al solo insegnamento), nonchè permettere ai diplomati ISEF di acquisire il nuovo titolo di laurea.

Il senatore BISCARDI ribadisce quanto già espresso in sede di discussione generale riguardo all'opportunità di prevedere un indirizzo riabilitativo per la nuova facoltà e norme più rigorose per la programmazione delle iscrizioni e la determinazione delle sedi.

Dopo che il PRESIDENTE ha fornito alcuni chiarimenti procedurali, interviene il senatore RUSSO Giuseppe, che condivide la proposta di istituire le nuove facoltà, ma propone di liberalizzarne l'accesso (pur facendo salva la programmazione delle iscrizioni) e di prevedere un indirizzo riabilitativo.

Il sottosegretario ARTIOLI invita il senatore Biscardi a non presentare emendamenti, riservandosi semmai di farlo in Assemblea, considerata l'urgenza di approvare almeno in Commissione il testo proposto dal relatore, quale segno della volontà del Parlamento e del Governo di definire una così rilevante riforma.

Il senatore BISCARDI, preso atto delle dichiarazioni del rappresentante del Governo, rinuncia a presentare emendamenti.

Si passa all'esame del testo unificato.

Senza discussione e con successive votazioni sono quindi approvati i 10 articoli di cui consta il testo.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore BISCARDI con la riserva precedentemente espressa, viene quindi posto in votazione e approvato il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo unificato dei disegni di legge nn. 40, 498 e 514 e a proporre l'assorbimento del disegno di legge n. 714.

Il PRESIDENTE quindi sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 17,10, riprende alle ore 17,25.

MATERIE DI COMPETENZA**Proposta di relazione, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, sullo stato di attuazione della riforma della scuola elementare**

(Seguito dell'esame e rinvio)

(R 50 0 01, C 7ª, 1º)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 3 febbraio scorso.

Interviene nel dibattito la senatrice PAGANO, la quale, premesso che il Gruppo del PDS difende i principi sui quali si fonda la legge n. 148, osserva che le difficoltà emerse nella sua attuazione, segnalate dai docenti, riguardano soprattutto l'inadeguato aggiornamento. Il problema dell'orario, poi, non va affrontato in termini ideologici, ma puramente pedagogici. Inoltre, a fronte dello scarso impegno di molti enti locali e dei dati preoccupanti emersi da alcune indagini, v'è il timore che la riforma accentui le disparità fra le diverse aree del territorio nazionale. Ciò richiede un impegno deciso del Governo e l'adozione di strumenti adeguati, fra i quali la senatrice menziona un sistema di monitoraggio decentrato e il conferimento di ampie responsabilità ai provveditori. Giudica poi inadeguate le iniziative annunciate dal Ministro nei confronti degli enti locali inadempienti, invitando all'impiego di tutti gli strumenti offerti dalla legge, compresa la nomina di commissari *ad acta*.

Il sottosegretario MATULLI interviene brevemente precisando che un emendamento presentato dal Governo al decreto-legge sul differimento dei termini persegue le finalità indicate dalla senatrice Pagano, riguardo al recupero dei fondi previsti dalla legislazione per l'edilizia scolastica e alla sostituzione degli enti locali inadempienti nelle relative procedure.

Il senatore MANZINI si associa alle considerazioni positive già formulate dal senatore Zoso sul modello educativo della riforma, ispirato al desiderio di offrire una sede formativa unitaria al bambino, a fronte dei più diversi canali informativi e pressioni che oggi gli sono indirizzati. Occorre quindi creare le condizioni affinché il modello delineato dal Parlamento possa sviluppare tutte le sue notevoli potenzialità.

Più complesso è valutare la gestione della riforma; non può tuttavia dimenticarsi che la fase transitoria, prima della sua piena attuazione, sarà necessariamente lunga.

L'oratore si sofferma quindi sul problema del cosiddetto maestro prevalente, segnalando come la soluzione dettata dal Parlamento sia stata sostanzialmente rovesciata nell'applicazione pratica: afferma quindi l'esigenza di una applicazione rigorosa della legge, cui si potrà derogare solo in casi eccezionali e motivati.

Quanto all'orario scolastico, le indicazioni della legge sono la logica conseguenza della applicazione dei nuovi programmi e discendono da una precisa scelta culturale. Rispetto all'alternativa fra un prolungato orario antimeridiano e una diversa articolazione, con i rientri

pomeridiani, l'esperienza pedagogica mostra come per i bambini sia di gran lunga preferibile la seconda soluzione, anche se ciò comporta un maggiore impegno da parte degli insegnanti e degli enti locali. Per l'edilizia scolastica, vi è in generale un'abbondanza di scuole elementari, nella forma tuttavia di numerosi piccoli plessi sparsi sul territorio, che riflettono una realtà superata da decenni e non rispondono alle esigenze della riforma. Per i trasporti, le lamentele degli enti locali circa una pretesa mancanza di risorse sono sostanzialmente immotivate.

Non condivide poi le apprensioni da più parti espresse riguardo alla soppressione delle scuole nei piccoli comuni, dettate spesso solo da interessi localistici. Riconosce peraltro che è mancata una corretta informazione sui contenuti della riforma, di cui è responsabile soprattutto l'Amministrazione scolastica. È indubbio che la formazione e l'aggiornamento dei docenti sia condizione pregiudiziale al buon esito della riforma, ma non ritiene preoccupanti, in una prima fase, difformità territoriali nell'attuazione della legge.

Il senatore Manzini non ritiene che l'articolazione modulare della funzione docente comporti nuovi oneri, da imputare piuttosto al tetto programmato degli alunni per classe, che non tiene conto delle diverse esigenze locali. In conclusione, occorre essere consapevoli che la riforma non potrà andare a regime prima di 15-20 anni e cioè il tempo necessario a dotare la scuola elementare di docenti in possesso della laurea prevista nella legge n. 341 del 1990.

Il senatore PAIRE non condivide affatto le osservazioni svolte dal senatore Manzini, come del resto la maggior parte delle famiglie italiane, che hanno vigorosamente protestato contro il nuovo modello di scuola elementare. Il dibattito sulla validità della riforma è molto vivo nel Paese ed alcuni hanno addirittura affermato che si vuole imporre una sorta di pedagogia di Stato, rispondente soltanto alle esigenze corporative dei maestri. Fortemente criticata è poi l'attuazione della legge, che ha del tutto trascurato la figura del maestro prevalente, indispensabile invece a garantire almeno nei primi anni un'effettiva unitarietà dell'insegnamento. Inoltre, la previsione di un tempo scuola di 27 o 30 ore (con l'introduzione dell'insegnamento della lingua straniera) è oggettivamente molto gravoso, considerata l'età degli alunni: occorrerebbe quindi permettere un'articolazione oraria antimeridiana, per rispondere alle richieste dei genitori che non devono essere espropriati del diritto-dovere di educare i propri figli. Del resto, la predisposizione dei servizi necessari per l'articolazione dell'orario scolastico tra la mattina e il pomeriggio impone oneri aggiuntivi, che gli enti locali non sono in grado di sostenere. In conclusione, è necessario avviare un ripensamento della riforma e renderne l'applicazione più flessibile.

La presidente ALBERICI reputa molto utile avere anticipato la verifica sull'attuazione della legge n. 148 del 1990, che ha presentato difficoltà obiettive da valutare attentamente. Dal dibattito è emersa la consapevolezza della profonda innovatività della riforma che, per il Gruppo del PDS, non dev'essere modificata. I maggiori problemi

dipendono dalla mancanza di adeguate risorse e dalla mancata preparazione del personale; peraltro il legislatore, consapevole delle carenze del sistema formativo, ha previsto il principio della gradualità per l'applicazione della riforma che dev'essere ribadito. Indubbiamente l'informazione sui contenuti della riforma presso i docenti e le famiglie è stata carente, specie riguardo alle ragioni che hanno imposto un *ampliamento dell'orario scolastico*, legate al considerevole *ampliamento dei contenuti culturali dei nuovi programmi*. Relativamente all'orario, osserva che la flessibilità non può risolversi in un inganno: quei genitori e docenti che optano per l'orario concentrato alla mattina devono sapere che sarà impossibile svolgere interamente i nuovi programmi. Al fine di informare le famiglie, propone quindi che le direzioni didattiche convochino assemblee di circolo, per un confronto sulla riforma. *L'organizzazione oraria, poi, richiede a sua volta un'assunzione di responsabilità da parte dei direttori didattici e degli organi collegiali, per superare le difficoltà organizzative lamentate da molte famiglie ed anche per non rendere irragionevolmente onerosa l'organizzazione dei servizi posti a carico degli enti locali.*

Dopo aver segnalato l'importanza cruciale dell'aggiornamento per i docenti, la Presidente lamenta il mancato incremento delle risorse destinate dallo Stato agli enti locali e propone la convocazione di una conferenza nazionale dei servizi per la scuola elementare, cui dovrebbero partecipare tutte le istituzioni interessate. Suggestisce altresì la rapida approvazione di una legge per impiegare i fondi destinati dalla legge finanziaria all'edilizia scolastica e conclude sottolineando l'esigenza di una riflessione sul problema delle supplenze che - insieme alla soppressione delle dotazioni organiche aggiuntive - ha colpito gravemente i profili qualificanti della riforma.

Interviene poi la senatrice MANIERI, la quale paventa che la verifica sull'attuazione della riforma - opportunamente avviata dalla Commissione - si trasformi in un processo alla riforma stessa: è troppo presto, infatti, per poter esprimere un giudizio critico. Dopo aver rilevato che molti degli elementi innovativi contenuti nella legge erano già presenti di fatto nella vita della scuola, osserva che con la legge n. 148 il Parlamento ha adeguato l'ordinamento della scuola elementare a molte nuove esigenze: un processo formativo pluralista, un nuovo rapporto fra la scuola e la famiglia, la reazione a gravi forme di degrado sociale ed anche il soprannumero di docenti derivante dal calo demografico. La legge n. 148 rappresenta il frutto di un delicato compromesso fra diversi orientamenti e pertanto anche la sua attuazione dovrà essere effettuata con altrettanto equilibrio. Suscita quindi preoccupazione il riemergere di irrigidimenti e ideologismi sui nodi più controversi - il maestro prevalente e l'orario - in ordine ai quali occorre rispettare le indicazioni del Parlamento.

Dopo aver segnalato la grave situazione finanziaria in cui versano molti enti locali, la senatrice auspica un'approfondita indagine da parte del Ministero sulla distribuzione territoriale della spesa per i servizi scolastici e sui risultati ottenuti, nella prospettiva di giungere all'approvazione di una *legge-quadro sul diritto allo studio nella scuola dell'obbligo*.

Rileva poi che la mancata diffusione della riforma, al di là delle resistenze soggettive, è imputabile anche all'esistenza di ostacoli reali e conclude che la partecipazione delle famiglie non può essere promossa solo attraverso l'informazione, auspicando quindi il conferimento di autonomia alle scuole.

Il senatore CANNARIATO esprime un giudizio positivo sui principi ispiratori della legge n. 148 che, tra l'altro, ha avuto il merito di risvegliare l'interesse della società per la scuola. Pur ritenendo legittime alcune preoccupazioni emerse nel dibattito, non vede nella riforma il rischio di secondarizzazione della scuola elementare e giudica di difficile attuazione la figura del maestro prevalente. Il successo della riforma - aggiunge - dipende dalla collaborazione degli enti locali che devono predisporre i necessari servizi, ma lo Stato deve attribuire loro maggiori risorse.

A proposito dell'orario scolastico, occorrerebbe una maggiore flessibilità per rispondere alle diverse esigenze delle famiglie, fornendo comunque a tutti le medesime opportunità. In questa ottica va garantito il tempo pieno, specie nelle realtà più degradate, per favorire la crescita culturale e sociale dei bambini.

Il senatore Cannariato prosegue osservando che la profonda innovatività della riforma impone un processo adeguato di aggiornamento del personale, al quale gli IRRSAE devono collaborare. Sollecita poi un intervento più incisivo per l'inserimento degli extra-comunitari nella scuola elementare, nella convinzione che il sistema formativo deve rispondere alle esigenze di una società che si avvia ad essere multirazziale. Occorre inoltre garantire una più stretta collaborazione tra le scuole e le USL ai fini di una corretta prevenzione e diagnosi delle malattie degli allievi.

Infine sottolinea l'estrema urgenza di istituire la laurea per i maestri prevista dalla legge n. 341 del 1990.

La senatrice BUCCIARELLI ritiene che non sia emersa la questione del tempo pieno, che va garantito a tutte le famiglie che lo richiedono. Riguardo poi al *team* dei docenti, osserva che esso può rappresentare per i bambini una fondamentale opportunità psicologica e formativa.

Il presidente ZECCHINO fa presente l'opportunità che alla Commissione sia consentito dal Presidente del Senato di approvare una risoluzione ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento; quindi rinvia il seguito dell'esame.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

(R 29, C 7^a, 4^o)

Il PRESIDENTE avverte che l'Ufficio di Presidenza integrato dei rappresentanti dei Gruppi è convocato domani, 10 febbraio, alle ore 17,30.

La seduta termina alle ore 19,40.

**TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE
PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 40, 498 e 514**

CAPO I

FACOLTÀ DI SCIENZE DELL'EDUCAZIONE FISICA,
MOTORIA E DELLO SPORT

Art. 1.

(Finalità)

1. La ricerca scientifica e gli studi di livello superiore nel campo dell'educazione fisica e sportiva si svolgono presso le università degli studi nelle facoltà di scienze dell'educazione fisica, motoria e dello sport.

2. Negli elenchi delle lauree e delle facoltà di cui, rispettivamente, alle tabelle I e II, annesse al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni, sono aggiunte la laurea in scienze dell'educazione fisica, motoria e dello sport e la facoltà di scienze dell'educazione fisica, motoria e dello sport.

Art. 2.

(Ordinamento didattico)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la tabella dell'ordinamento didattico dei corsi di studio della facoltà di scienze dell'educazione fisica, motoria e dello sport è definita con decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio universitario nazionale (CUN).

2. Il decreto del Presidente della Repubblica, di cui al comma 1, deve prevedere:

- a) la durata del corso di laurea non inferiore a quattro anni;
- b) la possibilità di articolare il corso di laurea in più indirizzi, con particolare riferimento ai campi dell'educazione fisica, motoria e dello sport, nonchè le opportune forme di collaborazione con altre facoltà;
- c) la programmazione degli accessi, in relazione alle strutture disponibili e ai prevedibili sbocchi occupazionali, e l'ammissione, previo accertamento dell'idoneità fisica, con procedure selettive tendenti a verificare la formazione culturale e le capacità attitudinali;
- d) le aree disciplinari da includere necessariamente nei *curricula* didattici che devono essere adottati dalle università;

e) la possibilità di istituire nell'ambito della facoltà corsi di diploma universitario di primo livello, secondo le norme dell'ordinamento universitario.

Art. 3.

(Istituzione)

1. L'istituzione delle facoltà di scienze dell'educazione fisica, motoria e dello sport avviene sulla base delle indicazioni del piano triennale di sviluppo dell'università di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 9 maggio 1989, n. 168, salvo quanto previsto dall'articolo 10 della presente legge.

Art. 4.

(Corsi di studio)

1. Per le finalità della presente legge, oltre a corsi di laurea o di diploma, possono essere istituiti scuole di specializzazione e corsi di dottorato di ricerca, secondo le disposizioni dell'ordinamento universitario.

2. Concorrono al funzionamento dei corsi e delle scuole di cui al comma 1 le altre facoltà e i dipartimenti interessati.

Art. 5.

(Organizzazione didattica)

1. Gli insegnamenti nei corsi di studio previsti dalla presente legge sono conferiti secondo le disposizioni dell'ordinamento universitario.

2. Le facoltà possono procedere alla stipula di contratti di diritto privato di lavoro autonomo, ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del codice civile, con esperti, anche dipendenti da amministrazioni pubbliche e compatibilmente con le norme del proprio stato giuridico, per le attività tecnico-pratiche.

3. I contratti di cui al comma 2, stipulati con dipendenti di enti e amministrazioni pubblici, con i quali le università abbiano sottoscritto convenzioni per l'uso di strutture ed attrezzature extra-universitarie, possono eccedere i limiti previsti dall'ordinamento universitario, qualora non comportino oneri per le università stesse.

4. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da adottarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su parere conforme del CUN, le aree disciplinari di insegnamento di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), sono raggruppate in settori scientifico-disciplinari. I predetti settori costituiscono i raggruppamenti per i concorsi a posti di professore e di ricercatore universitario.

5. Per l'attuazione dei programmi di ricerca, delle esercitazioni teorico-pratiche e del tirocinio le facoltà di scienze dell'educazione fisica, motoria e dello sport si avvalgono prioritariamente degli impianti sportivi e delle attrezzature ai cui indirizzi di gestione sovrintendono i comitati di cui alla legge 28 giugno 1977, n. 394. A tal fine, le facoltà

concordano con i comitati le relative modalità di utilizzo. Alle eventuali maggiori spese, connesse all'utilizzazione dei predetti impianti per l'attuazione dei programmi di ricerca, si fa fronte con i fondi destinati al finanziamento dei programmi stessi.

6. L'aliquota destinata agli impianti sportivi universitari dall'articolo 1, comma 4, della legge 25 giugno 1985, n. 331, è determinata nel 5 per cento dello stanziamento globale per l'edilizia universitaria ed è destinata, oltre che alla costruzione, anche alla manutenzione straordinaria delle opere.

CAPO II

NORME TRANSITORIE

Art. 6.

(Istituto superiore di educazione fisica statale di Roma)

1. A decorrere dall'anno accademico 1993-1994 è istituita la facoltà di scienze dell'educazione fisica, motoria e dello sport presso l'università «Tor Vergata» di Roma.

2. Per la facoltà di cui al comma 1, il comitato di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 245, è costituito da due professori ordinari e un professore associato designati dal senato accademico e da un professore ordinario e un professore associato nominati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su quattro nominativi di esperti designati dal CUN.

3. A decorrere dalla stessa data di cui al comma 1, l'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) statale di Roma è soppresso ed il relativo patrimonio è trasferito, con vincolo di destinazione alle attività della facoltà, alla università «Tor Vergata» di Roma, che subentra in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al predetto ISEF.

4. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono dettate le disposizioni per disciplinare il passaggio dal precedente al nuovo ordinamento, assicurando comunque il proseguimento degli studi da parte degli studenti iscritti all'ISEF statale di Roma alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché la valutazione del *curriculum* didattico svolto ai fini del conseguimento dei titoli di studio previsti dalla presente legge. Sono comunque fatti salvi gli effetti giuridici dei titoli di studio conseguiti ai sensi del precedente ordinamento.

5. Il personale docente in servizio presso l'ISEF statale di Roma alla data di entrata in vigore della presente legge in posizione di comando, distacco, incarico, o per contratto, è utilizzato, a domanda, per un triennio a decorrere dall'anno accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, per le esigenze didattiche e di ricerca della facoltà, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento.

6. Il personale tecnico e amministrativo in servizio presso l'ISEF statale di Roma alla data di entrata in vigore della presente legge è inquadrato nei profili professionali delle corrispondenti qualifiche del

personale tecnico ed amministrativo dell'università. I relativi posti sono trasferiti all'università «Tor Vergata» di Roma con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Art. 7.

(Istituti superiori di educazione fisica pareggiati)

1. L'università nel cui ambito è prevista dal piano triennale di sviluppo l'istituzione della facoltà di scienze dell'educazione fisica, motoria e dello sport stipula a tal fine una convenzione con l'ISEF pareggiato ai sensi dell'articolo 28 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, che abbia la sede principale o una sede distaccata nella stessa sede dell'università o in una sede decentrata della medesima.

2. La convenzione deve essere stipulata entro il triennio successivo alla data di emanazione del decreto del Presidente della Repubblica recante il piano triennale di sviluppo dell'università. In caso di mancata stipula della convenzione entro il predetto termine, la determinazione del piano relativa alla istituzione della facoltà è priva di effetti.

3. La convenzione disciplina, fra l'altro, il mantenimento per un triennio dei contributi finanziari degli enti promotori degli ISEF, nonché i connessi rapporti per l'utilizzazione o l'eventuale acquisizione da parte delle università delle dotazioni, delle attrezzature e delle strutture di proprietà degli ISEF o in uso ad essi.

4. Per la facoltà di cui al comma 1, il comitato di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 245, è costituito ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della presente legge.

5. Il personale docente presso l'ISEF pareggiato, in servizio al 1° gennaio 1990 e che sia ancora in servizio alla data di stipula della convenzione in posizione di comando, distacco, incarico, o per contratto, è utilizzato, a domanda, per un triennio a decorrere dall'anno accademico successivo a quello in corso alla predetta data, per le esigenze di funzionamento della facoltà, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento.

6. Il personale tecnico e amministrativo di ruolo dell'ISEF pareggiato, in servizio al 1° gennaio 1990 e che sia ancora in servizio alla data di stipula della convenzione, è utilizzato, a domanda, conservando lo stato giuridico ed il trattamento economico in godimento, fino all'inquadramento nei corrispondenti profili professionali delle relative qualifiche funzionali del personale tecnico ed amministrativo dell'università. I posti necessari all'università per l'inquadramento del predetto personale sono assegnati nell'ambito delle dotazioni organiche complessive delle università e degli incrementi recati dai piani triennali di sviluppo.

Art. 8.

(Passaggio al nuovo ordinamento)

1. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 2, comma 1, disciplina anche le modalità per il passaggio dal precedente al

nuovo ordinamento, relativamente agli ISEF pareggiati, con riferimento, fra l'altro, alla valutazione del *curriculum* didattico svolto, ai fini del conseguimento dei titoli di studio previsti dalla presente legge. Sono comunque fatti salvi gli effetti giuridici dei titoli di studio conseguiti ai sensi del precedente ordinamento.

2. Il pareggiamento, conferito ai sensi dell'articolo 28 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, cessa al termine del primo anno accademico successivo all'ultimo anno di vigenza del secondo piano triennale di sviluppo dell'università adottato dopo la data di entrata in vigore della presente legge; sono fatti salvi gli effetti giuridici dei diplomi conseguiti, entro il limite della durata legale del corso di studi, dagli studenti che si iscrivono nel predetto anno accademico al primo anno di corso degli ISEF pareggiati.

Art. 9.

(Costituzione delle facoltà - Concorsi)

1. Per la costituzione delle facoltà previste dalla presente legge si applicano, salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 7, le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 245, relative ai comitati ordinatori.

2. Nei concorsi a posti di professore universitario e di ricercatore destinati alle facoltà di scienze dell'educazione fisica, motoria e dello sport, indetti nei primi otto anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel caso in cui la commissione giudicatrice non possa essere validamente costituita per l'impossibilità di individuare, anche in raggruppamenti affini, il numero dei componenti necessario, la commissione stessa è corrispondentemente integrata con esperti, anche stranieri, altamente qualificati nei campi disciplinari cui si riferisce il concorso, nominati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica su proposta del CUN. Il giudizio della commissione tiene conto della capacità professionale nel campo specifico dimostrata nell'espletamento dell'attività didattica svolta presso gli ISEF.

Art. 10.

(Determinazione delle sedi)

1. Il numero e le sedi delle facoltà di scienze dell'educazione fisica, motoria e dello sport da istituire nell'ambito del piano triennale di sviluppo dell'università vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché di quello successivo, con le necessarie risorse finanziarie e di personale, sono determinati con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati con le procedure di cui all'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 245, nei limiti delle risorse finanziarie e di personale previste dai predetti piani triennali di sviluppo dell'università.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MARTEDÌ 9 FEBBRAIO 1993

62^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

FABRIS

indi del Presidente

FRANZA

Intervengono il ministro dei lavori pubblici Merloni ed il sottosegretario di Stato per le finanze Carta.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE(A 7, C 8^a, 20^o)

Il presidente FABRIS comunica che venerdì 5 febbraio è stato assegnato alla Commissione il disegno di legge n. 944 di conversione di un decreto-legge riguardante i trasporti locali, approvato dalla Camera dei deputati. Il decreto-legge è stato già calendarizzato in Assemblea al primo punto dell'ordine del giorno di martedì 16 febbraio, scadendo il medesimo decreto il giorno seguente. Propone quindi che la Commissione, dopo la relazione che sarà svolta in data odierna dal senatore Liberatori, riprenda l'esame domani alle ore 15, convocando un'apposita seduta.

La Commissione conviene.

IN SEDE REFERENTE

CAPPELLI ed altri. Modificazioni ed integrazioni alla normativa concernente la determinazione dei canoni afferenti le concessioni demaniali marittime (643)

CAPPELLI ed altri. Modifiche al comma 3 dell'articolo 23 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sulla visitabilità degli impianti di balneazione da parte delle persone handicappate (644)

MEO ed altri. Disciplina transitoria delle concessioni marittime con finalità turistico ricreative (757)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si prosegue l'esame, sospeso il 3 febbraio scorso.

Preliminarmente il presidente FABRIS ricorda che nella seduta odierna si era convenuto di far svolgere la relazione sul disegno di legge n. 757 e quindi di chiedere al Governo chiarimenti sul contenuto dello schema di disegno di legge in preparazione (per verificare la possibilità di congiungerlo), nonchè sull'esito dato all'ordine del giorno approvato in sede di disegno di legge n. 776 e sull'attuazione dell'articolo 59 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 in tema di trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative concernenti il demanio marittimo.

Il relatore COCCIU illustra il disegno di legge n. 757, volto a colmare lacune di natura interpretativa emerse a seguito dell'utilizzazione del demanio marittimo per il conseguimento di finalità turistiche e ricreative ad uso pubblico. Il provvedimento, tenuto conto dei nuovi flussi turistici che si verranno a creare con l'apertura delle frontiere europee, tende in sostanza a disciplinare con apposita normativa l'utilizzazione del demanio marittimo per finalità turistico-ricreative nel contesto della programmazione regionale.

Interviene quindi il sottosegretario CARTA, il quale, premesso che la materia del demanio marittimo è oggetto di un decreto interministeriale di prossima emanazione, volto a meglio definire i confini tra il demanio marittimo, quello militare e quello di pertinenza dell'amministrazione finanziaria, chiede un rinvio dell'esame allo scopo di favorire un approfondimento di tutte le questioni connesse ai provvedimenti in discussione, ivi compresi quelle relative alla copertura finanziaria. Assicura, comunque, che solleciterà l'attenzione del Governo verso l'ordine del giorno approvato dal Senato in materia.

La senatrice FAGNI giudica condivisibile la richiesta del Sottosegretario, considerato che la materia interferisce anche con quella recata dai provvedimenti sulla riforma del sistema portuale, in corso di esame presso la Commissione.

Si associa il senatore GIOVANNIELLO.

Il senatore CAPPELLI, premesso che la normativa che si intende varare con i disegni di legge in esame interferisce già attualmente con le competenze in merito degli enti portuali, esprime il proprio dissenso su qualunque richiesta di rinvio formulata in termini generici, in quanto è urgente definire la materia delle concessioni demaniali marittime.

Dopo che il relatore COCCIU si è dichiarato d'accordo sulla proposta di una breve pausa di riflessione, il senatore FABRIS fa presente che occorre esprimere una scelta tra la soluzione di istituire un comitato ristretto e quella di incaricare il relatore di predisporre un testo unificato da presentare direttamente in Commissione.

Il presidente FRANZA propone che l'ulteriore *iter procedendi* possa essere definito nella riunione dell'Ufficio di Presidenza della Commissione già convocata per domani.

La Commissione conviene e il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

ANGELONI ed altri - Norme generali per il completamento dei piani di ricostruzione post-bellica (126)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso il 3 febbraio scorso.

Il presidente FRANZA fa presente che, successivamente alla pronuncia resa dalla Commissione bilancio lo scorso 3 febbraio, contraria all'utilizzazione dei capitoli ordinari di bilancio e delle disponibilità in conto residui, la senatrice Angeloni, nella stessa giornata, ha presentato un nuovo emendamento di copertura finanziaria che attinge unicamente al fondo globale, per un totale di 245 miliardi nel triennio. Su tale ultimo emendamento, la Commissione Bilancio si è espressa in senso favorevole.

Il 4 febbraio scorso, perveniva poi da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri un avviso non favorevole al trasferimento in sede deliberante del provvedimento in esame, con il quale si revocava quindi l'assenso reso dal ministro Merloni a detto trasferimento nella seduta del 13 gennaio scorso.

Il Presidente informa altresì che, per effetto del parere favorevole reso dalla Commissione Bilancio sull'emendamento della senatrice Angeloni, sono per il momento bloccati taluni disegni di legge pendenti presso la 13^a Commissione e riguardanti il rifinanziamento della difesa del suolo, i quali dovevano attingere al fondo globale. Tale conseguenza ha suscitato le doglianze del Presidente della 13^a Commissione permanente, senatore Golfari, il quale, in una nota indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed inviata per conoscenza al Presidente della Commissione lavori pubblici del Senato, ha inopportuno-mente richiesto il fermo intervento del Governo sull'8^a Commissione, allo scopo di eliminare ogni possibile ostacolo al finanziamento dei provvedimenti sulla difesa del suolo. A tale nota del senatore Golfari, il presidente Franza avverte di aver già provveduto a rispondere con una sua nota, con la quale ha ricordato gli esatti termini della questione ed ha anche fatto presente che la pronuncia della Commissione bilancio verte su un emendamento di esclusiva iniziativa della senatrice Angeloni che, in quanto tale, quindi, non impegna, in linea di principio, alcuna responsabilità della Commissione. Peraltro, neppure è censurabile l'operato della senatrice Angeloni, che si è limitata ad esercitare le sue prerogative di parlamentare della Repubblica, presentando un emendamento che ha avuto il parere favorevole della Commissione bilancio.

Ha quindi la parola il ministro MERLONI, il quale, ricordato che il disegno di legge in esame è condivisibile nelle sue finalità e si muove nello stesso spirito dell'azione del Governo, fa presente che la materia da essa trattata richiede la preventiva soluzione di taluni problemi. In primo luogo, si è reso necessario procedere ad una ricognizione della

situazione giuridica e di fatto preesistente (all'uopo, egli incaricò a suo tempo una commissione ministeriale *ad hoc* di approfondire la questione e successivamente si pervenne all'annullamento delle concessioni per il comune di Ancona). In secondo luogo, occorre individuare un piano di completamento delle opere in corso (ciò ha richiesto preventivi contatti con i comuni interessati). Il ministro Merloni dichiara comunque di rimettersi alla volontà del Parlamento in ordine alla scelta se il completamento delle opere in corso debba essere affidato ai singoli comuni interessati o al Ministero.

Tra i vari problemi sul tappeto vi è poi quello, di non facile soluzione, del reperimento della copertura finanziaria idonea. A tale riguardo, il Ministero ha provveduto ad una ricognizione delle risorse finanziarie disponibili, a partire dai pertinenti capitoli di bilancio e dai residui a valere sui capitoli 9306, 9308, 9309 e 9417 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

A tale proposito, egli ritiene corretta l'utilizzazione dei residui, per il complessivo importo di circa 150 miliardi, per la copertura finanziaria del provvedimento, nonchè il ricorso al fondo globale limitatamente all'importo di 105 miliardi. Il fondo globale, infatti, è per la residua parte finalizzato alla copertura di importanti provvedimenti legislativi, quali quelli sulla difesa del suolo, sulle cooperative edilizie delle forze armate e sulla eliminazione delle barriere architettoniche (in relazione ai quali esistono già delle prenotazioni da parte di provvedimenti *in itinere*). Dichiara pertanto di non condividere la posizione della Commissione bilancio del Senato, la quale è da un lato contraria all'utilizzazione dei residui e, dall'altro, si è pronunciata favorevolmente sul ricorso al fondo globale per un importo complessivo di addirittura 245 miliardi.

In definitiva, mentre conferma il proprio impegno per una rapida approvazione del provvedimento, ritiene che si debbano compiere ulteriori passi presso la Commissione bilancio affinché questa possa esprimere un avviso favorevole all'utilizzazione dei residui (per circa 150 miliardi) e del fondo globale per non più di 105 miliardi.

Si apre quindi un dibattito di natura incidentale.

Il senatore NERLI propone che la Commissione nella seduta odierna proceda all'esame in sede referente del disegno di legge con gli emendamenti già presentati, affermando che il Governo potrà eventualmente presentare un emendamento in sede di esame in Assemblea recante una diversa copertura.

La senatrice ANGELONI sottolinea di aver sostenuto in sede di parere della 5ª Commissione, unitamente al presidente Franza, la tesi prospettata dal Ministro circa l'utilizzabilità dei residui per la copertura del provvedimento. Tuttavia, avendo assunto la 5ª Commissione una decisione contraria, ritiene di aver espletato correttamente la sua funzione di parlamentare presentando un apposito emendamento a carico del fondo globale (che ha ottenuto il parere favorevole della 5ª Commissione), per di più riducendo l'importo previsto dal provvedimento da 300 a 245 miliardi. Nel ritenere inopportuni i rilievi formulati

al presidente Franza da parte del Presidente della 13ª Commissione, dichiara che il ministro Merloni avrebbe potuto più proficuamente sostenere le sue tesi sull'utilizzo dei residui dinanzi alla 5ª Commissione e giudica grave la revoca dell'assenso alla sede deliberante decisa dal Governo.

Dopo che il senatore COCCIU si è associato alle dichiarazioni della senatrice Angeloni, ha la parola il senatore FABRIS, il quale ritiene opportuno un chiarimento tra 5ª Commissione e Ministro dei lavori pubblici circa l'utilizzo dei residui. Rilevato come le osservazioni del Presidente della 13ª Commissione attenessero alla discussione dei provvedimenti di rifinanziamento della legge sulla difesa del suolo, che dovrebbe operare a carico del fondo globale del Ministero dei lavori pubblici, prospetta l'opportunità di un rinvio del seguito dell'esame, atteso che il Ministro dei lavori pubblici ha dovuto allontanarsi in questo momento per poter partecipare ad un'importante riunione di Consiglio di amministrazione dell'ANAS.

Il senatore CAPPELLI propone al presidente FRANZA di rappresentare sia al Governo che al Presidente della 13ª Commissione l'opportunità di una maggiore correttezza nei rapporti reciproci.

Il senatore NERLI ribadisce la sua proposta di procedere immediatamente all'esame del provvedimento, sottolineando come il Governo, al fine di provocare un nuovo parere della 5ª Commissione, non ha che da adottare lo strumento regolamentarmente previsto della presentazione di un ulteriore emendamento.

Il senatore GIOVANNIELLO afferma che un breve rinvio potrebbe consentire di recuperare l'assenso del Governo al trasferimento alla sede deliberante.

Il senatore LOMBARDI si dichiara favorevole al rinvio di una settimana; al riguardo occorre evidenziare come, dinanzi all'urgenza dell'approvazione del provvedimento prospettata da talune parti, un attento e ponderato esame da parte della Commissione abbia facilitato un più complessivo esame da parte del Ministero delle effettive necessità inerenti al completamento delle opere.

Dopo aver ricordato che una commissione di nomina ministeriale aveva quantificato tali necessità, al netto degli importi relativi ad espropri, direzione lavori e collaudi in 88 miliardi, fa presente che la Commissione deve valutare con grande attenzione ulteriori esigenze che potrebbero manifestarsi; la Commissione potrebbe quindi disporre un finanziamento di 105 miliardi a valere sul fondo globale, lasciando il compito al Ministro di chiarire con la 5ª Commissione l'utilizzo di somme che, anche in base a quanto dichiarato dal Ministro medesimo nella seduta odierna, devono ritenersi disponibili. Anche in considerazione di ciò è opportuno che l'esame prosegua alla presenza del Ministro.

Il senatore SARTORI ritiene che la Commissione possa decidere sulla base degli emendamenti presentati e dei pareri espressi, ritenendo

pericolosa una contestazione del parere della 5^a Commissione che potrebbe apparire un grave precedente. Sottolinea altresì l'urgenza di provvedere anche tenendo conto dei recenti sviluppi dell'azione giudiziaria che interessa il comune di Macerata.

Il presidente FRANZA dichiara di accedere al rinvio di una settimana al fine di consentire la presenza del Ministro, pur affermando che a suo avviso in tale lasso di tempo non potrà intercorrere il chiarimento richiesto tra Governo e 5^a Commissione, che più prevedibilmente potrà invece avvenire in sede di esame da parte dell'Assemblea. Ribadisce di aver sostenuto in sede di esame da parte della 5^a Commissione la tesi della utilizzabilità dei residui ai fini della copertura del disegno di legge.

La senatrice ANGELONI critica il modo di procedere del Governo, che non può paralizzare l'attività della Commissione con presenze episodiche.

In considerazione dell'opportunità di avviare l'esame del disegno di legge n. 944 il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 485, recante contributo straordinario per la parziale copertura dei disavanzi delle aziende di trasporto pubblico locale (944)

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore LIBERATORI, il quale fa presente che il decreto-legge (alla sesta reiterazione) reca un modesto ma necessario contributo al ripiano dei disavanzi delle aziende di trasporto pubblico locale, che versano in una situazione finanziaria disastrosa.

Sottolineata la necessità di un rapido varo da parte del Governo di un disegno di legge di riforma organica del trasporto pubblico locale, manifesta l'opportunità di convertire il decreto-legge senza modifiche.

Dopo aver dato conto del contenuto degli articoli del provvedimento, pone al sottosegretario CURSI un quesito circa la portata della sanatoria degli effetti prodottisi e dei rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge decaduti, prevista dal comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, con particolare riguardo alla situazione di alcune regioni e comuni: taluni di questi enti potrebbero infatti aver erogato anticipazioni alle aziende di trasporto, che erano, a norma dei precedenti decreti non convertiti, a carico dello Stato, e che invece, a norma del decreto-legge in titolo, sono a carico della regione o dell'ente locale.

Il sottosegretario CURSI dichiara che, secondo dati forniti dagli uffici, non vi sarebbero effetti da sanare ai sensi dei precedenti decreti.

Il senatore NERLI chiede se ciò accade in quanto non erano state presentate domande di anticipazioni da parte di regioni o di enti locali, ovvero se non sono state accolte talune domande presentate.

Il sottosegretario CURSI si riserva di fornire una risposta a tale quesito in una successiva seduta. Associatosi inoltre alla raccomandazione del relatore circa l'opportunità di non modificare il provvedimento, comunica che l'importo di 257 miliardi da erogare per il 1993 sarà ripartito secondo intese già avvenute nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente FRANZA avverte che la Commissione è convocata per domani, 10 febbraio, alle ore 15, per il seguito dell'esame del disegno di legge n. 944, di conversione del decreto-legge sulla copertura dei disavanzi delle aziende di trasporto pubblico locale.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 17,30.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 9 FEBBRAIO 1993

39ª Seduta

Presidenza del Presidente

MICOLINI

indi del Vice Presidente

ZANGARA

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Fogu.**La seduta inizia alle ore 15,40.***IN SEDE CONSULTIVA****LIBERTINI ed altri.** Norme per la gestione del territorio, l'edificabilità dei suoli e la determinazione delle indennità di espropriazione (141)**BONO PARRINO ed altri.** Norme in materia di regime giuridico dei suoli e di espropriazione per pubblica utilità (453)**ANDREINI ed altri.** Norme in materia di determinazione delle indennità di espropriazione e di occupazione di immobili per motivi di interesse generale, di vincoli urbanistici e di contributi afferenti le concessioni edificatorie (470)**GOLFARI ed altri.** Istituzione del catasto delle aree edificabili e disciplina generale dell'espropriazione a fini di pubblico interesse (767)

(Parere alla 13ª Commissione: esame congiunto e rinvio)

Il relatore RABINO riferisce congiuntamente sui disegni di legge in titolo rilevando preliminarmente che nella passata legislatura il dibattito sui criteri di indennizzo per l'acquisizione delle aree urbane, contemperando i suggerimenti provenienti dai diversi disegni di legge presentati, aveva prodotto un risultato omogeneo accolto dalla maggioranza. In particolare, col testo unificato trasmesso alla Presidenza del Senato il 5 giugno 1990 ci si era resi conto che l'introduzione dei nuovi criteri d'indennizzo per l'espropriazione delle aree urbane non poteva prescindere da un generale riassetto della materia urbanistica, con susseguente approvazione di nuove regole che confermassero il diritto di proprietà fondiaria.

Ricordato poi che le perplessità e le incertezze insorte in sede di discussione alla Camera dei deputati sul testo del Senato impedirono l'approvazione definitiva della nuova normativa, il relatore passa ad illustrare dettagliatamente i disegni di legge in titolo.

Col disegno di legge n. 141 i proponenti intendono evitare che il Comune subisca lo sviluppo urbano sotto la pressione di gruppi di potere, ponendolo in condizione di promuovere tale sviluppo raccordando l'iniziativa pubblica con quella privata. A tale scopo si propone una legge di principi che introduca una nuova pianificazione del territorio basata su leggi regionali che considerino il Comune unico titolare del diritto ad edificare e a rilasciare la relativa concessione senza incidere su diritti altrui. Si ritiene inoltre necessario favorire la formazione di vasti demani comunali, al cui interno dovrebbero operare, con edilizia a prezzi controllati, i cittadini singoli o associati, le imprese, i Comuni stessi, nell'intento di promuovere efficacemente l'urbanizzazione e il corretto uso del territorio (articolo 11).

Per quanto riguarda il contributo relativo al costo di costruzione da corrispondere all'atto della concessione, si individua una quota variabile dal 50 al 20 del costo stesso, sollevando da tale obbligo coloro che promuovono interventi di edilizia residenziale economica e che operano nelle zone agricole in funzione della conduzione del fondo (articoli 13, 14 e 17). Quanto all'esproprio l'indennizzo non deve tener conto degli incrementi di valore risultanti dal prodotto della cubatura convenzionale per il costo a metro cubo determinato annualmente dal Ministero dei lavori pubblici (articolo 20), mentre per le aree agricole viene sostanzialmente conservato il sistema introdotto dalla legge n. 865 del 1971.

Il disegno di legge n. 453 - prosegue il relatore - si propone di correlare il valore dell'indennizzo di esproprio al valore reale del bene e di considerare il diritto ad edificare come inerente, sia pure in forma attenuata, al diritto di proprietà. Per le aree non edificabili e per quelle agricole l'indennità di espropriazione è determinata a norma della legge n. 865 del 1971, mentre viene disposto che tale disciplina resti ferma anche per determinare l'indennizzo dei fabbricati che insistono sulle medesime aree (articolo 11).

Dopo avere quindi accennato alle procedure di esproprio disciplinate al capo II del disegno di legge, il relatore si sofferma sugli articoli 15 e 16 con cui si favorisce l'accordo tra le parti prevedendo che, accettata l'offerta, l'espropriando, prima che si completino le procedure stesse, possa pretendere l'80 di quanto a lui dovuto. Tale favore viene riconosciuto anche ai coltivatori non proprietari del terreno espropriando per le indennità loro spettanti.

Con il disegno di legge n. 470 i proponenti considerano una legge organica in materia di governo del territorio come premessa indispensabile per addivenire ad una riforma stabile ed accettabile della disciplina sulla indennità di esproprio delle aree edificabili e di quelle agricole. In concreto, relativamente ai criteri di determinazione della indennità di espropriazione si distinguono tre categorie di immobili: i terreni da considerare edificabili, i terreni non edificabili, i fabbricati. Per i terreni compresi nelle zone destinate ad utilizzazione agricola l'indennità di espropriazione è calcolata in base alle disposizioni di cui alla legge n. 865 del 1971.

Successivamente il relatore rileva come il disegno di legge n. 767, discostandosi dal sistema di determinazione delle indennità di esproprio

proposte dagli altri tre disegni di legge, suggerisca l'istituzione di un catasto delle aree edificabili, da tenere aggiornato costantemente, anche per quanto riguarda il loro valore tramite l'intervento di Commissioni censuarie distrettuali che, per stabilire tale valore, dovranno considerare una serie di indicatori dettagliatamente individuati nel disegno di legge. Il valore delle aree, una volta determinato, viene assunto a base imponibile per le imposte sulle aree edificabili e come base per determinare l'indennità di esproprio.

Soffermatosi quindi sulle norme concernenti gli accordi tra le parti ed i vincoli urbanistici, il relatore auspica che, stante la non consonanza fra i quattro disegni di legge presentati, la Commissione di merito elabori un testo coordinato, anche in considerazione del fatto che i proponenti dei primi tre disegni di legge (nn. 141, 453, 470) non erano a conoscenza della legislazione introdotta successivamente al luglio 1992.

In particolare il relatore si riferisce all'articolo 5-bis della legge n. 359 del 1992 che ha introdotto un sistema di determinazione delle indennità di esproprio delle aree edificate o potenzialmente edificabili pari al loro valore venale diminuito di circa il 50 per cento, in presenza di una cessione volontaria, o del 70 per cento in assenza di tale cessione. È inoltre da considerare che l'indennizzo va correlato al disposto dell'articolo 4 della legge n. 421 del 1992, in forza del quale nei procedimenti di espropriazione si assume il valore dichiarato ai fini dell'ICI se inferiore all'indennità di espropriazione determinata secondo i vigenti criteri. Da considerare poi che per le aree urbane utilizzate a fini agricoli il citato articolo 4 prevede una diversa determinazione del valore dei beni; resta da comprendere se tale agevolazione in sede di espropriazione non si ritorca contro il proprietario coltivatore, costretto ad accontentarsi solo del valore agricolo dichiarato.

Osservato poi che l'indennizzo in questione subisce una riduzione a causa dell'imposta introdotta con l'articolo 11 della legge n. 413 del 1991 (il problema è all'esame della Corte costituzionale, sembrando esser venuto meno quel serio ristoro che deve essere offerto e mantenuto in materia di liquidazione dell'indennità di esproprio per pubblica utilità), il relatore Rabino si avvia alla conclusione prospettando l'opportunità di disporre - prima di esprimere un parere compiuto - di un testo unificato, che la Commissione di merito dovrebbe elaborare tenuto conto dei problemi posti dall'ICI, dall'imposta del 20 per cento in caso di esproprio, dalle servitù militari, dall'occupazione acquisitiva e temporanea, dalla valutazione degli edifici rurali, dal sistema sanzionatorio in caso di non tempestivo versamento delle indennità dovute dall'espropriante, dall'indicazione di una autorità che possa garantire la corretta individuazione dell'indennizzo dovuto, dalla previsione di un sistema autonomo di tutela dei diritti anche dei coltivatori diretti non proprietari che attualmente non sono in grado di conoscere con certezza la procedura idonea a far valere in sede giudiziaria il diritto all'indennizzo prescritto dalla legge.

Aggiunge che dovrebbe essere mantenuto il sistema di determinazione dell'indennità di esproprio delle aree agricole che in più di 20 anni è stato in grado di evitare tra le parti conflitti insanabili e che la stessa Corte costituzionale con varie sentenze (ricorda in particolare la

n. 5 del 1980, la n. 223 del 1983, la n. 231 del 1984 e la n. 355 del 1985) ha proposto al legislatore come esempio da seguire per risolvere i problemi relativi alla determinazione del valore delle aree edificabili.

Il presidente ZANGARA ringrazia il relatore Rabino per l'ampia e approfondita relazione svolta su una problematica che riveste grande importanza per il settore agricolo e che è molto attesa dagli operatori. Concorda col relatore sulla opportunità di disporre di un testo unificato su cui potere svolgere un dibattito, dando un positivo contributo alla soluzione della complessa materia.

Ribadisce l'importanza della normativa in esame, che deve evitare penalizzazioni al settore agricolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 1993, n. 13, recante misure urgenti per lo sviluppo delle esportazioni (910)

(Parere alla 5ª Commissione, ai sensi dell'articolo 40, comma 11, del Regolamento: contrario all'unanimità)

Il senatore GRASSI BERTAZZI riferisce premettendo che la scorsa settimana la Commissione ha già avuto modo di esprimere parere favorevole sul disegno di legge per la parte di propria competenza, ossia per quanto riguarda le misure dirette a favorire l'esportazione dei prodotti agroalimentari, raccomandando al Governo di assicurare la priorità a settori come l'agrumicoltura che versano in stato di gravissima crisi.

La Commissione - prosegue il relatore - è stata chiamata dalla Commissione bilancio ad esprimersi ai sensi dell'articolo 40 comma 11 del Regolamento circa l'utilizzo dei fondi assegnati alla programmazione agricola nazionale. La Commissione bilancio ha rilevato che l'articolo 1 del decreto-legge in esame da un lato prevede la destinazione di 5 miliardi per la commercializzazione integrata di prodotti agroalimentari in paesi extracomunitari, ma dall'altro sottrae 20 miliardi ai finanziamenti specificatamente destinati alla programmazione agricola nazionale (capitolo 9008 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro), riducendo di pari importo il finanziamento allocato nel citato capitolo e proveniente dalla tabella D della legge finanziaria 1993. Si configura quindi l'ipotesi di un utilizzo di risorse per finalità difformi da quelle stabilite dalla legge di bilancio e finanziaria.

Rilevato che non occorrono molti sforzi per ricordare alla Commissione le varie decurtazioni subite dalle finanze agricole comunitarie e nazionali, vuoi in conseguenza della riforma della politica agricola comune e della crescente liberalizzazione dei mercati mondiali, vuoi per i periodi di vacche magre della finanza pubblica nazionale, il relatore Grassi Bertazzi pone l'accento sui continui slittamenti che, di anno in anno, hanno dovuto subire gli stanziamenti per la programmazione agricola nazionale. Con tutto quello che il settore agricolo dovrà affrontare (molti comparti, come quello agrumicolo, sono entrati in stato di gravissima crisi) egli non vede come si possa pensare di proporre all'agricoltura di cedere ad altri parte delle proprie magre risorse.

Propone quindi di esprimere alla Commissione bilancio un parere contrario all'utilizzo dei fondi di cui al capitolo 9008 - Tesoro per finalità difformi da quelle stabilite dalle leggi di bilancio e finanziaria (interventi della programmazione agricola nazionale).

Si apre il dibattito.

Il presidente ZANGARA dichiara di condividere pienamente le valutazioni e la proposta di parere contrario del relatore, sottolineando la gravità della crisi galoppante in cui si trova il settore agricolo. Bisogna, egli aggiunge, assicurare solidarietà all'agricoltura e non chiedere ulteriori sacrifici.

Il senatore BORRONI dichiara, a nome dei senatori del Gruppo PDS di concordare sulla relazione e sulle indicazioni del senatore Grassi Bertazzi. Ritiene si debba respingere la proposta governativa che dimostra scarsa lungimiranza e scarso senso di responsabilità di fronte ai problemi dell'agricoltura. Ci si trova, egli sottolinea, in una situazione che sfiora il ridicolo: si cerca di togliere con una mano quanto a fatica è stato dato con l'altra. Coglie inoltre l'occasione per ribadire - data la presenza del rappresentante del Governo - la richiesta di conoscere come sono stati spesi i 9 miliardi previsti per il 1991 e il 1992 per favorire l'export dei prodotti italiani.

Il senatore PISTOIA si dice anch'egli d'accordo sulla relazione e

INDUSTRIA (10ª)

MARTEDÌ 9 FEBBRAIO 1993

74ª Seduta

*Presidenza del Presidente
de COSMO**Interviene il ministro del commercio con l'estero, Vitalone.**La seduta inizia alle ore 15.***SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

(A 7, C 10ª, 27º)

Il presidente de COSMO avverte che la società Iritecna ha comunicato di non essere disponibile per l'audizione prevista nella giornata di domani. Esprime al riguardo profondo disagio e disappunto per i ripetuti ostacoli frapposti alla predetta audizione: preannuncia, pertanto, che la medesima avrà luogo martedì 16 febbraio.

Il senatore NERLI, a nome della propria parte politica, ricorda che fin dal 18 dicembre era stata richiesta a nome di tutti i Gruppi della Commissione un incontro con la società Iritecna, e che era stata data assicurazione in tal senso per i primi giorni del mese di gennaio. Lamenta quindi che dalla stampa quotidiana si abbiano notizie su una discutibile riorganizzazione della società: è pertanto intollerabile l'atteggiamento assunto dai suoi amministratori, in assenza dei quali dovrebbe essere convocato urgentemente l'amministratore delegato dell'IRI.

Il senatore MANNA si associa alle ferme proteste; auspica inoltre che l'incontro previsto con il ministro Guarino per l'attuazione della legge sull'amianto possa aver luogo regolarmente. Rileva, altresì, l'opportunità di un incontro con i dirigenti della SME in ordine alla preoccupante situazione che si sta verificando nell'area di Napoli.

Il senatore CHERCHI stigmatizza il comportamento dell'Iritecna e si associa alle proteste della Commissione.

Il senatore TURINI dopo aver ricordato la drammatica situazione in cui versa la fabbrica di Piombino, ormai ferma da più di venti giorni,

rileva anche che la crisi dell'ILVA si sta ripercuotendo negativamente sul retroterra delle piccole e medie imprese che non ricevono da molto tempo il pagamento delle commesse: anche tale società, pertanto, come l'Iritecna, deve riferire al più presto sulla drammatica situazione occupazionale.

Il presidente de COSMO conviene con le preoccupazioni espresse dalla Commissione. Lamenta altresì la ripetuta indisponibilità del Ministro dell'industria, e dei sottosegretari del medesimo dicastero, a partecipare ai lavori della Commissione.

IN SEDE REFERENTE

Modificazioni alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ed altre norme in materia di assicurazioni private (1) (risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Aliverti ed altri; Galeotti ed altri; Pizzol ed altri. Rinviato dal Presidente della Repubblica a norma dell'articolo 74 della Costituzione in data 29 febbraio 1992. Rinviato dall'Assemblea in Commissione il 21 gennaio 1993)

(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana del 3 febbraio.

Il relatore DI BENEDETTO, ricordato il contenuto degli emendamenti illustrati nella seduta precedente, motiva un nuovo emendamento sostitutivo dell'articolo 25, comma 1, che tiene conto degli effettivi oneri sostenuti dagli agenti di assicurazione nella propria prestazione professionale.

Il senatore GIANOTTI stigmatizza l'ennesima assenza del Ministro dell'industria che impedisce un corretto rapporto tra organi costituzionali.

Il senatore MANNA, nell'associarsi alla protesta per l'assenza del Ministro dell'industria, rammenta che la propria parte politica aveva ravvisato l'opportunità di svolgere l'esame dell'articolato in Assemblea; suggerisce inoltre che, qualora l'emendamento del relatore al comma 1 dell'articolo 25 fosse accolto, sia prevista anche la consultazione delle organizzazioni dei consumatori: presenta, quindi, una proposta in tal senso.

Il senatore BALDINI presenta un subemendamento alla nuova proposta del relatore volta a prevedere la consultazione di un rappresentante degli intermediari di assicurazione legalmente rappresentati.

Il senatore TURINI raccomanda la massima attenzione del Governo sull'attuazione dell'articolo 17, in materia di sicurezza della circolazione stradale.

In sede di replica il relatore DI BENEDETTO fornisce taluni chiarimenti; esprime poi parere contrario ai subemendamenti presentati dai senatori Baldini e Manna, impegnandosi, tuttavia, a tener conto dell'esigenza da essi prospettata nel corso del successivo esame in Assemblea.

Si procede quindi alla votazione, limitatamente agli articoli per i quali sono state presentate proposte di modifica.

Con separate votazioni sono accolti gli emendamenti 2.1 e 3.1. Dopo che il Presidente ha dichiarato preclusi gli altri emendamenti all'articolo 3, è accolto l'emendamento 8.1. La Commissione, successivamente, respinge la proposta del Governo di sopprimere il comma 1 dell'articolo 25 e, dopo che sono stati separatamente messi ai voti e respinti i subemendamenti dei senatori Manna e Baldini, accoglie all'unanimità la proposta di modifica del comma 1 illustrata dal relatore. È poi accolto l'emendamento 25.2 e viene respinta la proposta di mantenere il testo dell'articolo 27.

La Commissione, infine, conferisce al relatore Di Benedetto il mandato di riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con le modifiche dianzi accolte.

Conversione in legge del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 490, recante interventi di sostegno in favore dei consorzi per l'esportazione fra piccole e medie imprese (939), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana del 3 febbraio.

Il ministro VITALONE sottolinea l'importanza del disegno di legge in esame per lo sviluppo dei consorzi istituiti a favore delle piccole e medie imprese che esportano i beni prodotti.

Il senatore PIERANI richiede al Ministro informazioni sull'andamento delle esportazioni italiane.

Il senatore TURINI rileva l'esiguità degli stanziamenti in relazione all'importanza della materia in esame.

Il ministro VITALONE dichiara la sua piena disponibilità a un incontro con la Commissione per illustrare più analiticamente le attuali tendenze delle esportazioni.

La Commissione, infine, dà mandato al relatore di riferire favorevolmente all'Assemblea - con richiesta di relazione orale - in ordine al disegno di legge in titolo, nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati.

Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 1993, n. 13, recante misure urgenti per lo sviluppo delle esportazioni (910)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana del 28 gennaio.

Il presidente de COSMO avverte che, in attesa del prescritto parere della 5^a Commissione, è opportuno rinviare la trattazione del provvedimento di cui si richiede la conversione in legge.

Convieni la Commissione e il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 18,05.

EMENDAMENTI

Modificazioni alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ed altre norme in materia di assicurazioni private (1)

Art. 25.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«Al fine di garantire la qualità del servizio da prestarsi obbligatoriamente da parte degli agenti di assicurazione, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nell'avvalersi della facoltà di cui al comma 4 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 e limitatamente alla determinazione dei limiti dei compensi provvigionali da corrispondere agli agenti di assicurazione, terrà conto degli effettivi compiti svolti e dei relativi oneri sostenuti dagli stessi nella prestazione del servizio, sentite le associazioni delle imprese di assicurazione e degli stessi agenti, maggiormente rappresentative a livello nazionale, in base al numero delle imprese e degli iscritti associati».

25.1/1

DI BENEDETTO

Aggiungere dopo la parola «associati» le seguenti parole: «nonchè le associazioni dei consumatori».

25.1/1.a

MANNA

All'emendamento 25.0.1 aggiungere infine «un rappresentante degli intermediari di assicurazioni»

25.1/1.b

BALDINI

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MARTEDÌ 9 FEBBRAIO 1993

50ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
COVIELLO*La seduta inizia alle ore 15,15.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

(R 48, C 11ª, 1ª)

Il presidente COVIELLO informa che il Presidente del Senato ha concesso la prevista autorizzazione allo svolgimento dell'indagine conoscitiva sull'occupazione. È stata però negata, almeno per il momento, la possibilità per la Commissione di svolgere sopralluoghi al di fuori del territorio nazionale.

IN SEDE REFERENTE

Saporito ed altri: Modifiche alla legge 22 dicembre 1973, n. 903, concernente istituzione del Fondo di previdenza del clero e dei ministri del culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica e nuova disciplina dei relativi trattamenti pensionistici. Istituzione del Fondo di previdenza per i membri degli istituti religiosi e delle società di vita apostolica (657)

(Rinvio dell'esame)

Il presidente COVIELLO fa presente che il disegno di legge in titolo è già all'attenzione della Commissione lavoro della Camera dei deputati e sembra quindi opportuno rinviarne l'esame anche per dare modo al Relatore di verificare lo stato di avanzamento dei lavori sull'argomento presso l'altro ramo del Parlamento.

La Commissione concorda.

Daniele Galdi ed altri: Modifica della qualificazione di «sordomuto» in «sordo e/o sordo preverbale» (748)

(Esame e rinvio. Richiesta di trasferimento in sede deliberante)

Il relatore, senatore INNOCENTI, nel riferire sull'articolo unico del provvedimento in titolo, fa presente che, per effetto del disegno di legge presentato dalla senatrice Daniele Galdi e da altri senatori, in tutto il sistema normativo italiano il termine «sordomuto» verrebbe sostituito dall'espressione «sordo e/o sordo preverbale».

Il Relatore, dopo aver spiegato le motivazioni scientifiche alla base della richiesta di cambiamento di unadefinizione non più attuale, sottolinea come, dietro ad una questione apparentemente solo terminologica, vi sia una sostanziale problematica relativa all'emarginazione.

Il Relatore termina la sua esposizione fornendo alcune precisazioni in merito alla necessità di termini di riferimento diversi per quanto riguarda i soggetti delle cosiddette categorie protette e i soggetti affetti da invalidità.

Il Relatore propone infine, ove sussistano le condizioni previste dal Regolamento, di chiedere al Presidente del Senato il trasferimento del disegno di legge in sede deliberante.

La Commissione concorda all'unanimità.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MARTEDÌ 9 FEBBRAIO 1993

43^a Seduta*Presidenza del Presidente*
GOLFARI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Cesare Stevan, Preside della facoltà di architettura del Politecnico di Milano, il professor Fabrizio Schiaffonati, docente del Politecnico di Milano ed il professor Paolo Avarello, Segretario Generale dell'INU.

La seduta inizia alle ore 15,10.

PROCEDURE INFORMATIVE**Indagine conoscitiva sulle prospettive della legislazione urbanistica: audizione di esperti in materia urbanistica**(R 48, C 13^a, 3^o)

Dopo una presentazione del presidente GOLFARI, il professor STEVAN dichiara che, riguardo all'oggetto della pianificazione, al disegno armonico delle trasformazioni urbane va sostituendosi un *continuum* antropico conurbato: essa non è gestibile, infatti, solo secondo una visione spaziale ma anche secondo processi temporali che vedono variare di continuo i punti di riferimento delle scelte di piano. La legislazione concernente il territorio e l'ambiente va allora adattata a tali nuove esigenze, sviluppando mappe di rischio (per esempio industriale) che costituiscono vincoli precisi per la pianificazione urbanistica; le competenze dovrebbero essere ridisciplinate, senza prevedere una rigida gerarchia di piano ma consentendo una dialettica fra diversi soggetti istituzionali. Il piano regolatore va poi reso gestibile e concretamente attuabile, anche mediante una diversa articolazione degli strumenti amministrativi e delle risorse umane impiegate nella progettazione e nel controllo; in assenza di tutto ciò, il decongestionamento della pubblica amministrazione resterebbe affidato solo ad un'inevitabile quanto esecrabile introduzione del silenzio-assenso.

Sulla questione espropriativa, la mancanza di una disciplina è del tutto inaccettabile in un paese civile: se necessario, si può abbandonare la pregiudizialità dell'introduzione di un meccanismo di indicizzazioni, pur di accelerare l'approvazione di una nuova legge.

Il professor SCHIAFFONATI dichiara che la legge urbanistica del 1942, che pure ha sin qui costituito un valido riferimento, oggi mostra limiti interpretativi rispetto ad una realtà economico-territoriale profondamente mutata. Il sistema dei limiti inderogabili introdotto dalla «legge ponte» e volto a rimediare alla pratica disapplicazione della legge urbanistica, introdusse elementi di forte rigidità nel sistema dei piani disegnati nel 1942. La flessibilità del piano rappresenta un valore da recuperare, secondo connotati già presenti all'estero e sperimentati col piano intercomunale di Milano: lo schema delle destinazioni d'uso va superato, abbandonando le monosettorialità delle zonizzazioni fin qui operate. Il piano direttore deve avere valenza di eco-piano, senza contenere soltanto parametri fisici, ma seguendo un approccio sistemico che valorizzi anche gli aspetti ambientali; passando alla progettazione attuativa, essa dovrebbe superare l'approccio monofunzionale, connotandosi secondo interventi intersettoriali che integrino le diverse parti del territorio.

Il professor AVARELLO dichiara che l'usura del piano regolatore è divenuta dato di comune consapevolezza: le competenze di diversi soggetti istituzionali oggi appesantiscono le procedure, mentre un piano più flessibile non dovrebbe rappresentare solo la tavola delle edificabilità future, ma dovrebbe anche arricchirsi con valutazioni di lungo periodo, in cui rientrino gli interessi ambientali.

Seguono alcune domande dei senatori.

Il senatore MONTRESORI, rivolgendosi in particolare al professor Stevan, chiede se sia più opportuno per il legislatore trattare la disciplina del regime dei suoli unitamente alla legge urbanistica o in collegamento, invece, con la problematica delle indennità di espropriazione. Domanda inoltre come si possano efficacemente tradurre sul piano normativo i principi del controllo a posteriori e della maggiore responsabilizzazione dei soggetti privati da lui postulati.

Il senatore SPECCHIA chiede se, a parere degli esperti, sia più opportuno procedere rapidamente all'approvazione della normativa sui regimi dei suoli o se convenga invece trattarne nel quadro della più vasta problematica della legislazione urbanistica.

Il senatore PARISI Vittorio si dice preoccupato di un accento forse eccessivo sulle esigenze di maggiore flessibilità degli strumenti urbanistici e si sofferma, poi, sul tema delle delocalizzazioni e delle dismissioni chiedendo al riguardo l'opinione degli intervenuti.

Il senatore ANDREINI chiede se, a parere degli esperti, la flessibilità debba valere per tutti gli strumenti urbanistici o, forse più opportunamente, solo per alcuni di essi. Quanto alla riforma della legge urbanistica domanda se il clima politico attuale sia quello più adeguato per la sua realizzazione; vi è infine da stabilire se il recente rinvio alla cosiddetta legge Napoli abbia, per il momento, risolto il problema della determinazione delle indennità di esproprio.

Il senatore BORATTO chiede se il futuro delle città vada indirizzato verso il recupero o l'espansione dei centri urbani: avendo riguardo alle condizioni economiche generali, il recupero dovrebbe essere privilegiato, orientando l'intervento ad obiettivi di vivibilità e di risanamento dell'ambiente urbano.

Il senatore LUONGO ravvisa una contraddizione tra la filosofia della legge urbanistica e le attuali mutate condizioni del paese: il paesaggio stesso ha assunto una valenza economica, mentre le valenze ambientali vanno valorizzate per se stesse; inoltre è necessaria l'indicazione dei vincoli derivanti dalla migliore conoscenza geofisica del territorio.

Il senatore GIOVANELLI chiede se tra l'alternativa del silenzio-assenso e quella di procedure burocratiche paralizzanti, l'autocertificazione non costituisca un'ipotesi di soluzione, purchè sanzionata con efficacia e tempestività. Il conflitto tra interesse economico ed interesse ambientale deve emergere nella stessa formazione del piano; la stessa retrocessione del valore di scambio delle aree, poi, dovrebbe essere resa economicamente possibile, dando un riconoscimento al mutamento dei valori di scambio se è funzionale all'equilibrio tra pianificazione e rapporti di mercato.

Il senatore TABLADINI esprime il timore che la programmazione urbanistica sia destinata a cronici ritardi rispetto alle varianti di utilizzazione del territorio che emergono dal concreto andamento degli indicatori sociali.

Rispondendo agli intervenuti, il professor STEVAN dichiara che la lotta al degrado territoriale ed ambientale richiede una capacità di gestione amministrativa di cui non si ravvisa più l'esistenza: più che di una nuova legge urbanistica, c'è bisogno di superare l'attuale incertezza del diritto, che cagiona la deresponsabilizzazione degli operatori. Le stesse leggi settoriali hanno operato in regime di eccezionalità, senza consentire di regolare in via ordinaria il recupero delle aree dismesse: prioritario è allora varare subito una legge sul regime dei suoli, collegata col finanziamento degli enti locali e con una programmazione dell'uso del suolo improntata a tecniche diverse come quelle geofisiche. Finchè l'amministrazione non sarà capace di controllare l'applicazione del piano (e non solo la sua formazione), l'autocertificazione, affiancata da un sistema sanzionatorio efficace, costituisce l'unica soluzione. La stasi amministrativa va infine superata incentivando una ripresa dell'attività edilizia che rispetti i vincoli di tutela ambientale acquisiti dalla coscienza collettiva dell'ultimo decennio.

Interviene poi il professor SCHIAFFONATI soffermandosi preliminarmente sulla questione dell'opportunità di pensare ad una revisione della legge urbanistica in un periodo di crisi come l'attuale: esprime al riguardo l'opinione che, così come nel 1942, la serietà della situazione in cui versa il paese, possa svolgere un ruolo propulsore. Si esprime, comunque, a sua volta per dare priorità all'approvazione della normativa sul regime dei suoli, sollevando dubbi sulla costituzionalità della disciplina recentemente

introdotta con riferimento all'indennità di espropriazione. Solo a conclusione di un'ampia ricognizione e di un approfondito dibattito si potrà pensare ad una revisione della legge urbanistica orientandosi verso pochi strumenti (pensa ai soli piani di recupero e piani integrati) improntati a criteri di flessibilità e verso tecniche di redazione dei piani regolatori a carattere sistematico e scientifico. Quanto all'ipotesi di un approccio orientato al principio dell'autocertificazione, possono servire di guida alcune esperienze straniere, puntandosi anche a nuove regole in materia di responsabilità civile.

Il professor AVARELLO si sofferma, poi, sulle preoccupazioni espresse da alcuni senatori con riguardo all'ipotesi di una maggiore flessibilità degli strumenti urbanistici, precisando che essa va intesa nel senso di evitare regole troppo stringenti destinate ad essere disattese per obiettive difficoltà di gestione. Non crede, comunque, che la nuova legge urbanistica italiana possa orientarsi al modello francese di programmazione per obiettivi, considerato, fra l'altro, che in Italia gli obiettivi vanno definiti a livello regionale. Quanto all'individuazione delle priorità per il legislatore, ritiene che pur nella necessità di una revisione della legge urbanistica, la regolamentazione del regime dei suoli assuma, comunque, carattere di particolare urgenza, senza contare che per quella via potrebbero anche rendersi disponibili risorse capaci di immettere la pubblica amministrazione all'interno dei processi economici.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sulla riserva marina delle Isole Egadi

(R 48, C 13^a, 6^o)

Il senatore GARRAFFA illustra una proposta di indagine conoscitiva sulla riserva marina delle isole Egadi. Al riguardo esprime preoccupazione per le tensioni sociali originate dal decreto ministeriale 27 dicembre 1991, che blocca completamente 400 miglia di mare con gravi conseguenze socio-economiche per la popolazione di Marettimo e delle isole vicine.

Dopo un breve dibattito in cui intervengono il presidente GOLFARI ed i senatori PARISI Vittorio, BORATTO, MARTELLI, TABLADINI, MONTRESORI ed ANDREINI, la Commissione conviene di richiedere l'autorizzazione al Presidente del Senato allo svolgimento, anche mediante un sopralluogo, dell'indagine conoscitiva sulla riserva marina delle isole Egadi.

IN SEDE CONSULTIVA

Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, recante disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica (905)

(Parere alla 6^a Commissione: esame e rinvio)

Il relatore MONTRESORI illustra il contenuto delle norme di competenza della Commissione: l'articolo 1 reca finanziamenti della Cassa depositi e prestiti in merito a servizi di depurazione e

smaltimento; l'articolo 6 disciplina il finanziamento degli espropri; l'articolo 9 concerne il rapporto tra costi e servizi di gestione dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani; l'articolo 25, infine, nel disciplinare la proroga di talune gestioni fuori bilancio si estende anche al Fondo per la Protezione civile. Il relatore propone pertanto l'emissione di un parere favorevole, dichiarandosi disponibile ad integrarlo con le osservazioni che emergessero dal dibattito.

Si apre la discussione, nella quale il senatore PARISI Vittorio motiva la richiesta di rimessione alla sede plenaria, nonché il voto contrario alla proposta del relatore: i meccanismi di incentivazione dell'articolo 1, in riferimento agli impianti di depurazione e smaltimento, non sono collegati a forme di salvaguardia ambientale, la stessa previsione di agevolazioni per il programma di metanizzazione rappresenta una scelta che non tiene conto delle possibili ricadute negative sull'ambiente.

Dopo che i senatori ANDREINI e TABLADINI hanno annunciato il proprio voto contrario, il senatore FONTANA Albino chiede la verifica del numero legale.

Il presidente GOLFARI, constatata la mancanza del numero legale, sospende la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 18, riprende alle ore 19).

Il presidente GOLFARI, constatata la perdurante mancanza del numero legale, toglie la seduta annunciando che la Commissione tornerà a riunirsi con lo stesso ordine del giorno domani mercoledì 10 febbraio 1993 alle ore 9.

La seduta termina alle ore 19,05.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

MARTEDÌ 9 FEBBRAIO 1993

23ª Seduta

Presidenza del Presidente
SCOGNAMIGLIO PASINI

La seduta inizia alle ore 15,30.

SUL PROCESSO VERBALE

(R 32, C 23ª, 1ª)

In relazione al processo verbale della seduta pomeridiana dello scorso 3 febbraio, il PRESIDENTE informa che il senatore Tabladini ha lamentato che non fosse stata fatta menzione della richiesta da lui formulata – ignorata anche nel resoconto sommario della seduta stessa – di porre in votazione il mandato ad esprimere un parere contrario sull'atto Senato n. 907 riguardante la conversione in legge del decreto-legge 18 febbraio 1993, n. 12 in materia di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di fiscalizzazione degli oneri sociali, il cui esame, in sede consultiva, è stato concluso nella seduta medesima.

SULL'INCONTRO DI UNA DELEGAZIONE DELLA GIUNTA CON MEMBRI DELLA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA E DEL PARLAMENTO EUROPEO

Il PRESIDENTE avverte che una Delegazione della Giunta da lui guidata, e di cui fanno parte la Vice Presidente Taddei ed il Senatore De Matteo, si recherà nel corso della settimana a Strasburgo per assistere all'esposizione del programma legislativo della Commissione delle Comunità europee resa nel corso della sessione plenaria del Parlamento europeo e svolgerà, in tale occasione, un nutrito programma di incontri con gli appartenenti alle istituzioni comunitarie.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DI GOVERNO

Schema di regolamento concernente l'organizzazione del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali

(Seguito e conclusione dell'esame: osservazioni alla 1ª Commissione)

(R 139 B, C 1ª, 2ª)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 3 febbraio 1993.

Il relatore ZECCHINO, rinviando, per quanto concerne l'esposizione in dettaglio delle osservazioni sullo schema di regolamento in oggetto, a quanto detto nella precedente seduta, ribadisce l'opportunità di fare riferimento alle conclusioni cui era pervenuta la Giunta nel corso dell'indagine conoscitiva sulle fasi di formazione e di attuazione del diritto comunitario, conclusioni, peraltro, fatte proprie dal Senato mediante un apposito ordine del giorno approvato nella seduta del 17 settembre 1992, in occasione dell'autorizzazione alla ratifica del Trattato di Maastricht.

Il relatore passa quindi a fornire chiarimenti su una bozza da lui redatta contenente osservazioni sullo schema di regolamento in esame, che mirano ad evidenziare tutta una serie di incongruenze che, essenzialmente, si incentrano sulla proposta di accorpamento degli apparati amministrativi relativi alle politiche comunitarie e agli affari regionali. Relativamente a quest'ultimo aspetto, il senatore Zecchino dichiara di aver registrato una non perfetta consonanza da parte dei componenti la Giunta circa l'effettiva utilità ed efficacia dell'accorpamento proposto dal Governo.

Il senatore BERNASSOLA, dopo aver espresso il suo pieno assenso alle argomentazioni del relatore, si chiede se la linea di azione ristrutturatrice del Governo debba essere considerata contingente o definitiva; in altri termini, è d'uopo porsi l'interrogativo se l'intento unificatore dell'Esecutivo sia mosso da una concezione di effettivo riordino razionalizzatore del sistema amministrativo relativo agli affari comunitari e regionali o se, invece, si sia voluta realizzare una sorta di unione personale delle due strutture per soli fini di equilibrio politico nell'ambito della coalizione governativa.

A parere dell'oratore, infine, le argomentazioni addotte dal Governo per giustificare la unificazione dei due apparati risultano essere poco convincenti se si considera il fatto che l'incidenza interna delle politiche comunitarie impone ormai l'esigenza che l'attività amministrativa di coordinamento comprenda l'intera Amministrazione pubblica nazionale.

Il presidente SCOGNAMIGLIO PASINI, preso atto delle opinioni testè emerse, si chiede se non sia opportuno che la Giunta assuma una chiara ed esplicita posizione sullo specifico punto relativo all'accorpamento.

Il senatore STRUFFI ritiene necessario un ulteriore approfondimento della materia, onde evitare, in un rapporto con l'Esecutivo che sia improntato a criteri di massima correttezza, una presa di posizione che potrebbe risultare definitiva ed univoca.

Ad avviso del presidente SCOGNAMIGLIO PASINI un corretto inquadramento da parte della Giunta del tema in oggetto deve riguardare l'opportunità che, da una angolatura squisitamente tecnica, la figura del Ministro per le politiche comunitarie coincida con quella del Ministro per gli affari regionali.

La senatrice TADDEI ritiene che, alla luce del rapporto diretto che dovrà instaurarsi tra la costruzione europea e le realtà regionali, potrebbe non essere pregiudizionalmente contraria ad una visione riformatrice della struttura burocratica che preveda la congiunzione dei due Dipartimenti in argomento.

A parere del presidente SCOGNAMIGLIO PASINI la congiunzione delle funzioni attinenti le politiche comunitarie e regionali risulterebbe giustificabile più nella situazione presente che in una auspicabile prospettiva futura di una Europa a carattere federale.

Seguono alcune considerazioni della senatrice TADDEI (che evidenzia la complessità del tema) e del senatore ORSINI, il quale prospetta perplessità sulla possibile incisività della pur pregevole bozza di documento presentata dal relatore Zecchino, in ordine alle indicazioni, in esse contenute, che potranno essere rivolte al Governo.

Il senatore ZECCHINO si dichiara persuaso della rilevanza delle osservazioni della Giunta: il motivo che osterebbe ad un accoglimento della proposta governativa di accorpamento dei due Dipartimenti risiede nella constatazione che non solamente gli affari regionali ma tutte le materie nazionali sono, ormai, connesse alla materia comunitaria: è proprio per tale ragione che non è possibile accettare la distinzione in due centri amministrativi - uno delegato alla fase formativa e l'altro alla fase attuativa del diritto comunitario - bensì è necessario accogliere l'idea dell'unicità di coordinamento della materia comunitaria.

Il presidente SCOGNAMIGLIO PASINI esprime la convinzione che il dibattito abbia fatto emergere una sostanziale convergenza sul fatto che lo strumento dell'accorpamento elaborato dal Governo non risulti tecnicamente valido e che, invece, sia opportuno l'allestimento di una apposita struttura ministeriale specializzata nel coordinamento delle politiche comunitarie.

Al fine di poter addivenire alla formulazione di osservazioni che tengano conto dei rilievi espressi durante il dibattito, il relatore ZECCHINO propone che, nel testo che la Giunta trasmetterà alla Commissione di merito, venga messa in evidenza la valutazione fondamentale secondo la quale la concentrazione in un unico Dipartimento delle funzioni relative alle politiche comunitarie ed agli affari regionali appare contraddistinta prevalentemente da esigenze di unione soggettiva delle funzioni di responsabilità politica, piuttosto che da esigenze oggettive di razionalizzazione dell'ordinamento amministrativo.

Il presidente SCOGNAMIGLIO PASINI propone, quindi, che venga attribuito mandato al relatore di redigere le osservazioni tenendo conto della precisazione da ultimo formulata dal relatore stesso.

Conviene la Giunta.

La seduta termina alle ore 16,15.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali**

MARTEDÌ 9 FEBBRAIO 1993

19ª Seduta

Presidenza del Presidente
GUERZONI

indi del Vice Presidente
LAZZARO

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 485, recante contributo straordinario per la parziale copertura dei disavanzi delle aziende di trasporto pubblico locale (944)
(parere non ostativo)

In apertura di seduta il Presidente GUERZONI comunica che il Ministro delle Regioni Costa si dichiara disponibile a venire in Commissione, per una seduta che abbia all'ordine del giorno comunicazioni del Governo. In quella sede sarà possibile aprire un confronto a carattere organico sulla situazione in cui versano le Regioni italiane, ivi compresi i problemi di governabilità.

La Commissione prende atto.

Il senatore RIVIERA illustra il seguente schema di parere:

«Il provvedimento in esame reca copertura parziale - invero limitata alla grandezza di 432 miliardi su un totale stimabile (secondo dati forniti dal Governo) intorno a 11.000 miliardi - dei disavanzi, accumulati dal 1987 al 1991, delle aziende di trasporto pubblico locale, esercenti servizi ferroviari ed automobilistici in regime di gestione governativa ed in regime di concessione di competenza statale.

Per l'anno 1991, e comunque a partire da questo esercizio, le Regioni e gli Enti locali sono autorizzati a contrarre mutui per la copertura dei disavanzi correnti, oltre che per l'estinzione delle anticipazioni straordinarie. Le rate di ammortamento gravano sui bilanci dei predetti enti.

L'assunzione dei mutui è rigidamente subordinata all'adozione, entro il 30 settembre 1993, da parte degli Enti locali interessati, e su proposta delle aziende esercenti il trasporto locale, di piani di risanamento economico-finanziario che prevedano il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio entro termine del 31 dicembre 1996. Il piano di risanamento è approvato dalla Regione.

Il provvedimento in esame ribadisce l'indirizzo legislativo di trasferire alle Regioni, a partire dalla legge finanziaria 1992, le risorse del Fondo nazionale trasporti, ora chiamate a valere sul Fondo comune di cui all'articolo 8 della legge n. 281 del 1970. L'iter del disegno di legge tiene nondimeno conto della sostanziale diversità tra i criteri di ripartizione del Fondo nazionale trasporti e quelli del Fondo comune delle regioni, e degli effetti perversi che (assai verosimilmente) la applicazione repentina dei nuovi schemi avrebbe su alcune regioni, fino a far precipitare la situazione in cui versa il trasporto locale.

La Camera dei deputati pertanto, in sede di prima lettura del disegno di legge, ha previsto, al fine di assecondare il passaggio graduale ad una nuova disciplina, un fondo di riequilibrio per consentire alle Regioni, che abbiano subito rispetto all'anno 1992 una consistente riduzione della loro assegnazione, di rientrare progressivamente, a partire dall'anno 1993, nella quota di riparto ordinario.

La Commissione bicamerale per le questioni regionali ritiene tuttavia che il passaggio graduale ad una nuova disciplina, e la stessa credibilità dei piani di risanamento, richiedano una più intensa finalizzazione del disegno di legge alla volontà di rivedere l'intero impianto del settore, che passa strategicamente per il decentramento alle Regioni della funzione di governo del trasporto pubblico locale.

Vero è che, stando alla pari grandezza delle relative fonti di produzione, un atto legislativo non può essere finalizzato e stabilire le condizioni di validità per un futuro atto legislativo. Questo però non impedisce di fare emergere dai lavori preparatori una precisa volontà del legislatore che, trasfusa formalmente nel testo di legge, valga da una parte a fissare un indirizzo politico chiaro, alla stregua del quale misurare gli scostamenti e le convergenze che si dovessero registrare lungo il tempo di decorrenza dei programmi di risanamento (fino al 1996); d'altra parte la finalizzazione del disegno di legge ad una complessiva riforma del settore, e relativo spostamento di competenze alle Regioni, vale a fissare nel testo legislativo "principi e criteri direttivi" che sono norme nella loro generalizzata manifestazione e quindi binari obbligati per decidere se i regolamenti e la interpretazione degli atti si iscrivono e sono pertanto compatibili con quella finalizzazione.

La formale acquisizione nel testo di una più netta volontà legislativa costituisce dunque non tanto una condizione quanto la premessa, sulla base della quale accordare il nulla osta al provvedimento in esame. Diversamente, in un'ottica legislativa meno delineata, la Commissione bicamerale farebbe proprie le osservazioni della Commissione bilancio della Camera che, sia pure dichiarando parere favorevole, ha rilevato come, "data la sostanziale unitarietà dell'indebitamento pubblico, l'accollo dell'onere relativo al ripiano del disavanzo delle aziende di trasporto ad altri enti del settore pubblico non sembra risolutivo del problema e potrebbe favorire la creazione di debito sommerso".

Tutto questo premesso e considerato, la Commissione bicamerale per le questioni regionali dichiara, per quanto di competenza, che

NULLA OSTA

all'ulteriore corso del provvedimento».

Il senatore LIBERATORI sostiene che il disegno di legge in esame riveste una importanza molto relativa, se non si mette mano una buona volta ad una legge di riforma organica del settore.

Il senatore SCIVOLETTO sostiene che è necessario concludere comunque l'iter di conversione del decreto-legge, che ha alle sue spalle numerose reiterazioni, e contemporaneamente sollecitare un forte impegno del Governo per una riforma organica del settore, che ruoti attorno al riconoscimento pieno alle Regioni di una funzione di governo del trasporto pubblico locale. Premesse queste considerazioni, la sua parte politica si dichiara favorevole alla proposta di nulla osta, per uscire da una situazione di incertezza e provvisorietà.

Il deputato PIERONI ricorda come il Gruppo verde si sia astenuto alla Camera in sede di conversione del decreto-legge. Ritiene ora di dover votare a favore della proposta di nulla osta, anche perchè bisogna riconoscere, per uno scrupolo di equilibrio ed oggettività, che il Ministro Tesini ha incontrato serie difficoltà a rapportarsi con il Parlamento su questa materia. Propone pertanto che la Commissione si attivi al fine di attingere in una audizione le osservazioni del ministro Tesini.

Il senatore PISATI ritiene che debba essere messo in rilievo come si sia accumulato un ritardo enorme, principalmente per responsabilità politiche dello Stato centralista. La sua parte politica, il Gruppo della Lega Nord, si asterrà pertanto sulla proposta del relatore.

Il relatore RIVIERA prende atto del sostanziale accordo manifestato dalla Commissione sullo schema di parere da lui proposto.

Il senatore BERNINI interviene per dichiararsi contrario alla proposta del collega Pieroni di procedere alla audizione del ministro Tesini, dovendosi già da oggi riconoscere una competenza piena delle Regioni in materia di trasporto locale.

Il deputato PIERONI ribadisce invece come sia utile, prima di procedere al trasferimento formale delle competenze alla Regione, avere dal Ministro una relazione che renda conto della situazione in cui versa attualmente il settore del trasporto pubblico locale.

Il Vice Presidente LAZZARO mette quindi ai voti la proposta del relatore che è approvata.

Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale (940)
(Esame e rinvio)

Il relatore RIVIERA illustra il seguente schema di parere:

«La Commissione bicamerale per le questioni regionali è chiamata a deliberare il proprio parere su un disegno di legge, che risulta da ben 18 proposte presentate nell'altro ramo del Parlamento e reca norme per "Elezione diretta del Sindaco, del Presidente della Provincia, del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale".

Per quanto di competenza, la Commissione dichiara parere favorevole all'articolo 35 del disegno di legge, laddove prevede l'applicazione della normativa alle Regioni a Statuto speciale, ed alle province autonome di Trento e Bolzano, in quanto compatibile con le attribuzioni ad esse spettanti in base agli Statuti e alle relative norme di attuazione.

Si osserva a questo proposito che sono in corso di svolgimento le procedure aggravate di approvazione delle leggi costituzionali per l'attribuzione a tutte le Regioni a Statuto speciale, oltre alla Sicilia che già ne disponeva, delle competenze in materia. Ora, sul filo dell'esperienza ricavata dalle passate legislature (che hanno visto la decadenza di analoghe iniziative) ed avendo riguardo al fatto che si versa in un difficile momento di transizione, che prelude ad un nuovo assetto complessivo nei rapporti tra Stato e Regioni, non è da escludere l'ipotesi - che comunque costituisce parte di una astratta previsione legislativa - che la legge dello Stato intervenga prima che le Regioni abbiano avuto la formale possibilità di approvare, sulla base di leggi costituzionali di attribuzione, le relative norme di attuazione; pertanto esse, nel caso di convocazione di elezioni amministrative, sarebbero tenute, in mancanza di alternative praticabili, all'osservanza secca della legge dello Stato.

Sembra alla Commissione bicamerale perciò preferibile, e comunque non inutile il suggerimento di contemplare comunque un passaggio obbligato, prevedere cioè nel testo di legge il filtro di un atto formale di ricezione da parte delle Regioni a Statuto speciale, e delle province autonome di Trento e Bolzano, in modo da conferire alla legge statale una forma - ma la forma si compenetra con la sostanza - meno invasiva, e quindi più rispettosa delle autonomie speciali.

La Commissione ritiene anche di doversi pronunciare sugli indirizzi generali del disegno di legge. E questo non tanto per i processi imitativi (tra i due livelli di autonomia) che trovano collocazione e svolgimento sul piano istituzionale, ma soprattutto sotto un profilo più ampio e pervasivo. Nella misura in cui le Regioni, in un processo di trasferimento verso una forma di Stato regionale, sono destinate ad essere lo snodo principale della rappresentanza politica del nostro Paese, diviene oggettivamente ineludibile la ricerca di un equilibrio che porti le deliberazioni delle Regioni a reagire ed integrarsi con la volontà e gli atti promananti dalla rete di autonomie locali presenti nel territorio.

Ora il disegno di legge in esame assume chiaramente l'obiettivo di garantire una maggiore governabilità degli Enti locali, attivando un circuito più stretto tra eletti e cittadini e statuendo congegni che dovrebbero propiziare il formarsi di maggioranze, responsabili e durature. I parlamentari della Commissione per le questioni regionali non entrano, in questa sede, nel merito della scelta legislativa se non per rimarcare un possibile limite - se si vuole oggettivabile, ma pur sempre un limite - della impostazione, che peraltro riflette debolezze già presenti nella legge 142.

Il limite è quello di rivisitare i meccanismi tecnici della legge elettorale - muovendosi (lo si ripete) lungo una traccia e secondo scadenze predeterminate dalla imminente consultazione referendaria - e non affrontare contestualmente i nodi strutturali delle autonomie locali, derivanti da una polverizzazione che, sia pure giustificata con un presunto rispetto delle peculiarità e della storia delle più minuscole realtà, costituisce oggi un ostacolo oggettivo ad una più razionale organizzazione delle entità locali, sotto il duplice profilo della loro capacità di erogare servizi (in una dimensione ampia ed integrata) e permettere nel contempo il formarsi di volontà ed indirizzi idonei ad avere un impatto ed un confronto reali con altri livelli della rappresentanza politica e dello Stato.

Naturalmente un nuovo e più avanzato equilibrio tra Enti locali e Regioni riuscirebbe svuotato nei contenuti nonchè privo di reali prospettive, se ad esso non si accompagnasse un coerente disegno volto a riconoscere ampie zone di autonomia fiscale anche a Comuni e Province.

La questione appare tanto più stringente, quanto più risultano disattese nel tempo impostazioni - peraltro presenti nella stessa legge 142 - che prevedevano incentivi economici per eventuali fusioni tra Comuni e, sia pure di scorcio, introducevano a temi più ambiziosi, quali quello delle aree metropolitane.

Con queste osservazioni, la Commissione bicamerale per le questioni regionali dichiara, per quanto di competenza,

PARERE FAVOREVOLE

al provvedimento di legge».

Il senatore FERRARI Karl ritiene opportuno introdurre un emendamento in base al quale «restano comunque salve le disposizioni dello Statuto di autonomia e le relative norme di attuazione delle province autonome di Trento e Bolzano ed in particolare la norma sulla proporzionale in provincia di Bolzano».

Il relatore RIVIERA fa osservare come, per i comuni sopra i 10.000 abitanti, la legge dello Stato fa comunque salvo il criterio proporzionale.

Il senatore BERNINI e il deputato PIERONI fanno tuttavia rilevare come i comuni della provincia di Bolzano siano tutti al di sotto dei

10.000 abitanti, e quindi le preoccupazioni del senatore Ferrari non sono destituite di fondamento.

Il senatore SCIVOLETTO propone una pausa di riflessione e, ove convengano i colleghi, una audizione dell'ANCI e della Regione Sicilia, che si è già dotata di norme di attuazione in materia.

Il deputato PIERONI si associa alla proposta del senatore Scivoletto e chiede anche che la Commissione realizzi uno sforzo inteso a precisare quali siano esattamente le proprie competenze in materia di indirizzi generali, contenuti in disegni di legge che recano norme specifiche di interesse regionalitico.

Il relatore RIVIERA ritiene superfluo procedere ad audizioni, come quelle proposte dal senatore Scivoletto, per il motivo che inevitabilmente ne scaturirebbe un confronto politico generale i cui effetti non sarebbero corrispondenti alle intenzioni dei membri della Commissione bicamerale, fermo restando che essi (in quanto parlamentari) hanno la possibilità di intervenire nelle sedi appropriate.

Il senatore PISATI ritiene invece di considerare positivamente la proposta del senatore Scivoletto, dal momento che la competenza della Commissione ha comunque carattere generale e non può essere circoscritta a questo o quell'altro aspetto dei disegni di legge in esame.

Il vice presidente LAZZARO ritiene che la questione debba essere esaminata approfonditamente dall'Ufficio di Presidenza, a cui egli si farà carico di riferire. Personalmente, se può anticipare una propria opinione, ritiene inopportuno riaprire un dibattito generale con l'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI), mentre gli sembra utile prendere direttamente conoscenza dell'esperienza della Regione Sicilia che ha già provveduto a disciplinare la materia con proprie norme di attuazione.

Rinvia pertanto il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 16.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni
criminali similari**

MARTEDÌ 9 FEBBRAIO 1993

Presidenza del Presidente
VIOLANTE

La seduta inizia alle ore 9,30.

AUDIZIONE DI UN COLLABORATORE DELLA GIUSTIZIA

Comunicazioni del Presidente

(A 10, B 53^a, 1^o)

Il Presidente VIOLANTE avverte preliminarmente che, su richiesta della magistratura, non dovranno essere rivolte al collaboratore domande specifiche su due argomenti. Comunica, inoltre, che come accaduto in altre analoghe circostanze, la seduta odierna sarà considerata segreta e solamente al termine dell'audizione la Commissione deciderà se renderla pubblica o meno.

Viene quindi introdotto il collaboratore della giustizia Gaspare MUTOLO il quale fornisce le sue generalità e notizie sui tempi e modi della sua militanza in Cosa Nostra, a partire dal 1973, data della sua affiliazione, fino al giorno in cui decise di uscirne nel 1992, con riferimenti alla sua vita di mafioso nelle borgate di Pallavicino, Mondello e Partanna, alla sua esperienza nel collocamento dei lavoratori e di «aiuto» ai commercianti ed agli industriali, ed agli omicidi commessi.

Ricorda poi i motivi per i quali decise di uscire da Cosa Nostra e di cominciare a collaborare con la giustizia.

Il collaboratore MUTOLO passa quindi a rispondere alle domande sulla struttura interna di Cosa Nostra, soffermandosi sugli organismi di direzione, sulle modalità di applicazione e sulle tappe della ascesa dei corleonesi e di Riina in particolare. Ricorda quindi l'attuale composizione della Commissione e le modalità operative della stessa nonché i rapporti tra la Commissione di Palermo e quelle di altre città siciliane.

Passa quindi a rispondere alle domande sui rapporti tra Riina e Bontade e sui motivi per cui quest'ultimo decise, senza riuscirsi, di uccidere Riina.

Il collaboratore MUTOLO rievoca quindi il periodo della sua latitanza e dà notizie sulle strutture riservate di Cosa Nostra e sugli uomini d'onore sia conosciuti che destinati a rimanere sconosciuti e sui problemi causati alla organizzazione dai primi pentiti e sui tentativi di screditare questi ultimi.

Il collaboratore MUTOLO, dopo aver risposto alle domande sullo sviluppo di Cosa Nostra e sulla sua espansione in altre regioni del nord Italia ed anche all'estero e sui rapporti con altre organizzazioni, si sofferma sul traffico degli stupefacenti e sui motivi in base ai quali Cosa Nostra decise tale scelta operativa. Ultimato il ciclo di domande sulla struttura interna di Cosa Nostra e sui mutamenti intervenuti all'interno della organizzazione con l'avvento dei corleonesi, e sui problemi posti dalla cattura di Riina, il collaboratore MUTOLO risponde ai quesiti concernenti gli omicidi Saetta, Basile, D'Aleo, Chinnici e Scopelliti ricordando che gli omicidi vengono sempre decisi dalla Commissione e che spesso, tra decisione ed esecuzione passa molto tempo; a questo proposito ribadisce che sono ancora molti gli omicidi decisi, ma non eseguiti.

Il collaboratore MUTOLO si sofferma quindi sulle stragi di Capaci e di via D'Amelio dichiarandosi certo che vi saranno altri episodi analoghi non appena lo stato abbasserà la guardia, e non escludendo che tali fatti possano avvenire anche in altre parti d'Italia.

Il Presidente VIOLANTE sospende brevemente la seduta.

La seduta sospesa alle ore 14 è ripresa alle ore 14,40.

Il Presidente VIOLANTE chiede chiarimenti sul periodo di soggiorno a Teramo.

Il collaboratore MUTOLO risponde ai quesiti posti dal Presidente ricordando che in quel periodo si trovava in regime di semilibertà e si spostava frequentemente a Palermo; si sofferma quindi sul problema dei latitanti e sulle coperture fornite da esponenti delle forze dell'ordine e sul sistema di corruzione messo in atto da Cosa Nostra.

Dopo aver chiarito le vicende Salomone e Buffa, il collaboratore MUTOLO chiarisce i rapporti con Cosa Nostra americana ricordando che queste sono indipendenti fra loro, pur mantenendo rapporti di collaborazione.

Il collaboratore MUTOLO fornisce, quindi, chiarimenti in merito al suo soggiorno toscano e passa a parlare dei rapporti tra mafia, politica ed istituzioni spiegando i meccanismi adottati per sostenere un determinato partito o determinati uomini politici e per controllare effettivamente il voto. Si sofferma quindi sull'omicidio Lima e sui rapporti esistenti tra quest'ultimo e la mafia nonché sui collegamenti esistenti tra Lima ed altri politici e sui vantaggi che Cosa Nostra poteva trarre dai politici.

Esaurite le domande su mafia e politica, il collaboratore MUTOLO passa a rispondere alle domande relative ai rapporti tra mafia ed imprese soffermandosi sul problema degli appalti, sugli investimenti immobiliari e sulle estorsioni e sull'omicidio Grassi.

Il collaboratore MUTOLO passa, quindi, a rispondere a domande sui rapporti tra mafia e massoneria fornendo chiarimenti anche sulla vicenda Sindona e sull'ipotesi di golpe separatista.

Esaurito tale capitolo, il collaboratore MUTOLO fornisce chiarimenti tra mafia e magistratura ed illustra le condizioni di vita degli uomini di Cosa Nostra all'interno degli istituti penitenziari e le agevolazioni di cui godevano gli uomini di Cosa Nostra; passa quindi a fornire ulteriori notizie in merito ai traffici di stupefacenti ed al riciclaggio ed ai traffici d'armi e si sofferma infine sulla vicenda del dottor Contrada.

Terminata la prima fase dell'audizione, il presidente VIOLANTE avverte che, nel prosieguo della seduta, si dovrà decidere se mantenerla segreta o no, avendo il Mutolo fatto alcuni nomi di persone su cui è in corso attività istruttoria: al riguardo si informerà presso la magistratura di Palermo.

I deputati MATTEOLI, BIONDI, BORGHEZIO, GALASSO, TRIPODI, FOLENA, RIGGIO, ACCIARO, BARGONE, BUTTITTA pongono ulteriori quesiti ai quali risponde il collaboratore Mutolo.

Il presidente VIOLANTE sospende brevemente la seduta.

La seduta sospesa alle ore 18,45 è ripresa alle 18,55.

Il presidente VIOLANTE, avverte che, la Procura di Palermo ha confermato che su alcuni nomi emersi nel corso dell'audizione sono in corso accertamenti e pertanto su di essi dovrà mantenersi il segreto.

Il collaboratore MUTOLO risponde, quindi, ai quesiti posti dai parlamentari.

Terminata l'audizione, il presidente VIOLANTE propone di rendere pubbliche le dichiarazioni rese nel corso dell'odierna audizione, con l'intesa che verranno rese segrete quelle parti su cui sono in corso indagini istruttorie e la parte in cui viene fatto un nome di un trafficante di droga.

Il deputato BIONDI si chiede se non sia opportuno rendere segrete anche le parti riguardanti il dottor Contrada.

I deputati IMPOSIMATO, BARGONE E MATTEOLI sono contrari a tale proposta.

La Commissione approva la proposta del Presidente Violante.

La seduta termina alle ore 19,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

MARTEDÌ 9 FEBBRAIO 1993

Presidenza del Presidente
ROMITA

La seduta inizia alle ore 14,30.

Interviene, per l'ENPDEDP, il direttore generale Di Palma.

Audizione del rappresentante dell'ENPDEDP sull'istituzione del nuovo ente di previdenza dei dipendenti pubblici
(R 47, B 68^a, 2°)

Il Presidente ROMITA fa presente che, nella settimana in corso, saranno ascoltati i rappresentanti di quegli enti previdenziali che, secondo la proposta elaborata dagli organi governativi, dovranno confluire nel nuovo ente di previdenza dei dipendenti pubblici. Secondo le ultime notizie, il relativo provvedimento sarà portato domani all'esame del Consiglio dei ministri.

Ricorda infine i punti principali dell'esposizione del ministro Cristofori, resa alla Commissione il 4 febbraio scorso, nella quale sono state fatte conoscere le caratteristiche che dovrebbero presiedere alla nascita del nuovo INPDAP, anche in relazione alle modifiche che dovrebbero intervenire nella legge di riforma dell'INPS e dell'INAIL n. 88 del 1989.

Dà quindi la parola al direttore generale dell'ENPDEDP.

Il direttore generale dell'ENPDEDP, DI PALMA, rileva che, secondo notizie provenienti nella giornata odierna da sedi ministeriali, l'INPDAP dovrebbe costituire il «contenitore» degli enti destinati alla soppressione, i quali pertanto manterrebbero una gestione finanziaria pressoché autonoma, secondo regole che saranno contenute nel decreto-legge in via di emanazione.

Premesso che la sua responsabilità di direttore generale risale soltanto al 1° giugno scorso e che quindi può dar conto solo relativamente della gestione degli anni passati, sottolinea che i tempi sono maturi per una complessiva razionalizzazione degli enti pubblici e che l'ENPDEDP si è reso disponibile di fronte a tale evenienza, tenendosi pronto ad assumere il ruolo che gli organi legislativi gli

conferiranno: si sofferma, a tal fine, sull'attuazione di alcuni progetti di valorizzazione delle risorse interne e di razionalizzazione dell'assetto organizzativo avviati nei mesi scorsi.

All'interno dell'ENPDEDP si è conservato un deciso orientamento per offrire un buon servizio all'utenza e per mantenere un elevato livello di efficienza che ha contraddistinto la sua azione fin da quando, prima della riforma sanitaria, svolgeva compiti più estesi e socialmente penetranti. Esso dispone, tuttora, di personale altamente motivato e con alte potenzialità di sviluppo, secondo quanto affermato in passato anche dalla Corte dei conti in occasione dell'esame dei documenti finanziari.

Ricorda che, dal momento in cui è stata sospesa l'attività sanitaria, l'Ente ha continuato ad erogare agli iscritti ed ai loro familiari l'indennità economico-previdenziale per morte in base alle leggi n. 1436 del 1939 e n. 155 del 1981: la prestazione assume le caratteristiche di una vera e propria assicurazione sociale, con tempi medi di liquidazione molto brevi - circa quindici giorni dall'evento luttuoso - che ne fanno un istituto moderno e di alto valore sociale, in armonia con quanto previsto per analoghe provvidenze in quasi tutti i paesi a legislazione avanzata.

L'indennità si caratterizza come prestazione previdenziale ed è commisurata alla retribuzione: le somme erogate vanno dalle 800 mila lire agli 87 milioni, con una media di circa 6 milioni. Presso altri organismi pubblici e privati, invece, viene erogata una prestazione in caso di eventi luttuosi che ha carattere assistenziale e discrezionale.

Rileva che, a seguito di studi di recente predisposti dall'Ente, sono state svolte alcune simulazioni per il futuro ed in particolare nel caso in cui l'ENPDEDP sarà soppresso per confluire nel nuovo INPDAP: caratteristica principale dovrà essere il mantenimento dell'aspetto previdenziale, ovviamente razionalizzato, anche per chiarire la portata della legge n. 218 del 1990 per la parte che riguarda la conservazione dei rapporti instaurati in passato con gli istituti di recente privatizzati, i quali unilateralmente hanno inteso recedere dal rapporto assicurativo con l'Ente, togliendo al personale dipendente il beneficio di una prestazione consolidata e mettendo in discussione il rispetto dei diritti quesiti. Si sofferma poi su alcune questioni tecniche riguardanti i rapporti con tali istituti, precisando che è stata salvaguardata l'iscrizione dell'ENI, dell'IRI e dell'INA, come anche delle banche, ad eccezione del Banco di Napoli nei cui confronti è stata iniziata un'azione legale, mentre l'INADEL, l'Ente Ferrovie e l'ENEL hanno contestato l'obbligatorietà dell'iscrizione: fornisce, a tale proposito, alcuni dati particolareggiati sui procedimenti giudiziari in corso. È però necessario che il legislatore ponga mano ad una disciplina complessiva che regoli la posizione degli Istituti prima ricordati rispetto all'iscrizione all'ENPDEDP.

Se si intende confermare la prestazione, sarà necessario adottare un provvedimento legislativo per estendere l'iscrizione obbligatoria a tutto il pubblico impiego: a tal fine, sono stati calcolati i relativi importi e definiti i procedimenti organizzativi per raggiungere gli obiettivi prefissati. Secondo la volontà registrata pressochè generalmente presso gli iscritti, si può affermare che tanto più esteso sarà il campo di applicazione, tanto più significativo potrà essere, a contribuzione costante, il trattamento previdenziale assicurato.

Tali considerazioni valgono anche in relazione alle linee guida esposte dal ministro del lavoro e della previdenza sociale in merito alla creazione dell'INPDAP ed alla contemporanea soppressione, oltre che dell'ENPDEDP, anche dell'ENPAS, dell'INADEL e delle quattro Casse di previdenza gestite dal Ministero del tesoro.

Quanto al fondo di previdenza integrativa gestito dall'ENPDEDP, rileva che esso versa in una precaria situazione economica, anche a causa del rinvio per più di quindici anni del riordino del sistema previdenziale che ha impedito finora gli adeguamenti regolamentari più volte richiesti. Il dissesto esiste anche nei fondi integrativi degli altri enti ed è quindi necessario rivedere la materia nel contesto della disciplina complessiva della previdenza complementare, finalizzata al conseguimento di livelli di copertura più elevati rispetto a quelli assicurati dal sistema pensionistico obbligatorio di base.

È quindi auspicabile che si possa giungere a forme di previdenza complementare dell'intero settore pubblico nel rispetto delle linee fissate nel decreto sul pubblico impiego in via di emanazione, che contiene norme per riaprire i fondi integrativi a tutti i dipendenti assunti dopo il 1975: l'articolo 14 della legge n. 70 di quell'anno, infatti, trasformò i fondi integrativi del parastato in fondi ad esaurimento, vietando l'iscrizione dei nuovi assunti.

Afferma in seguito che l'Ente ha saputo conservare l'elevata efficienza che lo ha caratterizzato negli anni precedenti la riforma sanitaria: si registra una notevole flessibilità del personale ed una spiccata capacità di adattare i servizi a nuove esigenze funzionali. Flessibilità vuol significare disponibilità per un'evoluzione ed un ampliamento dei conti istituzionali nei settori previdenziale e sanitario; la struttura organizzativa è snella, l'organico è qualificato e numericamente contenuto (140 unità in servizio su un organico di 162 unità), la sede centrale presenta un alto valore funzionale ed architettonico, alla quale si aggiunge una piccola rete di uffici periferici.

Il programma di valorizzazione delle risorse interne prevede interventi mirati sulle variabili che più incidono sull'economicità, sull'efficienza e sull'efficacia della gestione, mediante la revisione della struttura funzionale, servendosi di tecniche di analisi orientate allo sviluppo organizzativo, con un forte impegno per la formazione continua: in tale azione è impegnato tutto il personale, di ogni livello e qualifica.

Fornisce successivamente alcune notizie sulla rivista bimestrale edita dall'Ente, che costituisce un importante punto di riferimento nel dibattito sul sistema previdenziale italiano, ed in particolare sull'ultimo numero monografico dedicato alla previdenza complementare; si sofferma poi sull'adeguamento funzionale della sede di via Morgagni a Roma, predisposta per effettuare, attraverso un sistema informativo integrato, una serie di controlli centralizzati per il funzionamento dei servizi in condizioni di sicurezza e per le applicazioni di *office automation*.

Dato conto delle principali caratteristiche e dell'utilizzo del sistema informativo, fa presente che si intende realizzare un laboratorio per sperimentare modelli di organizzazione per la pubblica amministrazione più idonei al conseguimento degli obiettivi di efficienza e di efficacia attesi dall'opinione pubblica.

Conclude affermando che, secondo quanto prima riferito, nel corso del 1993 verrà bloccata la corresponsione della pensione integrativa e che, nel bilancio di previsione per il corrente anno, è prevista una riduzione delle entrate contributive.

Il senatore MERIGGI chiede a quanto ammonti il patrimonio immobiliare dell'Ente.

Il direttore generale dell'ENPDEDP, DI PALMA, riferendosi ai dati riportati nelle tabelle annesse alla relazione per il 1992, specifica che esso ammonta a poco più di 39 miliardi.

Il Presidente ROMITA, rifacendosi alle considerazioni circa la precarietà della situazione economica della previdenza integrativa dell'Ente, chiede di conoscere quali siano i possibili rimedi.

La senatrice PELLEGATTI ringrazia innanzitutto il dottor DI PALMA per aver fornito notizie circostanziate sull'Ente.

Ricorda che, dopo l'audizione del ministro Cristofori del 4 febbraio scorso, alcune parti della bozza del decreto-legge sull'INPDAP sono state modificate, in particolare quella sulle funzioni del consiglio di vigilanza, da ricordare alla normativa contenuta nel decreto sul pubblico impiego in via di emanazione.

La Commissione, nella scorsa legislatura, ha esaminato compiutamente le caratteristiche dell'ENPDEDP, rilevando notevoli aspetti di diseconomicità della gestione e ritenendo mancanti elementi sufficienti per mantenerlo in vita.

Del resto, a tale conclusione era anche pervenuta una commissione istituita nel gennaio 1989 dall'allora ministro del lavoro Formica, la quale, successivamente, al termine dei suoi lavori, formulò alcune ipotesi alternative, ed in particolare se attribuire ai singoli enti oppure all'INPS l'erogazione dell'indennità funeraria.

Chiede di conoscere, in conclusione, quali siano le valutazioni sulle prospettive future dell'Ente.

Il deputato ALAIMO svolge alcune considerazioni sulle privatizzazioni degli istituti pubblici, affermando la necessità di predisporre una normativa adeguata per disciplinare compiutamente la posizione di tali istituti rispetto all'iscrizione alla prestazione ENPDEDP.

Si riferisce in particolare agli istituti bancari, i quali sembrano intenzionati ad interrompere i rapporti con l'Ente, creando a tal fine fondi autonomi, sui quali è lecito esprimere ampie riserve.

Chiede infine di conoscere notizie dettagliate in materia.

Il direttore generale dell'ENPDEDP, DI PALMA, in relazione ai possibili rimedi relativi alla previdenza integrativa dell'Ente, ribadisce che la materia va disciplinata in un provvedimento di riordino complessivo della previdenza complementare.

Quanto all'assegno funerario, osserva che deve essere salvaguardata la sua caratteristica di prestazione previdenziale, come accade del resto in quasi tutti i paesi europei più progrediti.

Fornisce successivamente alcuni dati tecnici sui rapporti con gli istituti bancari e su quello che potrà accadere in futuro se sarà modificata la normativa attualmente vigente.

Ribadisce, altresì, che il consiglio di amministrazione dell'ENPDEDP ha più volte espresso la convinzione che sia necessaria una razionalizzazione complessiva degli enti previdenziali e, nel contempo, che vada salvaguardata per il futuro l'erogazione dell'indennità funeraria.

Quanto ai rilievi espressi dalla Corte dei conti in occasione dell'esame dei documenti finanziari dell'Ente, fa presente che le spese di gestione si riferiscono non solo all'organizzazione complessiva per la corresponsione dell'assegno funerario ma anche alle incombenze connesse alla gestione del personale ed all'erogazione della pensione integrativa.

Per quanto concerne altre iniziative in corso, ricorda che sta per essere ultimato il piano di adeguamento della sede principale, predisposta per svolgere funzioni così dette «intelligenti».

Il Presidente ROMITA chiede se possano essere ravvisate difficoltà nel far corrispondere l'assegno funerario da parte di altri enti e se le prestazioni integrative possano essere delegate ad altri organismi similari.

Il deputato ALAIMO chiede di conoscere quali siano le necessità di manutenzione connesse al patrimonio immobiliare dell'ENPDEDP e se sia necessario, al riguardo, prevedere l'impiego di notevoli somme per le ristrutturazioni.

Il direttore generale dell'ENPDEDP, DI PALMA, fa presente che l'elevata professionalità del personale e l'organizzazione del lavoro estremamente flessibile, non sottoposta a vincoli gerarchici e definita per obiettivi, rendono certamente possibile far corrispondere tale assegno funerario nell'ambito di enti diversi; ciò vale anche per le prestazioni legate alla previdenza integrativa.

Quanto al patrimonio immobiliare, afferma che in buona parte esso è stato acquistato in anni lontani e che quindi si rendono necessari importi considerevoli per le ristrutturazioni: tale aspetto è stato più volte esaminato dal consiglio di amministrazione, anche in relazione all'eventuale confluenza nel nuovo ente di previdenza dei dipendenti pubblici.

Il Presidente ROMITA ringrazia il dottor DI PALMA per le circostanziate notizie fornite nonché per le valutazioni espresse in merito alla delicata fase transitoria che interessa l'ENPDEDP, come gli altri enti che dovrebbero essere soppressi.

Avverte che la Commissione tornerà a riunirsi giovedì prossimo, 11 febbraio 1993, alle ore 9, per ascoltare le valutazioni dei rappresentanti degli altri enti interessati all'istituzione dell'INPDAP e per proseguire l'esame dei rendiconti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro per il 1991.

La seduta termina alle ore 16.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 9 FEBBRAIO 1993

32^a Seduta

Presidenza del Presidente

SAPORITO

La seduta inizia alle ore 15,45.

Norme per la composizione delle assemblee degli enti derivanti da Casse di risparmio e Monti di credito su pegno di 1^a categoria che abbiano effettuato operazioni di conferimento ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e per la nomina dei presidenti e dei vice presidenti degli enti medesimi (866)
(Parere alla 6^a Commissione: rimessione alla sede plenaria)

Il presidente SAPORITO propone di rimettere alla Commissione l'esame del disegno di legge in titolo, anche in considerazione degli effetti che le disposizioni in questione potrebbero recare in ordine al *referendum* abrogativo promosso in materia: conviene unanime la Sottocommissione.

Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati (685)
(Parere su emendamenti alla 9^a Commissione: seguito dell'esame e rinvio)

La senatrice BARBIERI ribadisce le proprie riserve sulla prima parte dell'emendamento 2.1: tale disposizione, infatti, risulta ingiustificatamente limitativa della raccolta di funghi per i soggetti non proprietari dei fondi interessati.

Su proposta del presidente SAPORITO si conviene poi di acquisire l'orientamento del Governo in ordine al predetto emendamento, rinviando pertanto il seguito dell'esame.

Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 1993, n. 13, recante misure urgenti per lo sviluppo delle esportazioni (910)
(Parere alla 10ª Commissione: favorevole)

Su proposta del presidente SAPORITO la Sottocommissione formula un parere favorevole al provvedimento in titolo.

Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 12, recante disposizioni in materia di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di fiscalizzazione degli oneri sociali (907)
(Parere alla 11ª Commissione: favorevole)

Riferisce il presidente SAPORITO, che rammenta i pareri favorevoli già espressi in ordine ai precedenti decreti-legge adottati in materia; propone, quindi, di formulare un parere favorevole anche sul provvedimento in esame.

Conviene la Sottocommissione.

Pecchioli ed altri: Legge-quadro in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico (433)

Montresori ed altri: Tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico (594)
(Parere su testo unificato alla 13ª Commissione: favorevole)

Il presidente SAPORITO, nel rammentare che la Sottocommissione aveva rilevato - in ordine ai disegni di legge in titolo - l'esigenza di prevedere gli opportuni poteri sostitutivi in caso di inerzia delle amministrazioni locali, osserva che tale prescrizione risulta contenuta nell'articolo 3, comma 1, lettera *b*), del testo unificato proposto dal relatore alla Commissione di merito.

Propone, pertanto, di formulare un parere favorevole: la Sottocommissione concorda.

FINANZE E TESORO (6^a)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 9 FEBBRAIO 1993

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente della Sottocommissione Favilla, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alle Commissioni riunite 2^a e 12^a:

Conversione in legge del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 3, recante disposizioni urgenti concernenti l'incremento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria, il trattamento di persone detenute affette da infezione da HIV, le modifiche al testo unico delle leggi in materia di stupefacenti e le norme per l'attivazione di nuovi uffici giudiziari (887): *parere favorevole;*

alla 7^a Commissione:

GARRAFFA ed altri: Modifica degli articoli 15, settimo comma, 16 e 17, primo comma, della legge 23 marzo 1981, n. 91, recante norme in materia di rapporti fra società e sportivi professionisti (581): *parere favorevole;*

alla 8^a Commissione:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 485, recante contributo straordinario per la parziale copertura dei disavanzi delle aziende di trasporto pubblico locale (944), *approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;*

alla 10^a Commissione:

FOSCHI ed altri: Costituzione della Banca italiana di credito alberghiero, turistico e sportivo - Spa, a partecipazione pubblica (634): *parere favorevole;*

Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 1993, n. 13, recante misure urgenti per lo sviluppo delle esportazioni (910): *parere non ostativo.*

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 9 FEBBRAIO 1993

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del vice presidente della Commissione Fabris, ha adottato ai sensi dell'articolo 40, comma 11, del Regolamento, la seguente deliberazione:

alla 5^a Commissione:

Emendamento 12.1 al disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 512, recante disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative (876): *parere contrario.*

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee
Comitato per i pareri

MARTEDÌ 9 FEBBRAIO 1993

Il Comitato, riunitosi sotto la presidenza del Presidente Scognamiglio Pasini, ha adottato ai sensi dell'articolo 144, comma 3 del Regolamento, le seguenti deliberazioni sugli atti di seguito indicati:

alla 12^a Commissione:

Schema di decreto legislativo, in attuazione della delega di cui all'articolo 40 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante attuazione della direttiva 90/219/CEE sull'impiego confinato dei microorganismi geneticamente modificati: osservazioni e proposte;

Schema di decreto legislativo, in attuazione della delega di cui all'articolo 40 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante attuazione della direttiva 90/220/CEE sulla emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati: osservazioni e proposte;

Schema di decreto legislativo, in attuazione della delega di cui all'articolo 47 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante attuazione delle direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE relative ai controlli veterinari sugli animali e sui prodotti di origine animale di provenienza dei Paesi terzi: osservazioni e proposte.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 10 febbraio 1993, ore 15

Autorizzazioni a procedere

Esame dei seguenti documenti:

- Domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore De Cosmo (Doc. IV, n. 68).
- Domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Florino (Doc. IV, n. 76).

COMMISSIONI 2^a e 12^a RIUNITE

(2^a - Giustizia)

(12^a - Sanità)

Mercoledì 10 febbraio 1993, ore 15,30

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 3, recante disposizioni urgenti concernenti l'incremento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria, il trattamento di persone detenute affette da infezione da HIV, le modifiche al testo unico delle leggi in materia di stupefacenti e le norme per l'attivazione di nuovi uffici giudiziari (887).
- FAGNI ed altri. - Provvedimenti alternativi per i malati terminali di AIDS nelle carceri (438).

- ZUFFA ed altri. - Modifica e integrazione della legge 5 giugno 1990, n. 135, concernente la disciplina della custodia cautelare e dell'esecuzione della pena, nonché l'assistenza socio-sanitaria ai detenuti affetti da AIDS (510).

COMMISSIONI 5^a e 10^a RIUNITE

(5^a - Programmazione economica, bilancio)
(10^a - Industria)

Mercoledì 10 febbraio 1993, ore 15

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, recante soppressione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM (957) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 10 febbraio 1993, ore 15,30

In sede consultiva

Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, dei disegni di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 485, recante contributo straordinario per la parziale copertura dei disavanzi delle aziende di trasporto pubblico locale (944) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Conversione in legge del decreto-legge 1° febbraio 1993, n. 21, recante provvedimenti urgenti in ordine alla situazione determinatasi in Somalia e Mozambico (950).
- Conversione in legge del decreto-legge 1° febbraio 1993, n. 24, recante interventi in favore dei dipendenti delle imprese di spedizione internazionale, dei magazzini generali e degli spedizionieri doganali (951).

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, recante soppressione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM (957) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Conversione in legge del decreto-legge 8 febbraio 1993, n. 30, recante disposizioni urgenti per il funzionamento del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (960).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COMPAGNA. - Disposizioni riguardanti i partiti politici e i candidati alle elezioni politiche e amministrative (443).
- CHIARANTE ed altri. - Norme per la trasparenza del finanziamento dei partiti politici e per il concorso dello Stato all'attività politica dei cittadini e delle cittadine (607).
- COMPAGNA ed altri. - Abrogazione delle leggi sul finanziamento pubblico dei partiti e norme per attribuire ai contribuenti la determinazione dell'ammontare dei contributi ai partiti politici (642)
- PREIONI. - Modifica dell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, concernente divieto di finanziamento ai partiti (732).
- FERRARA Pasquale ed altri. - Disciplina del finanziamento e dell'attività patrimoniale dei partiti politici (768).
- ACQUAVIVA ed altri. - Principi sull'ordinamento interno dei partiti politici e finanziamenti dell'attività politica (800).
- POSTAL ed altri. - Nuova disciplina del finanziamento dei partiti politici (870).
- ROCCHI ed altri. - Norme sul sostegno pubblico all'attività politica, sulla trasparenza delle situazioni patrimoniali, sul controllo pubblico delle procedure amministrative dei partiti (879).
- LIBERTINI ed altri. - Disposizioni per il sostegno dell'attività democratica dei partiti, di associazioni politico-culturali e degli istituti di democrazia diretta (884).
- PONTONE ed altri. - Disciplina per i contributi e le strutture da destinare ai partiti ed ai movimenti politici (908).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale (940) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Occhetto ed altri; Zanone ed altri; Fini ed altri; Segni ed altri; Novelli; Pannella ed altri; Ciaffi ed altri; Mundo ed altri; La Ganga ed altri; Tiscar ed altri; Patria ed altri; Bossi ed altri; Boato ed altri; La Malfa ed altri; Signorile; Mensorio; Ferri ed altri; Mastrantuono; Tassi*).

- PECCHIOLI ed altri. - Modifiche e integrazioni al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e nuove norme per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali (116).
- CHIARANTE ed altri. - Disposizioni sul sistema elettorale per i comuni (244).
- COMPAGNA ed altri. - Norme per l'elezione diretta dei sindaci e per l'elezione dei consigli comunali (354).
- ZAMBERLETTI ed altri. - Norme per l'elezione diretta del sindaco e per l'elezione dei Consigli comunali e delle città metropolitane secondo il sistema maggioritario (432).
- SCEVAROLLI ed altri. - Elezione diretta del sindaco e del presidente della provincia; riforma della legge elettorale comunale e provinciale (467).
- BONO PARRINO ed altri. - Norme sulla elezione diretta del sindaco (596).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni relative al differimento di termini previsti da disposizioni legislative, alla prosecuzione di interventi finanziari vari ed in materia di servizi pubblici (624-bis) (*Risultante dallo stralcio degli articoli da 2 a 39 del disegno di legge n. 624, deliberato dalla 1^a Commissione permanente nella seduta del 28 ottobre 1992*).
- Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 512, recante disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative (876).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MURMURA. - Istituzione delle sezioni regionali giurisdizionali della Corte dei conti (268).
- SAPORITO ed altri. - Norme sulla situazione delle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti (676).

V. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RUSSO Michelangelo ed altri. - Modifica degli articoli 8, 9 e 42 dello Statuto della Regione siciliana (431).

VI. Esame dei disegni di legge:

- FILETTI ed altri. - Avocazione allo Stato dei profitti illeciti della classe politica (293).
- GUALTIERI ed altri. - Esclusione del segreto di Stato per i reati commessi con finalità di terrorismo e per i delitti di strage (519).
- Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 7, recante disciplina della proroga degli organi amministrativi (904).

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di regolamento concernente l'organizzazione del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali.

In sede consultiva

Esame dei disegni di legge:

- CHERCHI ed altri. - Disposizioni per il rifinanziamento della politica mineraria e la promozione di nuove attività produttive nei bacini minerari in crisi (263).
- Attuazione della risoluzione ONU n. 778 sui rapporti con l'Iraq (903).
- Norme per la composizione delle assemblee degli enti derivanti da Casse di risparmio e Monti di credito su pegno di 1^a categoria che abbiano effettuato operazioni di conferimento ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e per la nomina dei presidenti e dei vice presidenti degli enti medesimi (866).

DIFESA (4^a)

Mercoledì 10 febbraio 1993, ore 16,30

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 1° febbraio 1993, n. 21, recante provvedimenti urgenti in ordine alla situazione determinatasi in Somalia e Mozambico (950).

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 10 febbraio 1993, ore 19

In sede consultiva

Seguito dell'esame dei disegni di legge e dei relativi emendamenti:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 485, recante contributo straordinario per la

parziale copertura dei disavanzi delle aziende di trasporto pubblico locale (944) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

- Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 1992, n. 513, recante armonizzazione delle disposizioni in materia di imposta sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei Centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie (877).

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 10 febbraio 1993, ore 16

In sede referente

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Norme per la composizione delle assemblee degli enti derivanti da Casse di risparmio e Monti di credito su pegno di 1^a categoria che abbiano effettuato operazioni di conferimento ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e per la nomina dei presidenti e dei vice presidenti degli enti medesimi (866).
- Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, recante disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica (905).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame dei seguenti atti:

- Proposta di nomina del Presidente della Cassa di risparmio di Livorno.
- Proposta di nomina del Vicepresidente della Cassa di risparmio di Livorno.
- Proposta di nomina del Vicepresidente della Cassa di risparmio di Loreto.
- Proposta di nomina del Vicepresidente della Cassa di risparmio di Savigliano.
- Proposta di nomina del Vicepresidente della Cassa di risparmio di Spoleto.

-
- Proposta di nomina del Presidente della Cassa di risparmio di Tortona.
 - Proposta di nomina del Presidente della Cassa di risparmio di Terni e Narni.
 - Proposta di nomina del Vicepresidente della Cassa di risparmio di Terni e Narni.
 - Proposta di nomina del Vicepresidente dell'Ente Cassa di risparmio della provincia di Viterbo.
 - Proposta di nomina del Vicepresidente della Banca del Monte di Lucca.
 - Proposta di nomina del Presidente della Banca del Monte di Lugo.
 - Proposta di nomina del Vicepresidente della Cassa di risparmio di Mirandola.
 - Proposta di nomina del Presidente della Cassa di risparmio di Savigliano.
 - Proposta di nomina del Vicepresidente della Cassa di risparmio di Volterra.
 - Proposta di nomina del Vicepresidente della Banca del Monte e Cassa di risparmio di Faenza.
 - Proposta di nomina del Vicepresidente della Banca del Monte di Rovigo.
 - Proposta di nomina del Presidente della Cassa di risparmio di Fermo.
 - Proposta di nomina del Vicepresidente della Cassa di risparmio di Fermo.
 - Proposta di nomina del Presidente della Cassa di risparmio di Mirandola.
 - Proposta di nomina del Vicepresidente della Cassa di risparmio di Puglia.
 - Proposta di nomina del Vicepresidente della Cassa di risparmio di Savona.
 - Proposta di nomina del Presidente della Cassa di risparmio di Volterra.
 - Proposta di nomina del Presidente della Banca del Monte e Cassa di risparmio di Faenza.
 - Proposta di nomina del Presidente della Banca del Monte di Rovigo.
 - Proposta di nomina del Presidente del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia.
 - Proposta di nomina del Presidente del Comitato amministrativo del Fondo interbancario di garanzia.
-

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 10 febbraio 1993, ore 16

Materie di competenza

Proposta di relazione, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, sullo stato di attuazione della riforma della scuola elementare.

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Tabella delle istituzioni culturali ammesse al contributo ordinario dello Stato.

Comunicazioni del Governo

Seguito del dibattito sulle comunicazioni che il Ministro della pubblica istruzione ha reso nella seduta del 27 gennaio 1993 sul contratto tra il Ministero e l'ITALSIEL.

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- ALBERICI ed altri. - Riforma della scuola secondaria superiore e innalzamento dell'obbligo scolastico (378).
- MANIERI ed altri. - Norme sul prolungamento dell'obbligo scolastico (684).
- MANZINI ed altri. - Norme sull'ordinamento della scuola secondaria superiore e sul prolungamento dell'istruzione obbligatoria (725).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 10 febbraio 1993, ore 15

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 485, recante contributo straordinario per la par-

ziale copertura dei disavanzi delle aziende di trasporto pubblico locale (944) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 10 febbraio 1993, ore 15,30

In sede consultiva

Esame congiunto dei disegni di legge:

- LIBERTINI ed altri. - Norme per la gestione del territorio, l'edificabilità dei suoli e la determinazione delle indennità di espropriazione (141).
- BONO PARRINO ed altri. - Norme in materia di regime giuridico dei suoli e di espropriazione per pubblica utilità (453).
- ANDREINI ed altri. - Norme in materia di determinazione delle indennità di espropriazione e di occupazione di immobili per motivi di interesse generale, di vincoli urbanistici e di contributi afferenti le concessioni edificatorie (470).
- GOLFARI ed altri. - Istituzione del catasto delle aree edificabili e disciplina generale dell'espropriazione a fini di pubblico interesse (767).

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- LOBIANCO ed altri. - Riforma della legislazione sul credito agrario (219).
- STEFANINI ed altri. - Riforma del credito agrario (413).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame del seguente atto:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto sperimentale per la valorizzazione tecnologica dei prodotti agricoli di Milano.

In sede deliberante

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- LOBIANCO ed altri. - Norme quadro in materia di raccolta e di commercializzazione dei funghi epigei freschi, secchi e conservati (226).

- Deputati BRUNI ed altri. - Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati (685) (Approvato dalla Camera dei deputati).

INDUSTRIA (10^a)

Mercoledì 10 febbraio 1993, ore 9 e 15

In sede referente

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- CHERCHI ed altri. - Disposizioni per il rifinanziamento della politica mineraria e la promozione di nuove attività produttive nei bacini minerari in crisi (263).
- BALDINI ed altri. - Regolazione delle attività di governo del turismo, disciplina dell'impresa turistica e dell'intervento finanziario dello Stato, modifiche e integrazioni alla legge 17 maggio 1983, n. 217 (555).
- FOSCHI ed altri. - Costituzione della Banca italiana di credito alberghiero, turistico e sportivo - Spa, a partecipazione pubblica (634).
- Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 1993, n. 13, recante misure urgenti per lo sviluppo delle esportazioni (910).

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Proposta di nomina del presidente della Stazione sperimentale per la seta in Milano.

Comunicazioni del Governo

- I. Comunicazioni del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, *ad interim*, delle partecipazioni statali in ordine all'esecuzione della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante «Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto».
- II. Comunicazioni del Ministro del tesoro sulla situazione occupazionale nell'area metropolitana di Napoli.

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sul processo di privatizzazione delle imprese pubbliche e a partecipazione statale: audizioni di rappresentanti dell'Efimimpianti e dell'INA.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 10 febbraio 1993, ore 15

In sede referente

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, recante disposizioni urgenti per il recupero degli introiti contributivi in materia previdenziale (900).
- DANIELE GALDI ed altri. - Modifica della qualificazione di «sordomuto» in «sordo e/o sordo preverbale» (748).

Esame del disegno di legge:

- SAPORITO ed altri. - Modifiche alla legge 22 dicembre 1973, n. 903, concernente istituzione del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica e nuova disciplina dei relativi trattamenti pensionistici. Istituzione del Fondo di previdenza per i membri degli istituti religiosi e delle società di vita apostolica (657).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 10 febbraio 1993, ore 9 e 16,30

In sede consultiva

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, recante disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica (905).

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PECCHIOLI ed altri. - Legge-quadro in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico (433).
 - MONTRESORI ed altri. - Tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico (594).
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le riforme istituzionali**

Mercoledì 10 febbraio 1993, ore 10

Seguito della discussione degli esiti dei lavori del Comitato «Legge elettorale».

**COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza
e per il segreto di Stato**

Mercoledì 10 febbraio 1993, ore 16

- Audizione del Direttore del SISDE.
 - Audizione del Direttore del SISMI.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni
criminali similari**

Mercoledì 10 febbraio 1993, ore 15

- Audizione del prefetto di Caserta, dott. Corrado Catenacci.
 - Comunicazioni del Presidente.
-